

159.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Mozione:			
Stelluti	1-00108	7307	
			Pecoraro Scanio
			5-01749
			7318
			Parrelli
			5-01750
			7319
Risoluzione in Commissione:			
Rasi	7-00179	7310	
Interpellanze:			
Boato	2-00432	7311	
Delfino Teresio	2-00433	7311	
Diliberto	2-00434	7311	
Interrogazioni a risposta orale:			
Tassone	3-00810	7314	
Malgieri	3-00811	7314	
Gasparri	3-00812	7315	
Malgieri	3-00813	7315	
Contento	3-00814	7315	
Interrogazioni a risposta in Commissione:			
Cento	5-01747	7317	
Manziona	5-01748	7317	
			Interrogazioni a risposta scritta:
			Aprea
			4-08059
			7320
			Malgieri
			4-08060
			7320
			Malgieri
			4-08061
			7320
			Malgieri
			4-08062
			7321
			Malgieri
			4-08063
			7321
			Malgieri
			4-08064
			7321
			Gramazio
			4-08065
			7322
			Galdelli
			4-08066
			7322
			Bielli
			4-08067
			7322
			Bielli
			4-08068
			7323
			Danieli
			4-08069
			7323
			Pasetto Giorgio
			4-08070
			7324
			Ruzzante
			4-08071
			7324
			Strambi
			4-08072
			7325
			Scalia
			4-08073
			7326
			Moroni
			4-08074
			7327
			Giovanardi
			4-08075
			7328
			Baccini
			4-08076
			7329

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1997

	PAG.		PAG.		
Baccini	4-08077	7329	Landolfi	4-05286	XXI
Duca	4-08078	7330	Lucchese	4-02088	XXII
Rossi Oreste	4-08079	7331	Malgieri	4-03102	XXIII
Copercini	4-08080	7331	Mammola	4-01839	XXIV
			Migliori	4-00137	XXIV
<i>ERRATA CORRIGE</i>		7332	Miraglia Del Giudice	4-02527	XXV
			Moroni	4-01721	XXVII
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:			Muzio	4-01860	XXVIII
Alemanno	4-03205	III	Nardini	4-04329	XXX
Angelici	4-04072	III	Pampo	4-00718	XXXI
Battaglia	4-05883	IV	Pasetto Nicola	4-03074	XXXII
Berselli	4-04516	VI	Pasetto Nicola	4-03293	XXXIII
Cambursano	4-01815	VII	Pecoraro Scanio	4-00070	XXXIII
Cardiello	4-05824	VIII	Pecoraro Scanio	4-05689	XXXIV
Carlesi	4-01698	VIII	Pistone	4-04635	XXXVI
Cento	4-02938	X	Pittino	4-05391	XXXVII
Cola	4-01168	XI	Polenta	4-02343	XXXVIII
Delmastro Delle Vedove	4-01986	XII	Poli Bortone	4-01703	XXXVIII
Deodato	4-05030	XIII	Rasi	4-05113	XXXIX
Filocamo	4-02629	XIII	Repetto	4-05165	XLII
Folena	4-03721	XIV	Santandrea	4-01792	XLIV
Foti	4-01613	XV	Scalia	4-04004	LXIV
Gagliardi	4-04698	XV	Schmid	4-03673	XLV
Galletti	4-03143	XVII	Simeone	4-04224	XLIX
Galletti	4-03145	XVIII	Siniscalchi	4-01983	XLIX
Giorgetti Alberto	4-02442	XVIII	Tremaglia	4-04320	L
Giovanardi	4-00649	XIX	Vendola	4-05572	LI
Landolfi	4-02521	XX	Viale	4-01810	LI
			Vigni	4-03002	LIII

MOZIONE

La Camera

premessi che:

la dilagante disoccupazione costituisce un grave problema, che porta con sé pericoli crescenti di disgregazione sociale, di allargamento della fascia di povertà, di sovraccarico sulle famiglie;

i rimedi fino ad ora messi in atto si sono dimostrati inadeguati, quando non del tutto inefficaci, a contrastarla. Infatti, come confermano i dati, le persone in cerca di occupazione nel 1991 in Italia erano pari al 10,9 per cento delle forze di lavoro, nel 1992 all'11,5 per cento, nel 1993 al 10,2 per cento, nel 1994 all'11,3, nel 1995 al 12 per cento e, dai dati disponibili, nel 1996 si sono ancora attestate attorno al 12 per cento. Il fenomeno è particolarmente accentuato in alcune regioni del Mezzogiorno, facendo registrare per tutto il Sud, nel 1995, la punta storica del 21 per cento, ed ha una sua rilevanza nelle aree di più antica industrializzazione, oggetto di imponenti processi di abbandono della grande industria;

la profonda segmentazione del mercato del lavoro appare in tutta la sua evidenza negli alti e crescenti differenziali tra regioni, sesso e classi d'età a favore del Sud, delle donne, dei giovani;

il fenomeno è tanto più preoccupante se si considera che, fatta eccezione per il 1993, il prodotto interno lordo è cresciuto, nel periodo preso in considerazione, di quasi due punti percentuali medi annui e che si è registrata una forte crescita della produttività, con punte del quattro e del tre per cento, rispettivamente nel 1993 e nel 1994, in presenza di una contrazione dei salari reali sul prodotto interno lordo, di una contrazione del costo

del lavoro per unità di prodotto e parallelamente di un forte aumento delle ore lavorative (più 5,2 per cento nel 1994);

la persistenza della disoccupazione comporta un triplice ordine di conseguenze:

a) una dispersione di risorse umane derivante dalla perdita di qualificazione, di dignità sociale e persino di indennità personale e familiare per milioni di persone;

b) un costo per il bilancio dello Stato sempre meno sopportabile, dovute alle indennità di disoccupazione, agli ammortamenti sociali, alla perdita di contributi e di imposte;

c) un pericoloso aumento delle devianze giovanili, quali l'emarginazione sociale, la delinquenza minorile, il consumo di droga, la perdita del senso di appartenenza alla comunità;

la lotta alla disoccupazione rappresenta quindi una priorità sociale e politica assoluta;

non esiste una modalità esclusiva che consenta di far fronte a tale impellente necessità, come autorevolmente previsto dal « libro bianco » della commissione esecutiva sulla « crescita, competitività ed occupazione » dell'Unione europea;

è importante del resto creare un quadro di stabilità in materia di risanamento della finanza pubblica;

una crescita del prodotto interno lordo più elevato di quella attuale potrà contribuire utilmente a contenere l'espansione di tale fenomeno, ma non potrà essere risolutiva, come dimostra la recente esperienza storica della maggior parte dei paesi europei e come confermano la totalità degli studi disponibili. Secondo il rapporto Oil del 1995, per ridurre la disoccupazione italiana a livelli sopportabili, cioè attorno al 5 per cento sarebbe necessario che nei prossimi cinque anni il pro-

dotto interno lordo potesse aumentare del 5 per cento all'anno, incremento più che doppio rispetto alle previsioni contenute del Dpef per il triennio 1997-1999;

è importante favorire una forte innovazione di prodotto, elevando il contenuto di tecnologia, di ricerca, di conoscenze, di creatività e di elevare la qualità e l'efficienza dei servizi;

è indispensabile incoraggiare le iniziative di sviluppo compatibili;

è indispensabile inoltre migliorare il contesto giuridico, fiscale e finanziario per le imprese, particolarmente quelle di piccole dimensioni;

esistono settori che, attraverso l'applicazione di politiche appropriate di sviluppo, possono creare nuove occasioni di lavoro, in particolare in quello ecologico ambientale, dei beni culturali, del turismo, delle infrastrutture, in quello dei servizi di cura alle persone, anche attraverso un'adeguata legislazione volta a favorire lo sviluppo del *non profit*;

esiste comunque la necessità di migliorare le condizioni di incontro fra domanda ed offerta di lavoro attraverso la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori con programmi adeguati di formazione, introducendo il principio della formazione continua, snellendo le procedure e migliorando e innovando le strutture di gestione del mercato del lavoro attraverso un efficace decentramento;

è opportuno procedere rapidamente alla riforma degli ammortizzatori sociali, passando da una logica di assistenza e di protezione del reddito anche ad una di promozione di comportamenti attivi di ricerca di lavoro;

il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la risoluzione sul « rapporto Rocard », la quale suggerisce

interventi più coraggiosi nella direzione della riduzione degli orari e della ripartizione del lavoro;

lo strumento della riduzione dell'orario di lavoro e della ripartizione del lavoro ha avuto sin qui una parziale e limitata sperimentazione in situazioni particolari di crisi aziendale, che avrebbero determinato un ulteriore aumento della disoccupazione;

in Parlamento sono state presentate proposte di legge sugli orari di lavoro e di vita che tendono a coniugare l'esigenza di allargamento delle occasioni di lavoro con una maggiore attenzione ai rapporti sociali ed alla qualità della vita;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure più utili ed efficaci atte a promuovere nuova occupazione;

a realizzare una diversa modulazione degli oneri sociali volta a privilegiare significativamente gli orari corti ed a penalizzare gli orari lunghi, lasciando alle parti sociali la determinazione dei regimi di orari ritenuti più opportuni. Una simile misura, a parità di orari, non comporterebbe né aumenti di costi per le imprese, né oneri per il bilancio pubblico. Se invece dovesse incoraggiare un aumento dell'occupazione, i nuovi costi potranno essere compensati da un minor ricorso alle forme di sostegno al reddito e da maggiori entrate fiscali derivanti dalla maggiore occupazione. Nella fase di avvio potrà essere opportunamente utilizzato il Fondo per la incentivazione della riduzione dell'orario di lavoro;

ad adoperarsi per realizzare la riduzione dell'orario di lavoro legale dalle attuali quarantotto ore settimanali alle quaranta ore come avvio di una politica di riduzione di orario;

ad assumere tutte le iniziative necessarie che agevolino al massimo i congedi parentali e formativi;

ad avviare una fase di studio e di verifica, propedeutica alla presentazione in tempi brevi dei provvedimenti necessari all'attuazione di tale politica.

(1-00108) « Stelluti, Lucà, Chiusoli, Lucidi, Maselli, Cordoni, Del Bono, Duilio, Gardiol, Gasperoni, Stanisci, Strambi, Valetto Bittelli, Crucianelli, Guerra, Vozza, Giovanni Bianchi,

Soda, Schietroma, Dalla Chiesa, Brunale, Buglio, Mariani, Angelici, Olivo, Novelli, Saonara, Panattoni, Targetti, Lumia, Scrivani, Marco Fumagalli, Pittella, Penna, Monaco, Danieli, Buffo, Di Bisceglie, Gambale, Di Stasi, Jervolino Russo, Bielli, Nappi, Vignali, Altea, Sciacca, Bolognesi, Cento ».

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che:

l'azienda « Morgana spa » sita in Reggio Calabria, in contrada San Gregorio, promossa dalla Gepi, con l'iniziale impiego di 550 addetti, unica azienda per la produzione di *collants* esistente nel meridione d'Italia, ha visto, nel corso degli anni, la riduzione dei propri addetti a sole ottantotto unità, per evidenti responsabilità di gestione;

alcuni mesi or sono il dirigente Gepi dell'azienda assicurava formalmente le autorità del territorio e le organizzazioni sindacali in ordine all'interesse del settore produttivo per l'operatore pubblico e per

gli imprenditori privati e la conseguente prospettiva di continuazione dell'impresa;

le assicurazioni della dirigenza venivano, successivamente, smentite dall'inerzia della dirigenza stessa, con pericoli gravissimi per il patrimonio industriale dello stabilimento e per i lavoratori addetti, convinti delle possibilità di sviluppo dell'azienda;

impegna il Governo

ad esaminare con la massima urgenza la particolare e positiva condizione della azienda Morgana, adottando con pari urgenza le iniziative necessarie a rilanciare il prodotto, valorizzando produttività e professionalità degli addetti, con miglioramenti qualitativi del prodotto e con ogni dovuta iniziativa, a tutela dell'occupazione e delle risorse pubbliche impiegate per la creazione dello stabilimento.

(7-00179)

« Rasi, Valensise, Aloï ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

i temi della bioetica suscitano grande attenzione nell'opinione pubblica e interpellano direttamente le coscienze dei cittadini, allarmati da inaccettabili ipotesi di « clonazione » umana e animale -:

quali siano gli orientamenti del Governo al riguardo;

quali intendimenti abbia il Governo in materia di bioetica, anche nel quadro comunitario;

quali iniziative intenda eventualmente assumere il Governo in una materia che comunque interPELLA le coscienze al di là degli schieramenti parlamentari.

(2-00432)

« Boato ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

con la circolare ministeriale n. 88/1997 il Ministro della pubblica istruzione ha previsto per il 27 aprile 1997 la celebrazione nelle scuole del 60° anniversario della morte di Antonio Gramsci;

il Ministro della pubblica istruzione ha invitato i presidi delle scuole italiane a ricordare l'anniversario di un personaggio della storia recente del Paese, di un teorico dell'egemonia, della conquista del potere in Italia da parte del Partito comunista proprio il 27 aprile 1997, per singolare coincidenza giorno in cui numerosi cittadini saranno chiamati alle urne;

dopo la circolare celebrativa del decennale della morte di Primo Levi, il Ministro della pubblica istruzione trasforma la celebrazione della morte di Gramsci in una manifestazione che gli interpellanti

ritengono di regime, prescrivendo ai giovani come modello culturale un personaggio politico appartenente alla storia del partito politico del Ministro medesimo che non ha mai ricoperto ruoli istituzionali nella storia del Paese;

la scelta del Ministro, oltre che un'iniziativa discutibile, rappresenta una violazione dello Stato laico e dell'autonomia dei docenti e della libertà di insegnamento -:

se non ritenga di sospendere immediatamente l'applicazione della circolare ministeriale, palese tentativo di affermare una egemonia culturale, evitando forzature ideologiche nella prospettiva della scadenza elettorale amministrativa;

se risulti essere una prerogativa del Ministro definire i programmi delle celebrazioni culturali e come valuti il dirigismo culturale del Ministro della pubblica istruzione;

se non ritenga più opportuno, in un quadro di valorizzazione complessivo degli italiani illustri, proporre la costituzione di una Commissione, con la rappresentanza di tutte le componenti culturali del Paese, che stabilisca un programma organico e le relative modalità delle celebrazioni al fine di evitare strumentalizzazioni, e indirizzi culturali di parte.

(2-00433) « Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Panetta ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali con incarico per il turismo e lo spettacolo, per sapere - premesso che:

è stata avanzata, con il sostegno del Presidente del Consiglio dei ministri, del sindaco di Roma e del Coni, la candidatura di Roma come sede delle Olimpiadi dell'anno 2004;

è in corso una pubblica controversia tra i sostenitori della candidatura e un largo settore dell'opinione pubblica, rap-

presentato da centinaia di personalità di ogni orientamento e competenza e da associazioni civiche ed ambientaliste, contrario alla candidatura stessa;

con due successive comunicazioni del 16 luglio e del 16 ottobre 1996, il Presidente del Consiglio dei ministri Prodi ha fornito al presidente del Cio J.A. Samaranch, garanzia di interventi diretti per 2.750 miliardi di lire per opere preventive allo svolgimento dei giochi;

il Presidente Prodi, su espressa richiesta del Cio, ha anche garantito « un ulteriore impegno a far fronte ad eventuali oneri aggiuntivi »;

fino ad ora, l'organizzazione di manifestazioni sportive di questo tipo (olimpiadi estive o invernali, mondiali di calcio, eccetera) ha sempre comportato oneri diretti e indiretti a carico del bilancio dello Stato e/o delle amministrazioni regionali locali, ben al di là degli stanziamenti previsti dal Comitato olimpico internazionale;

tra le opere preventivate sono anche previsti a carico di settori della finanza pubblica altri seicento miliardi di competenza Rai-Iri e duecento miliardi di competenza del ministero dell'università e della ricerca scientifica;

per nessuno di questi investimenti è previsto un rientro finanziario nel bilancio della gestione dei giochi olimpici, e quindi si tratta di un esborso a fondo perduto per almeno 3.550 miliardi di lire;

le opere legate alle olimpiadi riguardano esclusivamente impianti sportivi e villaggi per atleti, con strutture decisamente soprastimate rispetto ai criteri fissati dal Cio;

non appare contestabile la necessità di finalizzare rigorosamente le limitate risorse finanziarie disponibili o comunque reperibili ad interventi e misure intese ad affrontare i problemi più gravi dell'area metropolitana romana, ed innanzitutto quelli dell'occupazione e del lavoro, del degrado delle periferie, della casa, del risanamento ambientale, del traffico, del

verde e dell'inquinamento, dei trasporti pubblici, del sistema dei servizi sociali, e dell'accoglienza per gli immigrati, della criminalità e della sicurezza dei cittadini;

i lavori infrastrutturali connessi all'organizzazione dei giochi olimpici comportano peraltro, a parità di capitali investiti, effetti molto più limitati sull'occupazione rispetto ad interventi ad alta intensità di lavoro, come gli interventi di recupero edilizio e ambientale e di manutenzione urbana;

peraltro, le opere e infrastrutture da realizzare per i giochi olimpici comportano un'evidente distorsione nella programmazione delle priorità di investimento rispetto a infrastrutture ed a destinazioni d'uso del territorio assai più opportune in relazione alle esigenze ed ai bisogni quotidiani della popolazione;

anche dal punto di vista della diffusione di strutture sportive a beneficio della cittadinanza non è prioritaria la realizzazione di costose strutture, necessariamente adeguate all'ampia partecipazione di spettatori —:

se tali investimenti per i quali si è impegnato il Presidente del Consiglio dei ministri siano stati deliberati dal Governo in sede collegiale, e quando, in caso contrario, se il Governo intenda effettivamente far fronte a tale spesa, e come;

se il Governo non ritenga di dover dare garanzia al Parlamento e alla cittadinanza che nessuna risorsa pubblica sarà comunque destinata all'autorizzazione di eventuali giochi olimpici e quindi inevitabilmente sottratta alle esigenze prioritarie sopra esposte;

se il Governo non ritenga comunque opportuno che sulla questione si pronuncino comunque i cittadini romani mediante *referendum*;

se, comunque, al di là delle motivazioni esposte nell'interpellanza, il Governo non ritenga opportuno valutare il ritiro

della candidatura italiana in favore di quella sudafricana, considerando che sarebbe la prima volta della storia che le olimpiadi avrebbero luogo nel continente africano; che tale scelta avrebbe un alto valore simbolico, considerando i drammi che tale paese ha vissuto per il superamento dell'*apartheid*; che tale gesto rappresenterebbe un doveroso riconoscimento al Presidente Nelson Mandela, uomo simbolo della lotta per il superamento delle discriminazioni e per l'uguaglianza dei diritti civili e sociali; che tale gesto, infine, sarebbe particolarmente apprezzato dalla società civile, dall'opinione pubblica, dalla comunità internazionale, facendo prevalere, in tal modo, i valori più alti dell'ugua-

glianza tra le genti e della solidarietà tra i popoli, valori ispiratori anche dei giochi olimpici.

(2-00434) « Diliberto, De Cesaris, Pistone, Bertinotti, Boghetta, Bonato, Brunetti, Eduardo Bruno, Cangemi, Carazzi, Armando Cossutta, Maura Cossutta, De Murtas, Galdelli, Giordano, Grimaldi, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Nardini, Nesi, Ortolano, Pisapia, Marco Rizzo, Edo Rossi, Saia, Santoli, Strambi, Valpiana, Vendola ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TASSONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dalla televisione svizzera italiana si è appreso, con somma incredulità e sconcerto, che molti nostri connazionali, emigrati in Svizzera nel dopoguerra in cerca di lavoro ed oggi ritornati in Italia, non possono ricevere la pensione cui hanno certamente diritto perché le autorità svizzere non sono a conoscenza dei loro nuovi recapiti per poter far fronte all'invio delle loro meritate pensioni;

tali fondi rimangono così, ancora oggi, nelle casse di autorità straniere, quando potrebbero costituire a buon diritto ricchezza italiana e potrebbero contribuire alla serenità economica di centinaia di *ex* lavoratori;

il fatto risulta tanto grave quanto inaccettabile, in quanto assume i toni di una ennesima beffa ai danni di nostri onesti e laboriosi connazionali, che hanno reso grande e prosperosa la Svizzera, così come ogni altra terra di lavoro che hanno dovuto abitare perché il nostro Paese non è stato in grado di rispondere alla loro onesta domanda di lavoro ed al loro diritto ad un'esistenza libera e dignitosa nel loro paese d'origine —:

se il Governo abbia già ricevuto comunicazioni ufficiali, in merito al suddetto problema, da parte delle autorità svizzere;

se ancora una volta la disorganizzazione e la burocrazia debbano andare a svantaggio di chi ha dovuto subire l'ingiusta sorte di lasciare moglie e figli per avere un onesto lavoro;

quali provvedimenti intenda assumere per scongiurare questa ennesima ingiustizia ai danni di centinaia di lavoratori italiani. (3-00810)

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, onorevole Luigi Berlinguer, ha diramato una circolare con la quale, in occasione del sessantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, che ricorre il 27 aprile 1997, ha invitato i docenti a «fermare l'attenzione su una pagina della storia contemporanea della quale Gramsci è stato certamente protagonista ed a riflettere sul ruolo che egli ha svolto per l'affermazione dei valori di libertà e democrazia» —:

se non ritenga la disposizione esorbitante dalle competenze del ministro della pubblica istruzione;

se non ravvisi nella circolare un chiaro intento di condizionamento politico-culturale da parte del ministro sul corpo docente;

se non individui nell'atto ministeriale un tentativo di dirigismo ideologico, che pregiudica la libertà di insegnamento;

se ritenga compatibile con la pluralità di indirizzi e di orientamenti che devono vigere nella scuola la circolare in questione, la quale ha, invece, tutta l'aria di imporre una linea culturale: Gramsci non è il solo caposaldo di riferimento della coscienza democratica nazionale, anche a prescindere dalle molte riserve che potrebbero formularsi sul suo pensiero;

se non ritenga di dover richiamare il ministro Berlinguer ad un comportamento più consono al ruolo di responsabile primario della scuola italiana, affinché limiti le sue esternazioni, che stanno creando non pochi disagi nel mondo scolastico;

se non ritenga di chiedere al ministro Berlinguer il ritiro della circolare in parola e chiudere in questo modo l'incidente verificatosi, che offende la sensibilità dei docenti, dei discenti e dei cittadini comuni, che non hanno bisogno di direttive per ricordare chicchessia. (3-00811)

GASPARRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante nei mesi scorsi indirizzò una lettera al ministro della pubblica istruzione chiedendo che nelle scuole italiane di ogni ordine e grado venisse dedicata una sola ora alla spiegazione, in ogni classe, del dramma delle foibe, per rendere finalmente edotti gli studenti su una immane tragedia che vide il massacro di migliaia e migliaia di italiani dimenticati dai libri di testo;

a tale invito il ministro rispose con una generica lettera nella quale, rifiutandosi di accogliere la specifica proposta dell'interrogante, faceva riferimento alla maggiore attenzione alla storia del novecento alla quale aveva richiamato il mondo della scuola;

si è appreso nei giorni scorsi della circolare diramata dal Ministro della pubblica istruzione affinché in tutte le scuole si renda omaggio al ricordo di Antonio Gramsci —:

se, alla luce di questo atto, il ministro interrogato, per dimostrare imparzialità nello studio del passato della nazione, non intenda diramare con immediatezza una circolare analoga a quella relativa a Gramsci, invitando a dedicare in ogni classe di ogni scuola statale un'ora alla illustrazione agli studenti della storia delle foibe.

(3-00812)

MALGIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo il ministero dell'interno, come si evince dalla risposta data dal sottosegretario Fabrizio Abbate, attraverso la rivista *Storia Illustrata*, ai due studiosi Luciano Garibaldi e Alessandro Zanella, sarebbe inopportuna la divulgazione dei diari di Claretta Petacci, amante di Benito Mussolini, perché riporterebbero notizie particolarmente delicate sulle quali sarebbe ancora necessario mantenere il segreto;

nella sua risposta pubblicata da *Storia Illustrata* il sottosegretario Abbate dice che non si ritiene di dover derogare al termine settantennale di segretezza, « a causa della particolare delicatezza del contenuto del carteggio in questione »;

se non ritenga, nell'ambito del suo potere discrezionale, di dover rendere accessibili agli studiosi i citati diari, a cinquantadue anni dall'assassinio della signora Petacci e di Mussolini, risultando incomprensibile a chi potrebbero eventualmente nuocere le notizie in essi contenute;

se non ritenga che sia venuto il momento di liberare la memoria storica per far luce su un passato che, anche grazie ad atteggiamenti, come questo tenuto dal dicastero dell'interno « non dovrebbe passare »;

se non ritenga che nel riconosciuto clima di pacificazione si possa, senza turbamenti civili e collettivi, rileggere la storia di questo secolo tutta intera, per capire ciò che è accaduto e, sulla base dell'esperienza, immaginare una vicenda nazionale più normale, priva di tensioni che vengono da conflitti ormai relegati nella coscienza storica del popolo italiano. (3-00813)

CONTENTO, ARMANI e MANCUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

recenti notizie di stampa hanno portato alla ribalta le vicende che hanno interessato, negli anni scorsi, la finanziaria italo-svizzera « Sasea »;

in particolare, sul quotidiano *Il Giornale* di giovedì 27 febbraio 1997 venivano riportati stralci tratti da verbali documentanti il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche svolte nel contesto delle indagini compiute dalla competente autorità giudiziaria;

il medesimo quotidiano, tra l'altro, fa esplicito riferimento ad una conversazione, eventualmente intercorsa tra l'allora presidente della Banca popolare di Novara ed

un ignoto « interlocutore », nel quale il primo raccontava al secondo di un « incontro con Scalfaro », al quale venne consegnata una « cartella di documenti riservati »;

ivi risulta altresì pubblicata una conversazione telefonica dal contesto della quale si evince l'esistenza di precise indicazioni in ordine al paventato rinnovo dei vertici amministrativi dell'istituto bancario di Novara coinvolto, con gravissime perdite, dalle disavventure della « Sasea »;

singularmente, il redattore annota come le « Fiamme gialle » abbiano indicato il protagonista della conversazione telefonica intercettata all'utenza dell'allora amministratore delegato della Banca popolare di Novara come semplice « interlocutore » —:

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda promuovere un ispezione presso i competenti uffici giudiziari volta ad accertare se la persona indicata come « interlocutore » nella conversazione richiamata fosse nota ai verbalizzanti e, in caso affermativo, per quali ragioni e su indicazione di chi non siano state riportate le generalità della stessa;

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda, nel contesto delle attribuzioni spettive al medesimo demandate, far acclarare se l'attività di indagine abbia subito limitazioni od influenze di sorta in esito all'accertata presenza del noto « interlocutore » nei verbali di intercettazione e se queste ultime risultino o meno integrali nel contenuto, anche alla luce delle dichiarazioni pubblicamente rese dal procuratore

di Milano, dottor Borrelli, dirette a smentire l'esistenza di intercettazioni aventi come protagonista il noto « interlocutore »;

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda disporre analogha ispezione al fine di verificare almeno se, in esito al risultato delle intercettazioni o di altre risultanze, potessero rilevarsi preesistenti notizie di reato tali da ritenere doverose, da parte degli uffici responsabili delle indagini, eventuali ulteriori iniziative per l'esercizio dell'azione penale o per l'approfondimento di fatti idonei a costruire notizie di reato ulteriori rispetto a quelli emersi in via definitiva o anche a carico di persone diverse da quelle per le quali è stato disposto il rinvio a giudizio;

se il Ministro del tesoro non intenda adottare ogni opportuna iniziativa al fine di acclarare chi e quando, dalla prima metà degli anni ottanta all'inizio del 1993, fu incaricato dalla Banca d'Italia di procedere alle diverse ispezioni presso la Banca popolare di Novara e quali risultanze siano emerse e se le stesse giustificassero l'adozione di provvedimenti più gravi di quelli applicati in concreto;

se il Ministro del tesoro non intenda adottare analoghe iniziative allo scopo di accertare se risulti l'esistenza di pressioni o di ingerenze presso gli organi dell'istituto bancario per ritardare le doverose ispezioni o per mitigarne l'esito e, comunque, per acclarare se fatti precedenti alla nota vicenda « Sasea » avessero determinato gravi situazioni di sofferenza a danno dell'istituto novarese (crediti verso Ferfin, Uno Holding e Cameli). (3-00814)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

per l'assolvimento dei propri compiti umanitari la Croce rossa italiana si avvale di un corpo speciale, ausiliario delle forze armate dello Stato;

il personale del predetto corpo, per quanto riguarda lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico, è disciplinato dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e con il decreto-legge 22 febbraio 1946, n. 379;

in base agli articoli 29 e 249 del predetto regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, gli iscritti nel citato corpo speciale — chiamati in servizio — sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e del codice penale militare; inoltre, quale ulteriore segno di soggezione alle leggi militari ed alla giurisdizione militare, indossano sull'uniforme le stellette a cinque punte;

il corpo militare della Croce rossa italiana interviene, in caso di pubbliche calamità, per il soccorso sanitario di massa ed in tutti i casi in cui i competenti organi della difesa lo richiedono, come ad esempio nella recente alluvione che ha colpito l'Italia settentrionale nel novembre del 1994 o in occasione del ponte aereo assicurato dall'Onu per il supporto sanitario per i feriti ed i malati della ex-Jugoslavia, schierando sull'aeroporto di Falconara un ospedale chirurgico rimasto operativo dall'agosto del 1993 al marzo del 1995;

la gerarchia nei gradi del personale militare della Croce rossa italiana e la corrispondenza ai gradi dell'esercito è sancita nell'articolo 2 del regio decreto n. 484 del 1936 e nell'allegato A all'articolo 3 del

regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 —:

per quali motivi la normativa che concerne lo stato giuridico, il reclutamento e l'avanzamento del personale militare della Croce rossa sia ferma al 1936 senza mai essere aggiornata, creando disparità di trattamento tra i militari di Croce rossa ed i militari delle forze armate;

perché i militari della Croce rossa, a differenza dei pari grado in servizio nelle forze armate, non possano considerarsi in servizio permanente effettivo (raggiungendo l'età del pensionamento come « trattenuti »);

perché i militari della Croce rossa, considerato che ciò non comporterebbe alcun onere aggiuntivo, non vengano inquadrati in distinti ruoli in servizio permanente, che prevedano norme per l'alimentazione degli stessi e per l'avanzamento degli appartenenti in analogia al personale militare delle forze armate, eliminando così omissioni che durano da oltre mezzo secolo ed evitando lo stato di estremo disagio in cui vivono i predetti mille militari. (5-01747)

MANZIONE. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

già con atto ispettivo del 18 dicembre 1996 (n. 4-06187) l'interrogante aveva sollecitato un potenziamento della presenza delle forze dell'ordine, e dell'Arma dei carabinieri in particolare, nel comprensorio costituito dalle frazioni alte di Salerno e dai comuni dell'area dei « Picentini »;

tanto era stato richiesto dopo la barbara uccisione del giovane imprenditore Cesare Alfano che, nella notte del 2 settembre 1996, era stato aggredito nella sua abitazione di Campigliano di San Cipriano Picentino (Salerno) da una banda di quattro malviventi;

nella stessa area dei « Picentini », oltre alla stazione dei Carabinieri di San

Cipriano ed a quella di Giffoni Valle Piana, è ricompresa la stazione dei carabinieri di Giffoni Sei Casali che, a quanto è dato apprendere dagli organi di informazione locale, dovrebbe essere soppressa o dislocata in altro comune, determinando un ulteriore abbassamento della guardia rispetto alla criminalità organizzata —:

se, corrisponda al vero la notizia relativa alla soppressione della caserma dei carabinieri di Giffoni Sei Casali;

se tale complessiva smobilitazione delle forze dell'ordine nel comprensorio dei « Picentini » corrisponda ad una specifica, quanto anomala, scelta di politica criminale o se, invece, sia da addebitarsi ad una miope ed incomprensibile gestione del territorio da parte dei comandi a tanto preposti;

se non si intenda invece respingere con fermezza ogni ipotesi di soppressione o di trasferimento della stazione dei carabinieri, utilizzando — ove sussistano meri motivi logistici legati alla ricerca di locali più idonei — la disponibilità offerta anche dalla popolazione locale, e provvedendo, nel contempo, ad un rafforzamento delle forze dell'ordine in tutto il citato comprensorio territoriale, senza dover aspettare che altri fenomeni delittuosi abbiano a verificarsi. (5-01748)

PECORARO SCANIO e SINISCALCHI.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali.*
— Per sapere — premesso che:

nel corso della corrente legislatura, è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla « malagestione » del Fondo unico dello spettacolo (atti parlamentari, Doc. XXII n. 3 del 13 maggio 1996), fondo che assegna da un decennio circa mille miliardi di lire all'anno per sovvenzionare attività del settore dello spettacolo:

sulla base della recente normativa, peraltro provvisoria, nelle more di un as-

setto istituzionale definitivo dell'intervento dello Stato nel settore (facente seguito all'abrogazione del ministero dello spettacolo nel 1993) il Ministro dei beni culturali ed ambientali, con incarico per lo spettacolo, Walter Veltroni, ha provveduto, con anticipo temporale rispetto alle previsioni di legge (fine febbraio 1997), a nominare i membri delle nuove Commissioni che operano come massimi organi di consulenza del disciolto ministero dello spettacolo, oggi dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come da dispaccio dell'agenzia stampa Ansa del 18 gennaio 1996:

tali Commissioni sono organi estremamente delicati, chiamati ad esprimersi in relazione ai vari settori dell'intera gestione del Fondo unico dello spettacolo, andando a sostituirsi alle pletoriche e consociative commissioni precedentemente esistenti, che si caratterizzavano per una diffusa presenza di elementi di commistione di interessi, in evidente violazione del principio in base al quale controllato e controllore debbono mantenersi isolati;

alcune di queste nuove nomine, per le quali si nutrivano aspettative di innovazione in gran parte deluse, suscitano elementi di allarme e di preoccupazione, in relazione a commissari che hanno pendenze con il sistema giudiziario o nei confronti dei quali emerge il rischio di conflitti di interesse o per evidente incompetenza tecnica rispetto alle tematiche nelle quali sono chiamati ad esprimersi;

si segnalano alcuni casi di queste preoccupazioni: per esempio, senza nulla obiettare alla presunzione di non colpevolezza, ci si domanda se sia stato opportuno nominare nel Comitato per il credito cinematografico, tra gli altri, Luigi Cecconi, già vice direttore della Banca Nazionale del lavoro sezione credito cinematografico, dimissionario dalla stessa alla fine del 1994, anche in relazione alla nota vicenda dei cosiddetti « articoli 28 » (film culturali finanziati dallo Stato): nei confronti di Cecconi e dell'ex capo del dipartimento dello spettacolo e di tutti i componenti della

precedente Commissione credito cinematografico pende infatti una richiesta di rinvio a giudizio per abuso d'ufficio e truffa ai danni dello Stato da parte della procura di Roma, e proprio il 16 gennaio 1997 l'udienza preliminare (pubblico ministero Adelchi d'Ippolito; giudice indagini preliminari Stefania Di Tomassi) è stata rinviata al 16 marzo 1997;

sempre nel Comitato per il credito cinematografico è stato nominato anche l'avvocato Luciano Sovena, la cui esperienza come esperto di economia del cinema non sembrerebbe, a quanto risulta agli interroganti, particolarmente documentata -:

se ritengano che le esigenze di capacità tecnico-professionale nonché di pluralismo culturale (e non piuttosto di dosaggio politico-partitico) siano state tenute in adeguata considerazione nelle nomine dei membri delle nuove Commissioni del dipartimento spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

se ritengano che siano state effettuate, dai preposti uffici del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, e in particolare del dipartimento spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, le necessarie verifiche preventive sulle qualità tecniche e professionali dei prescelti, anche in relazione ai rischi di pendenze giudiziarie o conflitti di interessi. (5-01749)

PARRELLI. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

con delibera del Rag n. 32/95 del 7 ottobre 1992, la regione Sardegna ha deciso l'apertura del reparto di ematologia dell'università di Sassari;

con delibera n. 1198 del 18 aprile 1996, l'amministrazione dell'Asl 1 di Sassari ha disposto l'assunzione temporanea di tre medici specializzati in ematologia e, con delibera n. 38/52 del 12 ottobre 1993, la giunta regionale ha disposto l'assunzione di sette infermieri professionali;

al 16 giugno 1996, data di assunzione prevista nella delibera della Asl citata, soltanto un medico ha preso regolare servizio, mentre, degli altri quattro medici presenti in graduatoria, tre hanno presentato rinuncia formale ed uno non ha comunque preso servizio nei termini stabiliti dalla delibera stessa;

in realtà, gli infermieri assunti da parte della Asl 1 Sassari sono stati assegnati ad altri reparti, benché la loro assunzione fosse stata finalizzata al reparto di ematologia;

peraltro, anche al completo delle assunzioni deliberate, l'organico globale del reparto di ematologia risulterebbe insufficiente rispetto al progetto di terapia intensiva e semintensiva;

comunque il reparto di degenza, con relative camere sterili e laboratori specialistici, del valore di un miliardo e mezzo circa, è stato realizzato con il contributo dell'associazione italiana contro le leucemie (Ail) di Sassari, pari al 50 per cento delle spese;

l'Ail Sassari sta ora attuando anche l'assistenza domiciliare, borse di studio ed un *residence* per i familiari dei malati fuori città;

allo stato attuale l'inerzia della pubblica amministrazione rende vani, da un lato, l'impegno dell'associazione *no profit* Ail - Sassari, e, dall'altro, la stessa attività dell'istituzione che, in regime di *day hospital*, riesce ad assistere cinquecento pazienti al giorno, ma è costretta ad inviare i malati di leucemia acuta ad altre strutture della Sardegna o di altre regioni italiane, creando, così, gravissimi disagi ai pazienti stessi e ai loro familiari -:

se non intenda accertare le cause di questa grave situazione e intervenire opportunamente per una rapida soluzione dei problemi prospettati, consentendo l'attivazione del reparto. (5-01750)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, sono state dettate norme in materia di reclutamento del personale della scuola che presuppongono, tra l'altro, come condizione per poter essere immessi nei ruoli del personale direttivo il possesso di almeno due anni d'incarico di presidenza;

dodici mesi oltre il termine dei sei previsti dal sopracitato decreto-legge, veniva indetto, con decreto ministeriale 21 dicembre 1990, il concorso per la scuola media superiore;

è stata presentata domanda di ammissione al concorso anche da parte di docenti che avevano maturato due o tre anni di incarico di presidenza alla scadenza del bando, poiché si riteneva che si dovesse applicare alla fattispecie il principio generale secondo il quale tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del bando, ma poiché l'articolo 2 del bando di concorso richiedeva il possesso di due anni di incarico di presidenza alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, molti candidati sono stati ingiustamente esclusi;

i docenti esclusi, presentando ricorso ai tribunali amministrativi regionali e/o al Capo dello Stato, sulla base dell'illegittimità dell'articolo 2 del bando di concorso, hanno ottenuto l'ammissione con riserva al concorso, hanno superato l'esame previsto e ricevuto l'assegnazione della sede ma sotto la condizione sospensiva della risoluzione del contenzioso;

il principio generale secondo cui i requisiti per la presentazione delle domande di ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso è un principio consolidato in

giurisprudenza, come confermano la sentenza della Corte Costituzionale n. 412 del 24 marzo 1990, la sentenza del Consiglio di Stato n. 446 del 9 aprile 1990 e la decisione della VI sezione del Consiglio di Stato n. 501 del 1994 —:

per quale ragione si ostini a non dare esecuzione alle sentenze predette, ritardando l'assegnazione della sede ai vincitori del concorso in premessa, e se non ritenga assolutamente indispensabile provvedere urgentemente a sanare tale comportamento omissivo. (4-08059)

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'organizzazione mondiale del lavoro, nel corso del Congresso internazionale tenuto ad Amsterdam, ha denunciato che almeno duecentocinquanta milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare;

di essi, circa centoventi milioni sono trattati da schiavi e vengono « usati » soprattutto a scopo sessuale;

in Asia, in Africa ed in America Latina lo sfruttamento dei minori tocca punte percentuali vertiginose —:

cosa stia facendo il Governo italiano per collegarsi agli altri governi, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'orrendo commercio di bambini i cui terminali si trovano, come rilevano gli esperti, in Occidente. (4-08060)

MALGIERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il signor Orazio Ricciardiello, nato a Montecorvino Rovella (Salerno) l'11 settembre 1939 ed ivi residente, a seguito di un grave incidente sul lavoro nella primavera del 1961 riportò lo schiacciamento di due vertebre;

da circa sei mesi, essendo intervenuti altri disturbi connessi alla sua condizione,

il signor Ricciardiello è ricoverato presso il Centro paraplegico (Cpo) di Ostia Lido (Roma) in attesa di intervento;

il paziente a causa della sua infermità è impossibilitato a qualsiasi movimento;

viene calcolato che la sua degenza costerebbe alla struttura ospedaliera circa ottocentomila lire il giorno —;

quale sia il motivo di questa lunghissima degenza, insopportabile umanamente, ma anche in aperta contraddizione con ogni criterio di economicità;

se non ritenga di dover intervenire per accelerare la fine di una snervante attesa, indegna di una società che pur si definisce civile. (4-08061)

MALGIERI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sia lecito che l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, che beneficia di finanziamenti pubblici (nella tabella prodotta fino al 1996 ha ottenuto dallo Stato 340 milioni annui), spenda parte dei fondi per pubblicizzare le sue attività culturali, oltre che su quotidiani indipendenti, su giornali politici inequivocabilmente orientati a sinistra;

se, per una questione di elementare buon gusto, non ritenga dovrebbe astenersi dal dichiarare in tal modo le sue preferenze politiche;

se non debba esistere anche per le istituzioni culturali il vincolo della *par condicio*. (4-08062)

MALGIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Get spa, concessionaria per la riscossione dei tributi della regione Calabria e della provincia di Salerno, non corrisponde gli stipendi ai dipendenti da circa due mesi;

nonostante la suddetta società sia inadempiente degli obblighi della conces-

sione, il ministero ha accettato la richiesta di recesso, invece di predisporre la decadenza come previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 —;

se sia vero che il commissariamento verrà affidato alla Cariplo, la quale possiede il quaranta per cento del capitale sociale della Get;

se non ritenga il comportamento del ministero lesivo degli interessi pubblici ed agevolativo nei confronti di una concessionaria inadempiente;

quali provvedimenti intenda adottare a tutela degli interessi dei circa milletrecento dipendenti senza stipendio;

se non ritenga infine gravemente lesivo delle legittime aspettative dei lavoratori l'atteggiamento del dicastero delle finanze. (4-08063)

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero.* — Per sapere — premesso che:

le tribù degli Yanomami, che popolano alcune zone del Brasile e che fino ad oggi hanno contribuito a conservare le grandi foreste della Amazzonia, si stanno estinguendo a causa di malattie epidemiche;

il governo brasiliano sembra chiudere gli occhi di fronte al preoccupante fenomeno;

intanto, grosse speculazioni economiche internazionali si stanno abbattendo sulla Amazzonia, « polmone » vitale di tutto il pianeta;

l'organizzazione *Survival International*, che difende il diritto all'esistenza dei popoli tribali, ha lanciato l'allarme per impedire che trecentoquarantaquattro delle cinquecentoquarantaquattro aree abitate dagli Indios vengano distrutte;

la disperazione ha finora indotto migliaia di indigeni a togliersi la vita —:

se non ritenga di farsi promotore presso il presidente brasiliano Henrique Cardoso, che poche settimane fa è stato in visita ufficiale in Italia, delle preoccupazioni del nostro Paese per l'esplosiva, devastante ed inumana condizione degli indigeni dell'Amazzonia;

se non ritenga di attivare tutti i canali disponibili per sensibilizzare la comunità internazionale su questo problema;

se non ritenga di investire l'Onu della questione;

se non ritenga di convocare in Italia una conferenza almeno europea sul dramma degli Yanomami e sulla possibile estinzione della foresta amazzonica, da cui dipende in qualche misura il destino dell'umanità e davanti alla quale i governi di tutto il mondo continuano a chiudere gli occhi, rendendosi così oggettivamente complici degli speculatori che vedono nella immensa regione tropicale brasiliana una gigantesca fonte di guadagno facile.

(4-08064)

GRAMAZIO, PEZZOLI, PORCU, CONTI, CARLESÌ, NUCCIO CARRARA, GIOVANNI PACE, ALBONI, MIGLIORI, SELVA e MANCUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dai dati riportati nella relazione al Parlamento della Corte dei conti per gli anni 1994 e 1995, datata 20 dicembre 1996, emerge una grave sperequazione fra i contributi erogati dall'Unire ai delegati alla gestione delle scommesse ippiche;

i dati riportati a pagina 43 della suddetta relazione evidenziano che le società di corse hanno percepito per gli anni 1994 e 1995 rispettivamente il 156 per cento e 152,43 per cento sull'incassato delle scommesse, diversamente dagli altri delegati che variano da un minimo del 19 per cento ad un massimo del 76,94 per cento;

ciò evidenzia il fatto che l'Unire ha sottoscritto con le società di corse una convenzione in perdita —:

quali siano le ragioni che hanno indotto i responsabili dell'Unire a sottoscrivere con le società di corse una convenzione con evidenti condizioni che producono perdite all'Unire;

se siano state o si intenda accertare le responsabilità dei fatti riportati al precedente punto, e quali provvedimenti sono o saranno presi per evitare il perdurare di tali accordi fallimentari;

se il Ministro delle finanze sull'argomento abbia provveduto o provvederà a svolgere una indagine sui fatti e sugli atti descritti in premessa. (4-08065)

GALDELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'area demaniale ex forte Perrotti di Ancona risulta attualmente inutilizzata e abbandonata, essendo stato a suo tempo reciso il rapporto concessionario ivi esistente —:

se si intenda procedere ad una nuova concessione;

se si intenda procedere all'alienazione del bene mediante asta pubblica sulla base della stima Ute;

per quale ragione, nonostante l'indubbio danno provocato dall'abbandono del sito, non si sia giunti ad una decisione in merito. (4-08066)

BIELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che :

in Emilia-Romagna si evidenziano fenomeni di disservizio nelle poste, che trovano ragione nel fatto che l'organico è sottodimensionato di circa millecinquecento unità;

i milletrecento contratti di formazione non si sono trasformati in assunzioni stabili;

molti uffici non risultano funzionali, in quanto non collegati telematicamente tra loro e fuori norma rispetto alle leggi vigenti —:

quali provvedimenti intenda portare avanti per intervenire in una situazione in cui gravi si dimostrano le disfunzioni dell'ente poste nella regione Emilia-Romagna. (4-08067)

BIELLI e VIGNALI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

numerose sono le proteste che in Emilia-Romagna si levano contro i tagli enunciati di oltre centotto treni locali nella regione;

prese di posizione significative sono state assunte anche dagli enti locali;

la pianta organica delle ferrovie dello Stato per l'Emilia-Romagna prevede un numero di addetti di oltre un migliaio in più rispetto al numero dei lavoratori in servizio;

la manutenzione viene effettuata in misura quasi irrisoria;

nelle officine riparazione si fa lo straordinario —:

quali siano gli intendimenti del Governo rispetto a questa situazione;

come si intenda evitare che siano soppressi i treni locali, che vengono utilizzati soprattutto da categorie tra le più bisognose, quali quella dei pendolari;

cosa intenda fare per una gestione del servizio capace di utilizzare correttamente il personale garantendo qualità e sicurezza;

come intenda avviare una politica del trasporto ferroviario capace di acquisire ulteriori merci e passeggeri. (4-08068)

DANIELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 novembre 1995 fu presentata dal senatore Ronchi una interrogazione (n. 4-07028) avente come oggetto la discarica di rifiuti solidi urbani di Cerro Maggiore;

in tale interrogazione si sottolineava con forza la necessità della chiusura di tale discarica in quanto insisteva su un terreno attraversato da una falda acquifera;

a soli 35 metri dalla discarica sorge un centro commerciale di tali dimensioni che, se aperto al pubblico, porterebbe centinaia di migliaia di persone a contatto con l'ambiente interessato dalla discarica medesima;

gli effetti negativi prodotti da una mancata o parziale bonifica non solo potrebbero protrarsi per molti anni, ma potrebbero provocare altresì fuoriuscita di biogas nel sottosuolo del centro commerciale;

purtroppo, il recupero ambientale della discarica non è avvenuto, o meglio non si è potuto definire per la prima vasca, mentre per la seconda vi sono evidenti rischi che diventi una immensa cava di detriti;

si sono verificate crepe nelle scarpate di contenimento, tali da far temere un cedimento delle stesse con effetti facilmente immaginabili, come riportato da una recente ispezione della Ussl n. 34;

i 18 mila metri cubi di metano giornalmente prodotti vengono estratti e bruciati in « torcia », con dispersione nell'aria dei fiumi;

il biogas non è stato captato e così si suppone che lo stesso trovi una sua via di uscita in corrispondenza del muro all'interno della cella del segmento 5;

l'impianto di smaltimento di Cerro, come d'altronde tutti gli impianti di tale genere, compromettono in modo irrimediabile l'ambiente in cui sono inseriti e,

con ogni probabilità, esso può interferire con la scarsa acqua di superficie della zona (nel caso specifico il torrente Bozzente e il fiume Olona);

a causa di diverse rotture nei teloni di contenimento il « percolato » si sta diffondendo, con il suo carico di tossicità, nel terreno sottostante e laterale alla discarica;

l'Usl locale n. 34 della regione Lombardia non ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria relativa all'apertura del centro commerciale Auchan di Rescaldina, sito a pochi metri dalla discarica, per non aver ricevuto la documentazione sull'effettivo stato conservativo e sulla staticità del muro di contenimento della discarica medesima e la relazione « tecnica » sui lavori di bonifica —:

quali provvedimenti le autorità interrogate intendano prendere: 1) per evitare i pericoli conseguenti all'eventuale apertura del centro commerciale Auchan, 2) per disporre la bonifica definitiva di tutta l'area interessata alla discarica di Cerro;

se intendano nominare una commissione interministeriale di indagine e di controllo al fine di dare risposte alle popolazioni residenti sul territorio e per salvaguardare la loro salute e la loro incolumità. (4-08069)

GIORGIO PASETTO, DELBONO, MOLINARI, BOCCIA, CASINELLI e FIORONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

allo scadere della data ultima utile per l'acquisto delle marche da bollo da apporre sulle patenti di guida, esse risultavano in molti casi irreperibili;

in conseguenza di ciò, il ministero delle finanze ha emesso una circolare in cui invita l'autorità competente a tenere conto di queste difficoltà in sede di accertamento e di controllo, qualora alcuni automobilisti venissero trovati sprovvisti della suddetta marca entro i sette giorni successivi alla scadenza;

da informazioni raccolte risulta che tale disagio va fatto risalire alla ragione per cui i tabaccaisti stessi spesso non si approvvigionano di fogli di marche da bollo (per un importo di un milione trecentomila lire l'uno);

tale comportamento va addebitato all'impossibilità per i tabaccaisti stessi di ottenere il rimborso per le marche invendute (e da essi pagate in anticipo) prima di due anni dalla data dell'acquisto, con evidente disagio economico —:

se sia informato della situazione e quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di evitare il perpetuarsi di uno stato di cose che crea disagi ai cittadini e determina una situazione iniqua per i tabaccaisti. (4-08070)

RUZZANTE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in una recente visita parlamentare svolta dall'interrogante presso il nuovo carcere penale « Due Palazzi » di Padova, alcuni detenuti hanno posto il problema della vendita dei prodotti effettuati nello spaccio all'interno del carcere;

due sono gli elementi che l'interrogante desidera approfondire: il primo è che nel corso della visita gli è stata mostrata e personalmente consegnata una scatoletta di tonno « Mareblu », codice 40070, destinata alla vendita per la ristorazione collettiva in confezioni da novantasei pezzi, e venduta invece singolarmente ai detenuti; in secondo luogo, per ciò che attiene ai prodotti deperibili, non si aveva l'indicazione del peso, della denominazione del prodotto, del prezzo al chilogrammo del prezzo individuale, della data di imballaggio e di scadenza, nonché si rilevava la mancanza di etichettatura e di sigillatura del prodotto secondo la normativa attualmente in vigore;

questa situazione è ulteriormente aggravata dato il regime di « monopolio di

fatto » esistente all'interno di una struttura carceraria —:

se ritenga che la procedura adottata nel nuovo carcere penale « Due Palazzi » di Padova sia corretta sotto il profilo del controllo dei prezzi, della vendita dei prodotti, e del controllo delle merci sottoposte alla vendita;

se e come intenda intervenire per garantire il ritorno ad una situazione di normalità e di regolarità all'interno dell'istituto. (4-08071)

STRAMBI e GALDELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con la soppressione, per effetto di specifiche disposizioni di legge, degli enti mutualistici e di alcuni enti parastatali, parte dei dipendenti di tali enti, trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici, hanno optato (ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli articoli 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria e per la conservazione dei fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti di provenienza, confluiti in una apposita gestione speciale ad esaurimento, istituita presso l'Inps ex articolo 75, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

i dipendenti suindicati hanno continuato a versare mensilmente, mediante ritenute sullo stipendio, i relativi contributi alla suddetta gestione speciale Inps, beneficiando delle dovute prestazioni secondo i regolamenti consolidati dei rispettivi fondi integrativi;

dal 1° gennaio 1995, l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha assoggettato a contribuzione l'indennità integrativa speciale, aumentando in tal modo i contributi a carico degli iscritti ai fondi, ha azzerato per la quasi totalità dei di-

pendenti il trattamento pensionistico integrativo, risultando la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria superiore al trattamento complessivo erogato dai fondi, calcolato solo sulle voci retributive fisse con esclusione del salario accessorio;

sulla base dell'articolo 39 del contratto collettivo nazionale del lavoro degli enti pubblici non economici e in conformità alle linee guida impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con direttiva n. 40451 del 30 marzo 1996, i consigli di amministrazione degli enti compresi nel comparto del parastato (Inps, Inpdap, Inail e altri) hanno provveduto a modificare, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997, con delibere pressoché identiche, i regolamenti dei rispettivi fondi integrativi, introducendo un « minimo garantito » e ripristinando di conseguenza quella funzione integrativa che, a causa della citata legge finanziaria, detti fondi avevano rischiato di perdere interamente;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 1° luglio 1996, ha integrato la propria precedente direttiva del 30 marzo 1996, specificando che i dipendenti degli ex enti mutualistici e parastatali iscritti ai fondi, a seguito dell'opzione ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, non essendo destinatari della norma contrattuale che è fondamento dell'intero processo di revisione, restano esclusi dalla suindicata disciplina transitoria —:

quali siano i motivi che hanno portato all'instaurarsi dell'attuale situazione, che oggettivamente comporta una grave discriminazione e una ingiustificata lesione dei diritti di circa 4000 dipendenti degli enti mutualistici e parastatali soppressi (optanti per l'ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979), per i quali non è applicabile la rideterminazione introdotta con la citata direttiva ministeriale del 30 marzo 1996 e i quali, al momento, devono solo sostenere un aumento dei contributi previdenziali a proprio carico senza conseguire nessun

concreto beneficio per quanto riguarda l'integrazione pensionistica;

se non ritenga necessario ed urgente predisporre per motivi di equità un provvedimento legislativo specifico, d'intesa con il Ministro del tesoro per le implicazioni finanziarie, al fine di equiparare ai trattamenti pensionistici integrativi definiti per il personale Inps, Inail e Inpdap i trattamenti integrativi erogati dai fondi di previdenza degli enti mutualistici e parastatali soppressi, presentemente amministrati dalla gestione speciale ad esaurimento istituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(4-08072)

SCALIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Cartiera di Arbatax (Nuoro) è stata, per anni, una delle più importanti aziende nazionali del settore ed ha rappresentato nella realtà socio-economica e territoriale della Sardegna centrale (una delle aree più depresse della regione), nella quale essa è inserita, l'unica realtà industriale di livello, attorno alla quale si è creato un indotto che ha sostenuto numerose attività dei settori commerciale e terziario;

nel mese di luglio 1995 il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato sottoscriveva una intesa per l'assegnazione dello stabilimento cartario di Arbatax con il gruppo Grauso-L'Unione Sarda, nella quale era previsto un contratto d'affitto di azienda che, in coerenza con le autorizzazioni ministeriali, si fondava su un programma graduale di riavviamento, finalizzato alla piena ripresa dell'attività produttiva della nuova Cartiera di Arbatax;

la soluzione legata alla riattivazione della nuova Cartiera assunse una incidenza di rilevanza nazionale, anche perché la configurazione produttiva del comparto (che si è ulteriormente rafforzata dopo la chiusura dello stabilimento di Arbatax) denunciava una forte concentrazione mono-

polistica della proprietà. La situazione non consentiva né di risolvere le richieste della domanda interna (poiché il mercato italiano forniva solo il venticinque per cento del fabbisogno nazionale di carta da quotidiano), né di governare il ciclo economico controllando le continue oscillazioni dei prezzi in quanto il costo della carta, a causa dei forti rincari della cellulosa e del riciclato, stava registrando aumenti vertiginosi;

per un periodo di tempo, risultati positivi, la nuova Cartiera di Arbatax è stata gestita dalla società Arbatax 2000;

recenti notizie di stampa riportano che la giunta regionale della Sardegna sia intervenuta per facilitare l'acquisto della Cartiera di Arbatax da parte della società Arbatax 2000;

sembra che sarebbe pronta anche una bozza di accordo di programma per favorire la realizzazione di un « polo cartario-forestale » attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno della cosiddetta « forestazione produttiva » privata e con l'orientamento dell'attività dell'azienda foreste demaniali della regione alla produzione di materiale legnoso da destinare alla cartiera di Arbatax;

tutte le maggiori iniziative, pubbliche e private, nel settore della cosiddetta « forestazione produttiva », non hanno dato risultati pari alle aspettative tanto sul piano occupazionale quanto su quello della produzione di materiale legnoso da destinare a cartiere;

se sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa, se esista una bozza di « accordo di programma per la realizzazione del polo cartario forestale » elaborata dalla giunta regionale della Sardegna, se tale ipotesi di accordo sia riferita al gruppo che attualmente gestisce gli impianti di Arbatax e quali siano le sue valutazioni;

se non ritenga di dover avviare un'indagine di controllo e di accertamento nel settore della produzione della carta in Italia, sia relativamente ai processi di concentrazione e alle strategie industriali

adottate, sia per quel che riguarda la tutela della concorrenza, la disciplina dei comportamenti di impresa e il controllo dei prezzi;

se siano state adottate, nell'espletamento della gara, tutte le misure atte ad uno svolgimento regolare della stessa;

quale sia l'onere ipotizzato a carico della regione Sardegna o comunque di enti pubblici e quale sia la dimensione temporale dell'intervento;

in base a quali elementi conoscitivi e di verifica sia stata formulata l'ipotesi di accordo per il settore forestale;

se sia a conoscenza dei dati relativi alle superfici interessate in passato da interventi di « forestazione produttiva », quale sia stato l'ammontare del finanziamento pubblico e quanta manodopera sia stata occupata;

se sia a conoscenza dei dati relativi alla massa legnosa disponibile presso operatori pubblici e privati e gli elementi tecnico-economici che ne indichino la convenienza o meno del conferimento in cartiera;

in base a quali considerazioni l'attività del settore forestale pubblico, e segnatamente quella dell'azienda foreste demaniali, debbano essere indirizzate verso la produzione di massa legnosa per la cartiera di Arbatax, tanto più per sostenere una iniziativa industriale privata;

se siano state valutate soluzioni alternative per incentivare la produzione di cellulosa. (4-08073)

MORONI, JERVOLINO RUSSO, MASSELLI, BOATO, NOVELLI, OLIVIERI, CORSINI, CACCAVARI, BIELLI, VIGNALI, BUFFO, VALPIANA, MAURA COSSUTTA, SAIA, PETRINI, BANDOLI, LUMIA, LUCÀ, GRIGNAFFINI, BRACCO, FIORONI, DI BISCEGLIE, DE CESARIS, PISCITELLO, DANIELI, MANTOVANI, PISTONE, PISAPIA, VENDOLA, STRAMBI, ORTOLANO, MELONI, MICHELANGELI, BRUNETTI,

BONATO e GALLETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite afferma il diritto di ogni individuo a possedere, conservare e mutare la cittadinanza; in particolare, l'articolo 34 della convenzione di Ginevra, sottoscritta dall'Italia, obbliga ogni paese contraente a « facilitare la naturalizzazione dei rifugiati »;

in effetti la certezza dell'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza dei requisiti di legge, appare lo sbocco naturale di un « percorso di cittadinanza », inteso come socializzazione nel nuovo Paese, sia nel caso dell'immigrante di lungo periodo, del quale devono comunque essere salvaguardati i legami con il Paese di origine attraverso la « doppia cittadinanza », sia, a maggior ragione, nel caso del rifugiato o del profugo, i cui legami con il Paese di origine sono stati tagliati con violenza e spesso per sempre;

con lettera indirizzata al Presidente della Repubblica il 15 novembre 1996, l'associazione culturale Italia-Kurdistan di Bologna, riprendendo segnalazioni provenienti da Firenze e da altre città, denunciava l'elevato numero di dinieghi opposti dalle prefetture alle istanze di naturalizzazione di rifugiati politici riconosciuti in Italia da un congruo numero di anni, in particolare provenienti dalle varie parti del territorio kurdo;

le motivazioni dei dinieghi fanno riferimento a criteri altamente discrezionali, quali l'insufficienza del reddito, l'insussistenza di un pubblico interesse o viceversa la tutela dell'interesse pubblico, non surrogati da elementi di fatto, così contraddicendo sia il dettato della legge n. 241 del 1990 sulla dettagliata motivazione di ogni provvedimento adottato dall'autorità pubblica, sia il parere n. 1970 del 1989 del Consiglio di Stato, che vincola la discrezionalità in materia di naturalizzazione alla coerenza con i principi del nostro ordinamento relativi alla salvaguardia della persona e delle esigenze collettive;

la necessità di « congrua motivazione » è stata ribadita nell'ultimo triennio dai Tar della Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Abruzzo e Lazio, che hanno annullato provvedimenti di diniego della cittadinanza in quanto « motivati in forma apodittica »;

per i rifugiati politici, privi in quanto tali di retroterra sociale e privi in Italia, nella loro grande maggioranza, di assistenza pubblica, risulta ancora più difficile rispetto ad altri cittadini stranieri l'acquisizione di un adeguato reddito e *status* sociale per sé e per le famiglie che spesso li hanno seguiti o raggiunti all'estero;

il diniego della cittadinanza aggrava tale disagio, sancendo fra l'altro l'esclusione dai concorsi e dagli uffici pubblici per persone spesso dotate ormai di titoli di studio e per retroterra culturale in Italia, e contraddice quindi proprio l'interesse pubblico invocato come seconda motivazione dei dinieghi, essendo primario interesse pubblico il pieno inserimento sociale di persone alle quali il nostro Paese ha dato permanente asilo;

la « tutela dell'interesse pubblico » dovrebbe intendersi comunque garantita dall'assenza di condanne per gravi reati e di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, che sono condizione per l'ottenimento e la conservazione del diritto di asilo, e non può e non deve coprire considerazioni di opportunità di politica estera che non possono in alcun caso anteporsi alla dignità e al diritto della persona;

nella maggior parte dei Paesi di asilo non solo non si ostacola, ma si incentiva la parificazione dei rifugiati politici ai cittadini nell'accesso a servizi e impieghi pubblici, la loro socializzazione e naturalizzazione;

negare la cittadinanza a giovani (di provenienza kurda, palestinese, latinoamericana eccetera) presenti in Italia spesso dagli anni 1970 e 1980 e che hanno completato in Italia i loro studi universitari, equivale infine a privare il Paese di pre-

ziose risorse intellettuali e lavorative ed a sperperare un importante investimento formativo —:

se non ritenga, in attesa di una revisione complessiva delle norme sull'asilo e sulla cittadinanza:

a) di intervenire presso il servizio cittadinanza del ministero dell'interno e presso le prefetture per rimuovere una interpretazione burocratica e restrittiva dei requisiti per la cittadinanza e affermare il primario interesse pubblico alla piena integrazione sociale degli aspiranti nuovi cittadini, in particolare se rifugiati, salvo motivate e gravi ragioni di ordine penale o concernenti la sicurezza della Repubblica (articolo 6 legge n. 81 del 1992);

b) di consentire il riesame delle istanze di naturalizzazione già rigettate con generiche motivazioni di insufficienza di reddito o di interesse pubblico, su istanza degli interessati, eventualmente accompagnata da segnalazioni o attestazioni di enti locali, servizi sociali, istituzioni culturali od universitarie;

c) di derogare alla circolare del ministero dell'interno che condiziona l'attribuzione della cittadinanza alla preventiva rinuncia alla cittadinanza di origine, rinuncia non prevista dalla legge vigente e che, toccando la sfera più intima degli affetti e delle identità culturali, va lasciata alla discrezione degli interessati;

d) di ammettere comunque, in attesa di una nuova legislazione organica, i rifugiati riconosciuti di nazionalità straniera ai concorsi ed agli impieghi pubblici non riservati per legge ai cittadini italiani in condizioni di parità con questi ultimi.

(4-08074)

GIOVANARDI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il Governo italiano ha sempre sottovalutato l'importanza di possedere una

flotta pubblica, a differenza delle altre nazioni europee (come ad esempio la Grecia);

il processo di privatizzazione, se deve essere tale, deve avere come obiettivo imprescindibile quello della massima occupazione, ricorrendo eventualmente ad ammortizzatori sociali, quali i prepensionamenti, attingendo dalla legge di riordino dei porti. Eventualmente, se si ritiene improrogabile la riduzione del costo delle convenzioni in atto tra lo Stato e le società pubbliche, si mettano queste nelle condizioni di operare in libera attività, dotandole degli opportuni mezzi;

l'eventuale potenziamento della Tirrenia non deve significare il ridimensionamento della Adriatica Spa di Venezia che, per costituzione e storia, svolge un servizio notevolmente diverso da quello della Tirrenia; infatti l'Adriatica di navigazione spa di Venezia da più di sessanta anni opera nel servizio traghetti, svolgendo ora il cabotaggio internazionale con Grecia, Albania, Croazia ed alto Adriatico (e tra poco con il Montenegro sulla tratta Bari-Bar), il cabotaggio merci passeggeri nella tratta Venezia-Catania-Venezia, Ravenna-Catania-Venezia, e i servizi dovuti nei collegamenti con le isole Tremiti;

la società ha una flotta di quindici navi di proprietà e una nave noleggiata; di esse quattordici sono state costruite negli anni 1989, 1992, 1993 completamente automatizzate e rispondenti ai più alti standard della sicurezza. La società Adriatica è stata la prima società del gruppo Finmare ad ottenere la prestigiosa certificazione Sms (Safety Management Sistem) prevista dal regolamento internazionale Imo;

la società Adriatica è l'ultima grande società ad avere sede nella città di Venezia, dopo il trasferimento delle Assicurazioni generali nel Trevigiano. Dà lavoro ad almeno diecimila aziende italiane, soprattutto meccaniche e cantieristiche, distribuite su tutto il territorio nazionale e agli indotti economici di tutte le città dei porti adriatici toccati dalle proprie navi e soprattutto Venezia, dopo la cantieristica è in

profonda crisi, tanto da aver visto chiudere due importanti cantieri negli ultimi cinque anni;

quali provvedimenti intenda adottare affinché l'Adriatica di Navigazione spa continui ad operare con autonomia gestionale ed amministrativa anche in un nuovo comparto del cabotaggio, con Tirrenia capocordata e la Adriatica e le società regionali marittime come società partecipate. (4-08075)

BACCINI. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere se nel recente rinnovo dei vertici (con la nomina dell'ingegner Cimoli alla carica di amministratore delegato) siano stati o meno confermati nell'incarico i sindaci: dottor Mario Vincenti; professor Serafino Gatti e professor Santo Rosace;

in caso di conferma nell'incarico, se a giudizio del Governo i predetti abbiano proficuamente operato nella attività di vigilanza sulla gestione Necci;

nel caso in cui i predetti non avessero eventualmente riscontrato anomalie e irregolarità di gestione (Cit, Efeso, eccetera) se risulti che saranno chiamati a rispondere agli azionisti del loro operato e se i Ministri si assumeranno la responsabilità della loro conferma nell'incarico;

quali siano le ragioni — ove esistenti — che frenino o impediscano il rinnovo del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato spa e la nomina di un nuovo presidente, al fine di determinare la cessazione della gestione unica ovvero del commissariamento delle Ferrovie dello Stato spa, tenuto conto dei compiti e delle deleghe di gestione ordinaria e straordinaria attribuiti al nuovo amministratore delegato ingegner G. Carlo Cimoli. (4-08076)

BACCINI. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se sia vero che l'amministratore delegato del gruppo ferrovie dello Stato, in

gegner Cimoli, abbia dato incarico allo studio legale milanese Trifirò di studiare un meccanismo per espellere dal circuito produttivo un determinato numero di dirigenti delle ferrovie dello Stato senza corrispondere loro quanto dovuto in base alla normativa vigente;

in caso positivo, quale sia l'emolumento corrisposto allo studio Trifirò;

quali siano i motivi di carattere straordinario e/o professionale per cui è stato ritenuto necessario ricorrere al predetto studio;

perché non sia stata utilizzata la funzione legale delle ferrovie dello Stato, istituzionalmente competente in materia e alla cui guida è stata recentemente preposta l'avvocato Fantola. (4-08077)

DUCA, GALDELLI e GIACCO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 novembre 1996 gli interroganti hanno presentato un atto di sindacato ispettivo riguardante la costruzione di un cavalcaferrovia in località Pantiere di Castelbellino (Ancona) lungo la linea ferroviaria Ancona-Roma;

il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona ha prodotto la richiesta di archiviazione il 2 dicembre 1996, peraltro già inviata al ministero dal consigliere comunale di Castelbellino Francesco Magnanelli, in relazione a parte dei reati ipotizzati nella vicenda della costruzione del citato cavalcaferrovia;

nella suindicata richiesta si conferma che i lavori per la realizzazione del cavalcaferrovia sono iniziati senza autorizzazione paesistica;

in data 8 giugno 1994, il commissario prefettizio di Ancona, con delibera n. 740, ha rilasciato l'autorizzazione ambientale per l'opera, visto il parere favorevole del dirigente dell'ufficio urbanistica della provincia di Ancona;

il dirigente dell'ufficio urbanistica della provincia di Ancona, interrogato dal pubblico ministero del tribunale di Ancona, ha dichiarato: « il parere è stato redatto su minuta di altro funzionario, che nell'indicare la causa di esenzione del cavalcaferrovia dalle prescrizioni di base del P.P.A.R. ha erroneamente indicato l'articolo 60 punto 3/a in luogo dell'articolo 60 punto 3/c che esclude (dalle prescrizioni di base e non dalla necessità di autorizzazione paesistica) le opere pubbliche previa verifica della compatibilità ambientale ad opera dei comuni, e il comune di Castelbellino aveva approvato l'opera con delibera consiliare »;

il Tar Marche, con sentenza n. 386/96 del 28 settembre 1996, ha assunto come elemento probante determinante la delibera del commissario prefettizio della provincia di Ancona n. 740 dell'8 giugno 1994 per accogliere il ricorso del ricorrente (Comavi) contro il decreto di annullamento della delibera n. 740 dell'8 giugno 1994, emesso del ministero dei beni culturali e ambientali in data 16 novembre 1995;

il sindaco del comune di Castelbellino nella discussione della delibera di consiglio comunale n. 56 del 29 giugno 1993 afferma: « non c'entra il problema dei pareri tecnici, o di responsabilità tecnica, perché la deliberazione responsabilità tecnica è intesa nel senso di responsabilità di chi forma gli atti non dei tecnici. Qui si confonde tra tecnici e responsabilità tecnica di chi forma gli atti amministrativi »;

il segretario del comune di Castelbellino, nella stessa delibera di consiglio comunale afferma: « nella fattispecie non si parlava che ci voleva un parere tecnico sulla sostanza dell'atto che si andava ad approvare, cioè sul manufatto che si andava ad approvare »;

il Tar Marche, al punto 3 delle motivazioni della sentenza n. 386 del 1996 afferma che « il provvedimento ministeriale impugnato... si configura quale annullamento d'ufficio, come tale soggetto all'obbligo di esplicita, adeguata e coerente

motivazione, considerato lo stato di avanzata costruzione delle opere in questione »;

risulta agli interroganti che detta affermazione non corrisponde a verità, in quanto solo in questi giorni, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1997, il Comavi ha ripreso i lavori dell'opera, predisponendo il getto dei basamenti di fondazione;

risulta pertanto che il Tar Marche ha deciso sul merito del ricorso senza necessari approfondimenti, e in particolare senza aver accertato la sussistenza dello « stato di avanzata costruzione delle opere in questione », senza aver verificato quanto è stato dichiarato dal responsabile all'urbanistica della provincia di Ancona, e senza tenere conto che la verifica di compatibilità ambientale era stata omessa come risulta dalla delibera n. 56/93 del consiglio comunale di Castelbellino —:

se intenda effettuare un urgente sopralluogo sul posto;

se intenda esercitare il potere sostitutivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per definire l'annosa vicenda. (4-08078)

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

gli agenti del commissariato di Ivrea (Torino), coordinati dal vicequestore dottor Maurizio Celia, nell'ambito di un programma di costanti azioni che tentano di arginare l'incremento della criminalità in atto in tutto l'Eporediese, fermavano nei giorni scorsi un cittadino di evidente provenienza extracomunitaria, il quale forniva loro false generalità;

questo individuo, deferito all'autorità giudiziaria, era ben noto agli agenti in quanto, già fermato in precedenza per controlli, aveva sempre fornito generalità diverse e sempre risultate false;

il 26 febbraio 1997 il dottor Tiseo, pretore di Ivrea, emetteva sentenza di as-

soluzione nei confronti del suddetto cittadino extracomunitario in quanto, secondo questo magistrato, « il fatto di fornire false generalità non costituisce reato »;

questa sentenza, la cui correttezza giuridica è tutta da verificare, ha ottenuto tre incredibili risultati, e cioè: *a)* vanifica e scoraggia il già difficile lavoro delle forze dell'ordine; *b)* blocca di fatto la possibilità di procedere all'eventuale espulsione di una persona che ha infranto ripetutamente e deliberatamente le leggi del nostro paese; *c)* stabilisce un pericoloso precedente, che di fatto bloccherà completamente la possibilità prevista per legge di procedere ad espulsioni, in quanto incoraggerà la maggior parte dei clandestini a fornire false generalità;

sarebbe dunque necessario, ad avviso dell'interrogante, verificare se, nell'emettere la sentenza in questione, il magistrato responsabile abbia agito nel pieno rispetto della legge, e, soprattutto, non si sia reso responsabile di omissioni nell'esercizio delle sue funzioni di istituto —:

se, qualora ne ravvisasse i presupposti, non intenda attivare i propri poteri ispettivi e disciplinari nei confronti del dottor Tiseo, alla luce della considerazione per cui tale sentenza, oltre a favorire di fatto una situazione di illegalità, ottiene l'immediato risultato di compromettere sia il costante impegno delle forze dell'ordine contro la criminalità, sia di ferire ed offendere i tanti onesti cittadini italiani che rispettano la legge;

se non ritengano necessario assumere le iniziative necessarie per chiarire senza equivoco la natura penale del comportamento di chi declini false generalità (4-08079)

COPERCINI e SANTANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Parma la locale Azienda municipalizzata nettezza urbana (Amnu), per diretta ammissione dell'assessore competente avvocato Rutigliano, tratteneva sistematicamente dalla busta paga dei lavoratori la quota di iscrizione al partito politico Pds, semplificando notevolmente in verità l'incombenza agli stessi lavoratori di recarsi nella più vicina sezione, fare l'eventuale fila, versare quanto richiesto al funzionario, attendere che avvenisse la registrazione e la compilazione della tessera, l'eventuale resto e tornare da dove era venuto; ovviamente l'assessore ha dichiarato che la prassi, ora sospesa per sua delibera, dopo le rimostranze di un consigliere comunale leghista, era possibile per qualsivoglia partito politico, secondo i liberi orientamenti dei lavoratori, ma in pratica avveniva determinando un tesseramento plebiscitario per il Pds (e forse anche per Rifondazione comunista, dice qualcuno);

questa prassi, definita « inopportuna » dallo stesso citato assessore alla stampa, durava da tempo, così come il conseguente condizionamento indotto nei dipendenti dell'azienda o in coloro che cercavano colà lavoro;

al riguardo, l'interrogante ritiene che i comportamenti dell'Amnu di Parma potrebbero configurare fattispecie lesive dei diritti sanciti dalla Costituzione, nonché di quelli alla base dello statuto dell'azienda, e ancora una condotta antisindacale e contro lo statuto dei lavoratori;

sarebbe dunque opportuno chiarire se queste procedure (di prelievo in busta paga delle quote di tesseramento a partiti politici) abbiano violato le norme tecniche di compilazione delle buste stesse ed altre disposizioni finanziarie, nonché quelle che regolamentano il finanziamento pubblico dei partiti -:

se risulti al Governo che la prassi seguita dall'azienda municipalizzata del comune di Parma sia usualmente seguita dagli enti pubblici e privati ai fini del versamento dei contributi associativi per partiti politici o per i sindacati, e se, in particolare, tale condotta sia la prassi normale adottata dalle amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna. (4-08080)

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 26 febbraio 1997, a pagina 7303, seconda colonna, dalla trentottesima alla quarantesima riga deve leggersi: « interrogazione con risposta in Commissione Molinari n. 5-01081 del 16 novembre 1996 in risposta scritta n. 4-07885. » e non: « interrogazione con risposta in Commissione Molinari n. 5-01081 del 16 gennaio 1997 in risposta scritta n. 4-07885. », come stampato.

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — premesso che:

il 13 settembre 1996 partirà la « tre giorni leghista »;

tra gli organizzatori vi sono i leghisti Gipo Farassino, Roberto Rosso e Massimo Scaglione;

durante una riunione svoltasi il 7 settembre scorso, i responsabili dell'organizzazione hanno effettuato una perlustrazione lungo il tratto del fiume Po compreso tra il Castello del Valentino e i Murazzi;

all'altezza di Pian del Re, alle sorgenti del Po, è in progetto la realizzazione di una pista in cemento, per permettere l'atterraggio dell'elicottero con a bordo Bossi;

per realizzare la pista di atterraggio si prevede una gettata di cemento a forma di H di meno cinquanta metri quadrati;

sui prati verdi saranno effettuate le scritte « Padania » in gesso bianco;

se la velleità di Bossi di arrivare trionfalmente sul luogo debba essere assecondata al punto tale da legittimare un simile scempio ambientale, che prevede la realizzazione della pista di atterraggio nel cuore di uno splendido paesaggio naturale;

se detta pista di atterraggio mono-uso sia veramente necessaria, o se piuttosto non vi sia qualche altra soluzione più funzionale, nonché sicuramente più ecologica, per tutelare il patrimonio ambientale evitando, allo stesso tempo, una spesa inutile;

se la realizzazione sia della pista in cemento che delle scritte in gesso nel parco piemontese non inquina e deturpi la zona, determinando un impatto ambientale irre-

versibile ai danni del parco più bello e rigoglioso compreso nell'area del fiume Po;

da chi sarebbe previsto che siano supportati gli oneri economici stabiliti nel progetto della pista;

se siano state richieste e ottenute le dovute autorizzazioni;

quali misure il Governo intenda adottare per tutelare il patrimonio ambientale in questione. (4-03205)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la realizzazione di una pista di atterraggio ricadente nel Parco PIAN DEL RE, sulla base di quanto comunicato dal Commissariato del Governo per la Regione Piemonte si riferisce che nel tratto Cuneese del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, non è stata richiesta dalla Lega Nord, né realizzata alcuna pista in cemento per atterraggio di elicotteri in occasione della manifestazione del 13 settembre 1996.*

Il Sottosegretario di Stato per
l'ambiente: Calzolaio.

ANGELICI. — *Ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha riformato il sistema pensionistico, all'articolo 2, comma 12, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1996, in favore dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per inabilità assoluta (totale e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) l'erogazione della pensione in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo e, comunque, con una anzianità utile ai fini del trattamento di pensione non superiore a quaranta anni; l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'ottanta per cento della base pensionabile;

per l'applicazione operativa di questa particolare normativa in favore di lavora-

tori e lavoratrici pubblici, che loro malgrado — a causa di gravissime condizioni di salute — hanno dovuto abbandonare la propria attività lavorativa, è richiesta l'emanazione di un decreto dei Ministri del tesoro, della funzione pubblica e del lavoro, che a tutt'oggi, purtroppo, non è stato adottato —:

se non ritengano necessario emanare con sollecitudine tale decreto, al fine di consentire a persone particolarmente penalizzate di veder riconosciuto un proprio diritto. (4-04072)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere lo stato di attuazione della disposizione recata all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che si trovino, per infermità non dipendenti da causa di servizio, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed ai quali è attribuita una pensione di inabilità in misura pari a quella che sarebbe spettata loro al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

Al riguardo, premesso che le modalità applicative della succitata legge devono essere definite con decreto dei Ministri del tesoro, della funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, si fa presente che questa Amministrazione, tenendo in debita considerazione l'interesse del personale destinatario della disposizione in esame ed i delicati aspetti connessi alla regolamentazione delle relative posizioni, ha da tempo predisposto lo schema di decreto interministeriale in questione che, dopo l'assenso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato inviato al Consiglio di Stato.

Tale Organo, pur esprimendo parere favorevole, ha formulato alcune osservazioni, le quali, allo stato attuale, sono oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni concertanti, ai fini dell'ulteriore seguito dello schema di decreto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

BATTAGLIA, DE CESARIS, VALPIANA.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99-bis (IV serie speciale) del 29 dicembre 1995 è stato pubblicato il decreto del Ministro di grazia e giustizia che ha indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentosettanta-sette posti nel profilo professionale di « assistente sociale coordinatore », settima qualifica funzionale, nell'amministrazione della giustizia minorile;

per l'espletamento della prova attitudinale i candidati sono stati convocati per il giorno 27 novembre 1996, ore 8.00, presso il Palasport di Roma;

l'articolo 4 (Prove d'esame) del decreto recita testualmente: « (...) La prova attitudinale precede le prove scritte e consiste nella compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale. (...) »;

al momento dell'espletamento della prova ai candidati non è stato somministrato alcun questionario, come previsto dal decreto, ma sono state lette tre tracce per elaborati che non si configurano in alcun modo, nella forma e nel contenuto, come questionari atti ad « accertare il possesso dei requisiti di personalità » —:

per quale motivo la prova attitudinale non si sia svolta con le modalità previste dal bando, ovvero sia mediante la compilazione di un questionario;

se si possa in ogni caso ritenere valida una prova concorsuale che, a seguito delle legittime proteste dei candidati e degli sviluppi che queste hanno avuto, non garantisca più le condizioni per regolare svolgimento della stessa;

se non ritenga che vi siano motivi sufficienti per procedere ad un annullamento della prova svolta ed a una ulteriore convocazione per svolgere il concorso nelle modalità previste del decreto di indizione.

(4-05883)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.

Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale ».

Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: « La prova di attitudine professionale... consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile ».

Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.

Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed inte-

razione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

La complessiva situazione determinata dalle vicende in esame è all'attenzione degli uffici ministeriali che stanno valutandone i profili giuridici e fattuali. In tale generale contesto valutativo si è anche in attesa di conoscere se nei fatti descritti la competente Autorità giudiziaria ravvisi estremi di reato. All'esito, saranno assunte determinazioni sulle sorti del concorso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel 1944 la famiglia Barion si trovava sfollata a Casigno di Carviano, perché la cittadina di Vergato, lungo la « linea gotica », era oggetto di continui bombardamenti;

la sera del 17 luglio 1944 alcuni partigiani della « Stella Rossa » vennero a far « visita » alla famiglia Barion e, sotto la minaccia di pistole e di mitra, pretesero soldi e viveri;

Alfredo Prospero Manfredini, di 64 anni, suocero di Vittorio Barion, fece loro presente che per i soldi sarebbero dovuti ritornare;

i partigiani prelevarono viveri e razziarono tutto ciò che c'era in casa. Se ne andarono, quindi, portando via come ostaggio Vittorio Barion di 36 anni;

Vittorio Barion ritornò a casa all'alba del giorno successivo e questo fece ben sperare i suoi familiari anche perché, non avendo mai fatto niente di male, pensavano di non avere alcunché da temere;

lo stesso giorno Alfredo Prospero Manfredini si recò all'agenzia del Credito Romagnolo di Vergato, dove prelevò i soldi, che consegnò poi ad alcuni suoi contadini affinché li portassero ai partigiani, così come in effetti avvenne;

la sera successiva i partigiani della « Stella Rossa » si ripresentarono e minacciando tutti i presenti (10 persone tra

donne e bambini) con fucili e mitra, portarono via Vittorio Barion ed Alfredo Prospero Manfredini;

Alfredo Prospero Manfredini fu selvaggiamente torturato, gli fecero scavare una buca, lo seppellirono fino al collo, gli strapparono la lingua, gli riempirono la bocca di sterco e poi lo colpirono ripetutamente in testa con una zappa;

Vittorio Barion, intervenuto più volte in difesa del suocero, fu allontanato dalla fossa a calci e pugni e quindi ucciso vigliaccamente con un colpo di pistola alla nuca;

dal referto medico a suo tempo redatto sui corpi di Alfredo Prospero Manfredini e di Vittorio Barion, si evincono la natura e l'entità delle lesioni e delle mutilazioni da essi sofferte e sopra riferite;

soltanto un anno dopo i parenti riuscirono a sapere da un contadino, dietro il compenso di cento lire, il luogo esatto dove era avvenuto « l'eroico » atto partigiano;

i corpi furono ritrovati sepolti in un bosco sul monte Salvaro. Con loro vi era una terza persona, tale Masotti Evandro, di anni 42, che nel referto medico risulta essere stata torturata;

i nomi di Vittorio Barion e di Alfredo Prospero Manfredini furono inseriti tra i caduti di Marzabotto, come risulterebbe anche da alcuni libri, ma poi in seguito eliminati perché la vedova di Vittorio Barion, disperata, fece di tutto per farli togliere;

a Vergato e dintorni tutti sapevano la verità sulla tragedia della famiglia Barion, anche perché la vedova di Vittorio, coraggiosamente (eravamo nel 1945), in ogni occasione manifestava apertamente l'odio e il disprezzo verso i responsabili della morte dei suoi cari;

i carabinieri fecero accertamenti, ma i famigliari di Luigi Barion già allora manifestavano scarsissima fiducia nella giustizia italiana;

recentemente è stato pubblicato il libro « Marzabotto e dintorni 1944 », scritto da don Dario Zanini dopo anni ed anni di ricerche, e tra i tanti casi, vi è anche quello qui segnalato;

sembra che Don Dario Zanini conosca i nomi dei torturatori e degli assassini di Vittorio Barion e di Alfredo Prospero Monfredini —:

quali indagini la magistratura bolognese abbia a suo tempo svolto ed a quali conclusioni essa sia pervenuta al fine anche della individuazione dei responsabili dell'omicidio di Alfredo Prospero Monfredini e di Vittorio Barion. (4-04516)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Procura della Repubblica di Bologna ha rappresentato che sono in corso indagini preliminari volte a chiarire le circostanze del triplice omicidio cui si riferisce l'atto ispettivo. La riapertura delle indagini è stata autorizzata con provvedimento del novembre scorso adottato dal Giudice delle indagini preliminari. L'istruttoria per i fatti in questione si era chiusa nell'anno 1946 con sentenza della Sezione istruttoria della Corte di Appello di Bologna di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei delitti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CAMBURSANO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

informazioni giornalistiche hanno diffuso la notizia secondo cui il Censis ed il ministero di grazia e giustizia ritengono che le sedi di tribunali di minore entità debbano essere accorpati a quella del capoluogo;

nell'elenco allegato allo studio condotto dallo stesso Censis risultano da chiudere i tribunali di Pinerolo e di Ivrea;

la struttura di Pinerolo è stata recentemente ristrutturata, con notevoli investi-

menti da parte dello Stato; pertanto i locali risultano idonei e funzionali alle esigenze del servizio;

le strutture di Pinerolo e di Ivrea funzionano bene ed hanno una giurisdizione che copre in gran parte un territorio montano, i cui cittadini si vedrebbero costretti a spostarsi a Torino tra tanti disagi e costi —:

se non ritenga di rivedere la propria posizione, mantenendo funzionanti i citati tribunali decentrati della provincia di Torino. (4-01815)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del CENSIS; studio del C.S.M.; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche

tutte le esigenze segnalate in riferimento ai tribunali di Pinerolo ed Ivrea.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARDIELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Avigliano (Potenza) esiste una struttura attualmente adibita a casa di rieducazione;

il complesso consta di un campo sportivo regolamentare, una palestra e due palazzine;

i minori ospiti della casa di rieducazione sono stati trasferiti nelle due palazzine, lasciando libera l'originaria costruzione sorta per accogliere l'antico riformatorio;

da oltre due mesi l'intero complesso risulta essere abbandonato —:

a quale uso si intenda orientare la struttura sopra menzionata. (4-05824)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che i servizi penali minorili che avevano sede in Avigliano sono stati trasferiti a Potenza ed è in corso la procedura per la restituzione al Ministero delle Finanze del complesso demaniale che li ospitava. In conseguenza, questo Ministero non è in grado di fornire notizie sulle future possibili destinazioni degli edifici in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARLESÌ e SOSPIRI. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

secondo recenti notizie di stampa presso la stazione ferroviaria di Vasto-Sansalvo sarebbero stati trasferiti diversi vagoni delle Ferrovie dello Stato coibentati con amianto;

tali notizie hanno destato viva preoccupazione nelle popolazioni ivi residenti, considerato che l'amianto è ormai definitivamente riconosciuto come agente cancerogeno —:

se tale notizia sia fondata;

per quali motivi le Ferrovie dello Stato hanno ritenuto di parcheggiare i predetti vagoni dismessi nella stazione ferroviaria di Vasto-Sansalvo;

quali immediati controlli intendano disporre;

quali iniziative ritengano dover assumere al fine di provvedere allo smaltimento dell'amianto in questione nel rispetto della normativa vigente in materia.
(4-01698)

RISPOSTA. — La complessa problematica del materiale rotabile coibentato con amianto è costantemente all'attenzione sia del Governo sia delle Amministrazioni interessate. È stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei Trasporti, Industria, Sanità ed Ambiente, al fine di elaborare uno schema di modifica alla legge 23 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

In tale schema, presentato l'8 ottobre 1996 alla Commissione nazionale amianto, sono contenute disposizioni che riguardano specificatamente i beni mobili immatricolati in Italia adibiti a trasporto pubblico su rotaia o su strada, nonché navi ed aerei coibentati con amianto.

Per quanto riguarda la specifica problematica dei rotabili con amianto, da tempo le F.S. S.p.A. hanno predisposto un dossier dettagliato sull'argomento che è stato inviato alle Commissioni parlamentari competenti.

Nel documento è compresa una tabella riepilogativa di tutti i rotabili interessati alle procedure di sicurezza, dalla quale si evince che il numero complessivo del materiale ammonta a circa 11.000 unità. Nell'ambito di tale cifra i rotabili che devono essere sottoposti ad operazioni di decoibentazione,

da parte delle imprese specializzate, appositamente selezionate, sono, alla data del 31 ottobre 1996, n. 5.492 e sono dislocati in 328 siti della rete ferroviaria.

Gli elenchi dei materiali in questione e dei siti di accantonamento vengono trasmessi alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali e aggiornati sistematicamente ad ogni variazione.

Gli elenchi sono stati inoltre trasmessi al Ministero della sanità fin dal dicembre 1995; allo stesso Ministero la Società Ferrovie dello Stato ha sottoposto le misure di prevenzione da adottare in attesa dell'attuazione del piano di dismissione dei rotabili accantonati. Tali misure sono state ritenute soddisfacenti e sono risultate coerenti con il successivo piano di sicurezza che ha recepito integralmente le prescrizioni nel frattempo emanate dall'unità sanitaria locale 10 di Firenze, che si è specificatamente interessata al problema.

Per individuare le imprese più idonee ad eseguire lavori di decoibentazione è stato istituito un sistema di qualificazione europea ai sensi della direttiva n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993 il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S/43 del 3 marzo 1995.

A tale scopo sono stati stabiliti rigorosi criteri di qualificazione delle imprese che per capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa debbono essere in grado di svolgere oltre alle operazioni di decoibentazione del materiale rotabile accantonato, anche le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento; tali operazioni sono eseguite con piani di lavoro approvati dalle unità sanitarie competenti e sotto la sorveglianza di queste ultime, al fine di garantire la massima sicurezza anche per gli addetti alle lavorazioni.

Il materiale accantonato sarà progressivamente sottoposto alle operazioni di decoibentazione, con priorità singolarmente attribuita in funzione delle condizioni dei rotabili ai fini della valutazione del rischio, sia in vista della successiva rottamazione (nell'ipotesi del materiale più obsoleto), sia per la reimmissione in circolazione.

In attesa della decoibentazione il materiale rotabile in questione è oggetto di un

piano di sicurezza approvato anche dal Ministero dell'ambiente nel gennaio 1995, che si articola in diversi punti:

interventi conservativi consistenti nel condizionamento dei rotabili mediante protezione completa con lamiera di tutti i vani e chiusura per impedirvi l'accesso;

delimitazione delle aree di stoccaggio con l'adozione di misure idonee, a seconda dei casi, e con la segnalazione evidente della loro potenziale pericolosità;

verifica settimanale del mantenimento delle condizioni di sicurezza adottate;

visite tecniche approfondite, con periodicità almeno semestrale;

analisi a campione per verificare il rispetto delle concentrazioni limite delle fibre aerodisperse;

costituzione di nuclei di pronto intervento territoriale convenientemente attrezzati ed istruiti.

Quanto sopra al fine di evitare la dispersione nell'atmosfera di fibre di amianto e per evitare che l'usura delle lamiere e le possibili manomissioni o atti di vandalismo possano mettere in vista la coibentazione in amianto e costituire un potenziale fattore di rischio.

Il completamento delle operazioni in atto per la bonifica e successiva demolizione del materiale accantonato con amianto sarà completato, se il trend produttivo manterrà i livelli previsti, in un triennio.

Per le problematiche specifiche concernenti i rotabili in sosta presso le stazioni di San Salvo e di Vasto-San Salvo della linea Pescara-Teroli, si informa che sono 27 le vetture sospese dall'esercizio alla fine del 1995 e disposte per l'accantonamento dopo verifica e lavori al fini della sicurezza effettuati nella stazione di Ancona.

Nelle stazioni citate risultano accantonate rispettivamente n. 5 e n. 12 vetture coibentate con amianto in attesa dell'invio alla bonifica da effettuarsi presso impianti specializzati dell'industria privata.

Tali veicoli sono stati sigillati contro ogni possibilità di fuoriuscita, anche minima, di fibre di amianto secondo il Piano di sicurezza esposto in precedenza.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 257/1992 è stata data comunicazione dell'accantonamento di tali veicoli alla Regione Abruzzo e alla Azienda U.S.L. n. 13 di Lanciano.

La decisione di trasferire i rotabili nelle sopraindicate stazioni è stata assunta in considerazione della disponibilità di binari e della bassa concentrazione abitativa di quella zona.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

CENTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

Katia Marongiu, come riportato dai giornali del 7 agosto 1996, si è suicidata nel carcere romano di Rebibbia dove era detenuta per reati connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti;

la stessa aveva fatto domanda di essere ammessa al progetto di recupero dalla tossicodipendenza presso la cooperativa Magliana 80;

dall'esame psicologico della stessa appariva evidente la sua condizione di disagio tale da dover richiedere una particolare attenzione, cura e vigilanza, da parte dell'autorità penitenziaria presso cui era detenuta;

ancora una volta la detenzione carceraria appare fortemente inadeguata al recupero di tossicodipendenti, peraltro condannati per reati non gravi —

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

se non ritenga opportuno avviare un'indagine amministrativa per accertare se vi sono state responsabilità da parte dell'autorità penitenziaria e giudiziaria nella gestione della vicenda relativa al suicidio di Katia Marongiu. (4-02938)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. La detenuta Katia Marongiu è deceduta il 6 agosto scorso presso la Casa circondariale di Rebibbia a seguito di suicidio mediante impiccagione.*

Costei aveva fatto ingresso nel detto istituto nel mese di maggio, proveniente dagli arresti domiciliari, a seguito di condanna irrevocabile per il reato di cui all'articolo 73 della legge n. 309 del 1990. La fine dell'esecuzione della pena era prevista per il marzo 1997.

L'Amministrazione penitenziaria ha subito avviato un'indagine sul doloroso episodio. Ne è emerso che la Marongiu, fin dal suo ingresso nella Casa circondariale, era apparsa tranquilla e non aveva dato luogo a problemi particolari. A causa dello stato di tossicodipendenza da eroina, era stata sistemata dapprima nel reparto infermeria e successivamente in un reparto ordinario.

Il diario clinico non evidenziava patologie particolari, ma solo una lieve chiusura di carattere per la quale aveva fruito di regolari colloqui di sostegno. In conseguenza, nulla lasciava presagire l'evento letale. D'altro canto, i soccorsi sono stati prestati tempestivamente.

In conseguenza l'Amministrazione non ha ritenuto ravvisabili — allo stato — comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.

Copia della relazione ispettiva è stata inviata alla Procura della Repubblica di Roma che ha iscritto procedimento contro ignoti in ordine al reato di cui all'articolo 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio). Le indagini al riguardo sono ancora in corso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

COLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

già in precedenti occasioni, si è avuto modo di segnalare, con analogo atto parlamentare, che fra le non ultime cause della preoccupante stasi della giustizia penale a Napoli è da individuarsi il disservizio nelle traduzioni dei detenuti;

i ritardi sono una nota costante che caratterizza tutte le udienze e, particolarmente, quelle dinanzi al tribunale ed alla corte di appello;

più specificamente, nei processi cumulativi, l'inizio dell'udienza, nella norma, segna un ritardo medio costante di tre ore, determinato, oltre che da una approssimativa organizzazione del servizio traduzioni, anche dalla dislocazione dei detenuti in diversi istituti di pena;

di fatto, l'attività giudiziaria è bloccata quasi completamente in ragione della celebrazione quotidiana di processi con detenuti;

tale anomala situazione è stata reiteratamente fatta oggetto di vibrante proteste da parte dei difensori, con invito di trasmettere i verbali di udienza alle autorità competenti, nonché da parte della stessa autorità giudiziaria procedente;

peraltro, manca una opportuna attività di coordinamento, con la quale si solleciti l'amministrazione penitenziaria a disporre, nel corso della celebrazione del processo, l'assegnazione degli imputati detenuti nello stesso istituto di pena;

infine, non si è opportunamente provveduto, attraverso la programmazione dei processi, ad evitare che nello stesso giorno fossero celebrati più processi presso diverse autorità giudiziarie a carico dello stesso o degli stessi imputati detenuti, contribuendo, in tal modo, ad acuire la denunciata situazione di disagio —:

quali iniziative si intendano assumere o provvedimenti adottare per rimuovere le cause di quanto denunciato in premessa ed assicurare, in tal modo, un regolare svolgimento dei processi. (4-01168)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, con la quale si lamentano le difficoltà determinate dai ritardi nella traduzione in udienza degli imputati detenuti, si comunica quanto segue.*

Per fronteggiare le difficoltà lamentate il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha istituito un apposito servizio per

organizzare e coordinare il flusso dei detenuti interessati a presenziare ai maggiori processi contro la criminalità organizzata.

Peraltro, il problema della traduzione dei detenuti presenta così tanti aspetti che ne risulta obiettivamente difficile la soluzione. In proposito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha segnalato che, in una realtà giudiziaria così vasta e complessa come quella partenopea, non è agevole organizzare un servizio che è influenzato da fattori difficilmente ponderabili nella loro interazione come ad esempio, il corso e la durata dell'attività d'udienza ed in camera di consiglio dei collegi giudicanti, il decentramento degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, gli impedimenti a comparire degli imputati, i difetti di citazione, le istanze di rinvio, le carenze del personale addetto alle traduzioni, l'elevato numero degli imputati provenienti da ben quattro istituti penitenziari.

Al fine di attenuare le difficoltà in questione si è chiesto ed ottenuto che la consegna dei detenuti al personale addetto alla traduzione avvenga con circa venti minuti di anticipo. Si confida, inoltre, che un effetto positivo discenda dall'affidamento del servizio traduzioni al Corpo di polizia penitenziaria. Oltre a ciò, la medesima Procura della Repubblica di Napoli ha assicurato di essere impegnata a seguire attentamente l'andamento del delicato servizio in questione anche in vista della adozione di tutte le possibili, utili iniziative volte a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

nella giornata di giovedì 20 giugno 1996 la stazione delle ferrovie dello Stato di Varallo Sesia ha sospeso, apponendovi cartello esplicativo, ogni servizio di biglietteria, di fatto chiudendo il centro ferroviario;

la decisione, assunta dal compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino, avrebbe carattere temporaneo, ma invero, in tutta la popolazione e fra i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni locali prevale la sensazione e la preoccupazione che la chiusura temporanea in realtà preluda alla chiusura definitiva della stazione;

la deprecata eventualità colpirebbe in modo mortale una vallata che sta registrando, negli ultimi mesi, particolari e gravissime riduzioni dei servizi in ogni settore, generando una situazione di isolamento che peraltro, contrasta con la vivacità economica e con la presenza imprenditoriale di una valle che procede, nella sua vita privata quotidiana, con una « tonicità » di segno diametralmente opposto alla « depressione » di tutti gli apparati ed i settori pubblici;

fra l'altro, la chiusura renderebbe letteralmente criminoso l'investimento di oltre venti miliardi effettuato negli anni scorsi per l'ammodernamento della tratta Novara-Varallo —:

se risponda a verità che la decisione assunta dal compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino abbia carattere temporaneo o se, invece, come temuto in Valsesia, tale decisione costituisca il primo passo verso la definitiva chiusura della stazione ferroviaria di Varallo Sesia;

se vi siano le condizioni per assicurare, anche per il futuro, il mantenimento del nodo ferroviario, importante strumento per le prospettive economiche e sociali dell'intera Valsesia. (4-01986)

RISPOSTA. — *La linea Novara-Varallo, insieme ad altre linee dell'ex compartimento F.S. di Torino, è stata oggetto di lavori di riclassificazione funzionale e di automazione mirati al contenimento dei costi di gestione.*

La Società F.S. S.p.A. riferisce che gli investimenti effettuati sulla linea permetteranno, in sicurezza e regolarità, la circolazione dei treni nell'impianto in questione, senza l'intervento di personale con un sistema di esercizio definito « A spola ».

La stazione di Varallo, pur se al centro di un consistente bacino, ha un movimento viaggiatori non dei più elevati ed è prevalentemente a carattere pendolare e da tempo è in atto l'integrazione con vettori stradali.

Di conseguenza le F.S., dovendo procedere ad una gestione delle risorse tendente ad un riequilibrio economico-finanziario, non hanno potuto ulteriormente procrastinare il provvedimento di impresenziamento della stazione.

Tale misura, disposta per motivi commerciali, non potrà arrecare eccessivo disagio all'utenza per l'acquisto dei biglietti, in quanto nella città di Varallo esistono 3 punti vendita a terra, nonché una agenzia di viaggi.

Le F.S. hanno informato del provvedimento l'Assessorato trasporti e comunicazioni della regione Piemonte e il Sindaco di Varallo in data 24 giugno 1996.

Sono in corso iniziative con le Autorità locali al fine di conseguire intese per la gestione dei locali e dei servizi di stazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

DEODATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie recentemente diffuse a livello locale, sarebbe prossima la chiusura dell'ufficio di collocamento di Abbiategrasso, in vista della costituzione di più ampie sezioni circoscrizionali per l'impiego con sede a Magenta e a Rozzano;

un tale provvedimento, se attuato: a) sarebbe in netto contrasto con le esigenze derivanti dalla grave situazione occupazionale esistente nel territorio; b) vanificherebbe fortemente l'impegno espresso a livello locale del quale il risultato più recente è costituito dall'osservatorio del lavoro, cui partecipano quattordici comuni del territorio, le associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e che si propone di operare per un concreto collegamento tra offerta-domanda e formazione mirata; c) sarebbe in controtendenza rispetto allo

sforzato espresso, nel settore della formazione professionale, dal comune di Abbiategrasso, attraverso la scuola serale comunale, i cui corsi sono in atto frequentati da oltre centoquaranta lavoratori studenti —:

se, in ragione di quanto sopra esposto, non ritenga di dover garantire la continuità della sezione circoscrizionale per l'impiego con sede in Abbiategrasso (Mi).
(4-05030)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. On.le si rappresenta, in via preliminare, che è stato predisposto uno studio per la rideterminazione degli ambiti circoscrizionali della provincia di Milano che, attualmente, è all'esame della Commissione Regionale per l'Impiego della Lombardia.*

Premesso ciò si comunica che, al momento, non è stato adottato alcun provvedimento concernente la chiusura della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Abbiategrasso, così come paventato dalla S.V. On.le nella interrogazione parlamentare in oggetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

FILOCAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a causa della grave carenza di personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Locri (Reggio Calabria), gli operatori sono costretti ad estenuanti e continuativi turni notturni senza poter usufruire neanche del diritto alle ferie e il lavoro dei suddetti dipendenti sarà aumentato dalla prossima assunzione del servizio di traduzione;

sebbene gli operatori abbiano più volte richiesto la copertura dell'organico, nessuna risposta hanno avuto dagli organi competenti per cui loro malgrado sono costretti ad iniziare un legittimo sciopero di protesta —:

se ritenga necessario verificare i fatti per procedere con urgenza a dare agli

operatori della casa circondariale di Locri, serenità nel lavoro ed un adeguamento dell'organico del personale alle effettive necessità di servizio. (4-02629)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Presso la Casa circondariale di Locri risultano in servizio 87 operatori del ruolo della Polizia penitenziaria maschile e 9 del ruolo femminile a fronte di un organico previsto, rispettivamente, in 91 e 11 unità.

Indubbiamente la dotazione di personale è sottodimensionata rispetto alle effettive esigenze dell'istituto e ciò determina qualche problema per la gestione del servizio.

Va detto, tuttavia, che il personale in questione si adopera con grande senso di responsabilità per far fronte all'impegnativa situazione. Il Direttore ed il Comandante del reparto, dal canto loro, agiscono con lodevole impegno ed hanno contribuito a creare un clima sereno migliorando le condizioni di vita del personale.

Tutto il personale ha potuto fruire delle ferie estive, tuttavia il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è consapevole che occorre intervenire tempestivamente per adeguare l'organico alle effettive esigenze dell'istituto.

Attualmente il competente Provveditore regionale si prodiga al massimo per fronteggiare la situazione con l'invio in missione di personale, specie nella sezione femminile ove le esigenze operative sono più pressanti. Inoltre, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, compatibilmente con le esigenze degli altri istituti e servizi, provvederà al più presto ad incrementare sia il personale maschile che quello femminile soprattutto in vista dell'assunzione del servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FOLENA, BONITO e OLIVIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

sul quotidiano il Mattino di Padova del 25 settembre 1996, è apparsa la notizia

del suicidio in una cella di isolamento del carcere Due Palazzi del signor Djarmaonn Badaoui —:

quale sia stata l'esatta dinamica dell'accaduto e se vi fossero particolari necessità di custodire il signor Baudoui in isolamento. (4-03721)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il detenuto Djarmaonn Badaoui, ristretto presso la casa circondariale di Padova è deceduto alle ore 11.20 circa del 24 settembre 1996, in seguito a suicidio mediante impiccagione con l'ausilio di una striscia di lenzuolo legata alla finestra della cella.

Sull'evento è stata immediatamente disposta un'indagine amministrativa affidata al locale Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Djarmaonn aveva fatto ingresso nell'istituto il 20 settembre 1996 ed era indagato per il reato di cui all'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, a disposizione della Procura della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova. Sottoposto a visita da parte del sanitario, aveva fruito di un colloquio con lo psicologo che aveva valutato un livello basso di rischio di suicidio.

In data 23 settembre 1996 il detenuto aveva intrapreso lo sciopero della fame per protestare contro una detenzione che riteneva ingiusta. Per tale motivo era stato sistemato in cella singola e sottoposto a controllo sanitario per tre volte al giorno ed a grande sorveglianza. Fruiva inoltre di colloqui di sostegno con lo psicologo.

Il 24 settembre era stato interrogato dal G.I.P. competente che ne aveva convalidato l'arresto. Da tale incontro era uscito molto provato ed il personale che lo riaccompagnava in cella, rendendosi conto della sua agitazione, aveva provveduto ad intensificare la sorveglianza. Purtroppo tali precauzioni non hanno potuto evitare che il detenuto ponesse in atto il suicidio.

Gli accertamenti amministrativi disposti hanno escluso responsabilità di ordine disciplinare o amministrativo a carico degli operatori penitenziari. Si è in attesa di conoscere l'esito delle indagini avviate sull'episodio dall'Autorità giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FOTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia, e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

a termine dell'articolo 4 del decreto-legislativo 28 luglio 1989, n. 273, ai vice pretori onorari e ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire sessantamila;

lo stesso articolo prevede, al comma 3, ogni tre anni la possibilità di adeguamento dell'ammontare della predetta indennità, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro —:

se non ritengano i ministri interrogati utile e doveroso, a sette anni dalla fissazione dell'ammontare dell'indennità prevista per vice pretori e vice procuratori onorari, prevederle l'adeguamento.

(4-01613)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, all'articolo 4, dispone che ai vice pretori onorari spetta un'indennità di L. 60.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio; ai vice procuratori onorari spetta la stessa indennità per ogni udienza per la quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449. Il terzo comma del medesimo articolo prevede che l'ammontare delle predette indennità può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

In attuazione di tale normativa, è stato emanato decreto interministeriale in data 6 novembre 1996 che ha rideterminato l'indennità in questione, elevandola a L. 81.780.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

per lungo tempo è stata lamentata la mancanza di un riconoscimento formale dell'esperienza distrettuale, soprattutto in materia di politica industriale;

tale carenza ha poi trovato parziale risposta nella legge 5 ottobre 1991, n. 317, « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese »;

l'articolo 36 della citata legge prevede l'individuazione dei distretti industriali, ad opera delle regioni, sulla base dei criteri fissati da un apposito decreto ministeriale;

il decreto, indispensabile per l'adempimento del disposto di legge da parte delle regioni, è stato emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1993, supplemento n. 51) con il titolo « Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali »;

si definiscono distretti industriali le aree territoriali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese;

per le aree individuate è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di

progetti innovativi, concernenti più imprese, in base ad un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì la priorità degli interventi —:

quali siano i distretti industriali individuati dalle regioni in base all'articolo 36 della legge n. 317 del 1991;

se e quali siano i distretti industriali individuati esclusivamente sulla carta;

come intenda operare affinché le regioni che non abbiano ancora provveduto diano urgente ed immediata operatività ai suddetti distretti. (4-04698)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto si premette quanto segue:*

la legge 5 ottobre 1991 n. 317 recante « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese » all'articolo 36 ha definito i distretti industriali di piccole imprese, demandando alle Regioni l'individuazione delle aree interessate, previa fissazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato « degli indirizzi e parametri di riferimento »;

il Decreto Ministeriale 21 aprile 1993 ha fissato gli anzidetti indirizzi ed i parametri di riferimento.

Ciò premesso, si fa presente che l'individuazione da parte delle regioni delle aree è stata molto laboriosa e a tutt'oggi alcune regioni non hanno ancora completato l'iter previsto.

La citata legge prevedeva un termine (180 giorni dal 24 ottobre 1991, data di entrata in vigore) entro il quale si sarebbe dovuto terminare l'individuazione di tali aree. Detto termine e però da considerarsi di natura ordinatoria e non perentoria.

Pertanto, le Regioni che non hanno ancora completato l'iter lo possono ancora fare ed è anche possibile che quelle che hanno già individuato i distretti li modifichino sulla base di dati statistici più aggiornati. Il Piemonte, ad esempio, che aveva individuato i distretti nel marzo 1994 li ha

modificati sulla base dei dati del censimento 1991 che non erano disponibili al momento della prima delibera.

Le Regioni che hanno già provveduto alla individuazione dei distretti sono le seguenti:

Regione	Numero distretti
Lombardia	21
Piemonte	25
Friuli-Venezia Giulia	4
Toscana	7
Liguria	1
Marche	9
Abruzzo	4
In totale	67

Altre Regioni hanno concluso gli studi individuando i distretti, ma non hanno ancora formalizzato la scelta.

Alcune Regioni hanno comunicato che sulla base dei criteri definiti non è stata individuata alcuna zona. La Regione Lazio, per la quale nessuna zona rientra nei criteri fissati, ha fatto alcuni studi chiedendo una modifica o integrazione dei criteri a suo tempo fissati.

Sul piano applicativo occorre poi evidenziare che, al di là della individuazione dei distretti, la legge prevedeva la possibilità di interventi regionali a favore delle imprese attraverso il finanziamento di progetti innovativi sulla base di « un contratto di programma stipulato » con i consorzi operanti nella zona.

Solo la Lombardia ha finora adottato una apposita normativa, anche se per interventi di limitata portata. Il Piemonte ha in corso un progetto di legge regionale.

Sulla base dei dati sopra riportati si può affermare che la misura prevista dalla legge ha avuto una applicazione molto limitata.

Vi sono, infatti, molte Regioni nelle quali non è stato individuato alcun distretto, inoltre la maggior parte delle Regioni non ha posto in essere gli strumenti agevolativi autorizzati dalla legge.

I motivi di tale limitata applicazione possono così essere individuati:

a) *la previsione normativa (e, conseguentemente il decreto di attuazione) è indirizzata verso i distretti di tipo tradizionale ubicati nelle regioni dell'area tradizionalmente industrializzata;*

b) *le Regioni hanno normalmente pochissimi fondi disponibili. In tale situazione hanno difficoltà a destinarne parte al settore industriale che è, tradizionalmente estraneo al loro campo di azione. Inoltre si tratta di destinare le proprie limitate risorse ad interventi in determinate aree con esclusioni di altre, il che può creare delle rivalità tra le varie zone.*

Circa le azioni da porre in essere affinché le regioni che non hanno ancora provveduto diano urgente ed immediata operatività ai suddetti distretti, si fa presente che l'attuale normativa non prevede alcuna forma di intervento dello Stato nel momento successivo a quello della fissazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento.

L'individuazione dei singoli distretti, così come l'adozione di specifiche misure di intervento, rientrano, pertanto, nell'ambito della autonomia regionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato:
Bersani.

GALLETTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

da diversi giorni su molti quotidiani e periodici è apparsa la pubblicità di « Video on line: il video service dedicato alle famiglie ed alle aziende italiane », una delle tante società attraverso le quali è possibile collegarsi con Internet, la rete telematica di accesso ad un'enorme quantità di dati, che offre una vastissima gamma di servizi;

l'offerta risulta molto vantaggiosa perché solitamente il collegamento ad Internet è molto costoso mentre la « Video on line », che, come altri fornitori di accesso, affronta il grosso costo iniziale di collegarsi

stabilmente ad Internet, concedendo poi per una certa fascia oraria o per un limitato periodo di tempo a privati e aziende l'accesso in rete con le potenzialità dei propri computer a prezzi molto accessibili, permette il collegamento praticamente a costo zero;

la « Video on line », che fa capo all'editore sardo Nicola Grauso, contattata tramite il telefono verde che accompagna la pubblicità, chiede agli interlocutori l'indirizzo della persona o dell'azienda che intenderà usufruire dei servizi offerti, inviando a tal fine una scheda di raccolta dei dati personali più approfondita;

il comitato BOicottiamo il BIscione (Bo.Bi.) di Bologna, qualificatosi sotto lo pseudonimo di BORromeo BIGliotti, ha così ricevuto dalla « Video on line » la scheda per la raccolta dati da inviare ad un suo indirizzo di Milano, indicando anche un numero di telefono che risulta intestato alla società Diakron di Gianni Pilo, il responsabile dei sondaggi di Forza Italia;

la raccolta dei dati personali è disciplinata da normative italiane e comunitarie che tutelano il diritto alla riservatezza e che pertanto sono volte in primo luogo ad impedire che si raccolgano informazioni personali all'insaputa degli interessati ed in secondo luogo che tali dati si utilizzino senza autorizzazione degli stessi —:

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare per tutelare il diritto alla riservatezza dei potenziali utenti delle reti telematiche, che attualmente vengono, ad avviso dell'interrogante, illegalmente, schedati dalla Diakron del deputato di Forza Italia Gianni Pilo;

chi abbia affrontato la spesa di centinaia di milioni di pubblicità apparsa in tutta Italia relativa alla società « Video on line ». (4-03143)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

All'epoca della vicenda segnalata, in Italia non era ancora in vigore una disciplina normativa volta alla tutela dei dati perso-

nali nell'ambito dei trattamenti informatici. La recentissima approvazione della legge in materia colma un grave vuoto e consente di ritenere superate le questioni prospettate. Infatti tale atto normativo introduce nel nostro ordinamento una disciplina organica di tutela della riservatezza correlata alla direttiva europea n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995. Esso regola compiutamente i presupposti che giustificano la raccolta, l'elaborazione e la diffusione a terzi dei dati personali, individua i casi in cui non può prescindere dal consenso dell'interessato e riconosce a quest'ultimo il diritto ad essere informato dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche quando essi siano raccolti, come nel caso oggetto dell'interrogazione, presso terzi. È inoltre previsto un meccanismo di opposizione che consente ad ogni interessato di porre fine con tempestività alle situazioni anti-giuridiche prodottesi.

Per quanto attiene, poi, alla Video on line, il Ministero dell'Interno ha comunicato che si tratta di società telematica costituita a Cagliari nel 1994. Essa è connessa ad Internet attraverso diversi collegamenti internazionali e costituisce una rete basata su 230 nodi di accesso corrispondenti al numero dei distretti telefonici italiani. Ciò consente agli abbonati di collegarsi ad Internet al prezzo delle comunicazioni telefoniche urbane. Si è inoltre accertato che i dati personali dei potenziali utenti del sistema in questione vengono raccolti in una scheda-contratto e, attualmente, trasmessi alla sede della Video on line e non più alla società Diakron. La procedura in questione prende avvio dalla comunicazione spontanea dei dati da parte degli utenti medesimi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GALLETTI. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

durante la trasmissione televisiva « Linea verde » condotta da Sandro Vanucci in onda da Brisighella (Ravenna) domenica 30 ottobre 1994, tra i piatti tipici locali venivano pubblicizzati i « gamberi del Lamone »;

il gambero di fiume, vero e proprio indicatore biologico della qualità dei fiumi dal momento che non sopravvive in presenza di inquinamento, appartiene notoriamente ad una specie rara e protetta dalle leggi vigenti;

è incomprensibile come un servizio pubblico televisivo pubblicizzi come piatto tipico una specie in via di estinzione sottoposta a tutela normativa —:

quali siano le misure adottate per far rispettare le leggi vigenti a tutela della fauna e degli habitat fluviali. (4-03145)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto concernente la protezione della fauna fluviale, si riferisce che la pesca del gambero di fiume (*austropotamobius pallipes italicus*) è vietata sull'intero territorio della Regione Emilia Romagna LR 29 del 16/8/93.

Nel territorio del Comune di Marradi (FI), confinante con il Comune di Brisighella (RA), dove è stato realizzato il servizio televisivo « Linea Verde » riguardante il piatto tipico locale i « gamberi del Lamone », la specie succitata è regolarmente pescabile ai sensi della LR Toscana n. 25 del 24.4.84 integrata dalla L. n. 63 del 16.10.89.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 23 luglio 1996 si sono incatenate al cancello del carcere di Montorio (Verona) due guardie carcerarie, in segno di protesta;

il personale del suddetto carcere è sottodimensionato rispetto alle reali esigenze di servizio;

i servizi all'interno del carcere e gli spazi per l'attività sembrano essere inad-

guati per una ottimale condizione di convivenza tra carcerati e guardie —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro per verificare le reali condizioni di lavoro delle guardie e dei detenuti;

se non ritenga opportuno intervenire direttamente per adeguare immediatamente il numero del personale alle esigenze di un carcere importante, quale quello di Montorio;

se non ritenga opportuno sviluppare un rapporto diretto migliore con la direzione del carcere suddetto, al fine di prevenire ed evitare ulteriori forme di protesta del personale di custodia, già sottoposto ad un lavoro estremamente delicato di grande importanza per la collettività e molto spesso sottovalutato. (4-02442)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Le proteste attuate da alcuni operatori di Polizia penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Montorio Veronese non hanno attinenza con i problemi di carenza di organico.

Infatti, un ispettore di polizia penitenziaria si era rivolto con modi ritenuti inurbani al Comandante di reparto. A seguito della relativa contestazione disciplinare l'interessato ha inscenato una manifestazione di protesta alla quale hanno aderito, per solidarietà, altri tre agenti.

Per quanto attiene alla dotazione di personale dell'istituto in questione, si rappresenta che l'organico non è stato ancora determinato, trattandosi di sede di recente realizzazione. Attualmente vi prestano servizio 341 operatori di polizia penitenziaria maschile e 25 di polizia femminile.

In relazione a quanto segnalato, compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze delle altre sedi, non si mancherà di studiare la possibilità di incrementare gli organici del detto Istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GIOVANARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:*

il presidente nazionale della Lega delle cooperative, Gianfranco Pasquini, in una intervista al quotidiano la Repubblica, dà questa incredibile risposta alla domanda del giornalista Carlo Cambi sulla mancanza di indagini a Bologna: « il movimento cooperativo lì è forte. Ci sarebbe una reazione delle istituzioni, delle forze sociali ed economiche. Una presa di posizione sul piano della solidarietà » —:

quali iniziative intenda assumere al fine di respingere quelli che suonano come veri e propri « avvertimenti » alla magistratura bolognese e per assicurare l'opinione pubblica che la legge in Italia è uguale per tutti e dovunque, compresa l'Emilia-Romagna e la città di Bologna. (4-00649)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le Autorità giudiziarie interessate, si comunica quanto segue.*

Il contenuto dell'intervista rilasciata da Gianfranco Pasquini al quotidiano la Repubblica è stato valutato dalla Procura della Repubblica di Bologna che, sulla base di una prima sommaria deliberazione, ha ipotizzato l'astratta configurabilità del reato di cui all'articolo 388 c.p. (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario).

È stato quindi costituito fascicolo processuale trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. Tale Ufficio ha inviato gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma trattandosi di illecito commesso col mezzo della stampa ed essendo il quotidiano in questione stampato nella Capitale.

Con atto in data 9 aprile 1996 il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione degli atti su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

in data 16 gennaio 1996 l'Asi (Agenzia spaziale italiana) veniva formalmente invitata dalla Nasa (Agenzia spaziale statunitense) ad inviare un candidato astronauta italiano a partecipare, con decorrenza dall'11 agosto successivo, alla prossima classe di addestramento per astronauti Nasa con qualifica di *Mission specialist* (astronauta di professione);

nel 1991 l'Asi ha indetto ed espletato un concorso pubblico nazionale (l'unico) per la preselezione di cinque candidati astronauti italiani alla selezione del corpo astronauti di professione dell'Esa (Agenzia spaziale europea);

dei quattrocento partecipanti al concorso risultarono idonei solo il dottor Luca Urbani ed il tenente colonnello Maurizio Cheli;

gli stessi risultarono inclusi nel gruppo dei 25 candidati europei dai quali, nel 1992, l'Esa reclutò i sei nuovi astronauti vincitori della selezione finale;

da notizie apprese dall'interrogante da fonte Asi, il dottor Urbani seppe che l'Agenzia era orientata a designare per l'incarico Nasa il dottor Umberto Guidoni, entrato nell'Asi a mezzo di selezione non pubblica, indetta per nominare il *Payload specialist* (astronauta specialista del carico scientifico nelle missioni Shuttle), una qualifica da impiegare solo nel programma Nasa-Asi Tss-1, più noto come « satellite a filo »;

nel maggio scorso, il dottor Urbani, prima con lettera all'amministratore straordinario dell'Asi e successivamente con un esposto inoltrato alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Roma, ha diffidato l'Agenzia spaziale italiana ad attenersi, nella scelta del candidato astronauta da inviare alla Nasa, alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 16 della legge

n. 186 del 1988 istitutiva dell'Asi ed all'articolo 54 del regolamento organico del personale Asi;

le preoccupazioni del dottor Urbani erano più che fondate, come dimostra il fatto che, nel tentativo di non scontentare nessuno, il 18 giugno 1996 l'Asi chiedeva alla Nasa che non acconsentiva, di designare due candidati invece di uno;

il sospetto diventava certezza quando, in data 5 luglio 1996, l'Asi chiedeva alla Nasa di sottoporre a visita medica per l'accertamento dell'idoneità a partecipare all'addestramento per la qualifica di *Mission specialist* sia il dottor Urbani che il dottor Guidoni —

quale procedura intenda seguire l'Asi, ente pubblico, per la selezione del candidato astronauta italiano all'addestramento Nasa;

se l'aver superato l'unico concorso pubblico nazionale finora indetto ed espletato dall'Asi per la selezione del corpo astronauti europei costituisca presupposto di diritto per essere designato per il corso Nasa con qualifica di *Mission specialist*;

in caso affermativo, se la mancata considerazione del titolo acquisito attraverso il pubblico concorso a vantaggio di altra persona non munita dello stesso presupposto di diritto possa far ipotizzare il reato di abuso d'ufficio a carico degli amministratori e dei dirigenti dell'Asi.

(4-02521)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, si precisa quanto a seguito specificato, sulla scorta degli elementi istruttori a tal'uopo acquisiti.*

In data 1° giugno 1992 è stato sottoscritto e ratificato l'accordo bilaterale ASI/NASA per il modulo logistico della Stazione Spaziale; tale accordo conferisce all'ASI il diritto a far partecipare un proprio astronauta al primo lancio del suddetto modulo logistico, attualmente previsto per l'inizio dell'anno 1999.

Successivamente la NASA — il 7.2.96 — ha comunicato all'ASI di aver provveduto a riservare una posizione di candidato italiano astronauta, per il corso di addestramento « mission specialist », previsto per il mese d'agosto del 1996.

Giova evidenziare al riguardo, che i requisiti medici per la partecipazione al suddetto corso di addestramento sono stati modificati dalla NASA, rispetto ai parametri di idoneità — orientati su rigidi standards antropometrici — utilizzati nel 1991 dall'ASI e dall'ESA, rispettivamente per la preselezione e la selezione finale dello staff di astronauti professionisti dell'Agenzia Europea.

Ad ogni buon conto, l'ASI preselezionò cinque candidati tra cui il Ten. Col. Urbani ed il Ten. Col. Cheli, mentre dalla selezione finale dell'ESA risultarono reclutati sei astronauti, tra i quali soltanto il Ten. Col. Cheli per la parte italiana.

A fronte della richiesta formulata dall'ASI di consentire la partecipazione al corso d'addestramento dell'agosto '96 a due candidati italiani, la NASA, mentre ne comunicava l'oggettiva impossibilità allo stato attuale, si riservava peraltro di assecondare l'accoglimento nel successivo corso d'addestramento previsto per il 1998.

Più in dettaglio, val la pena rammentare che in data 5.7.1996, l'ASI ha richiesto alla NASA la pianificazione degli esami medici per il Dr. Guidoni, dipendente ASI a tempo determinato per attività di « payload specialist » nella missione TSS1-R, e per il Ten. Col. Urbani — in forza all'Aeronautica Militare ed in posizione di comando presso l'ASI — al fine di consentirne la partecipazione alla missione STS-78 LMS.

I suddetti esami, effettuati dalla NASA nell'arco temporale compreso tra l'8 ed il 19 luglio 1996, hanno avuto esito favorevole sia per il Dr. Guidoni, quanto per il Ten. Col. Urbani, ritenuti entrambi idonei per l'ammissione al corso « mission specialist ».

Essendo il Dr. Guidoni legato all'Agenzia Spaziale Italiana da un rapporto di lavoro a tempo determinato, ex articolo 54 del Regolamento sullo stato giuridico e trattamento economico del personale ASI, l'amministrazione straordinaria dell'Agenzia

Spaziale di cui sopra, con proprio decreto datato 9.8.1996, ne ha disposto la nomina a candidato astronauta per il corso di addestramento « mission specialist » NASA, espletato nel mese di agosto del 1996.

Allo stato dei fatti e sulla scorta degli elementi istruttori pervenuti, posso rassicurare l'Interrogante sulla totale assenza di scorrettezze da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana: canoni di buona amministrazione, sia in connessione con la gestione delle risorse economiche da investire nell'iniziativa, sia in ordine al mantenimento in ASI delle competenze e conoscenze acquisite, non potevano che incoraggiare l'ASI alla nomina di un dipendente dell'Agenzia stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Tognon.

LANDOLFI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

nel corso del programma « Tappeto volante », trasmesso da *Telemontecarlo* il 17 ottobre 1996, la dottoressa Barbara Negri, dipendente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), è stata presentata dal conduttore, dottor Rispoli, come astronauta italiana che volerà nello spazio nel prossimo futuro su una missione *Shuttle* —:

se la dottoressa Barbara Negri abbia partecipato a selezioni astronauate effettuate dall'Asi successive a quella del 1989, per la selezione di due *payload specialist* per il programma Nasa/Asi del TSS-1 — noto come satellite a filo — ed alla selezione del 1990-1991 per la preselezione di cinque candidati italiani astronauti di professione dell'Agenzia spaziale europea;

se corrisponde a verità che in entrambe le selezioni la dottoressa Barbara Negri non abbia superato le prove selettive;

se la dottoressa Barbara Negri sia stata dichiarata idonea per alcuno dei differenti profili di astronauta e attraverso quali selezioni;

a quale futura missione sia stata assegnata la dottoressa Barbara Negri, così come annunciato nel corso della suddetta trasmissione televisiva;

se risponde a verità che, nel settembre 1996, la dottoressa Barbara Negri abbia ricevuto, dall'amministratore straordinario dell'Asi, l'incarico di responsabile della segreteria tecnica dell'Asi, ufficio dal quale risulterebbe dipendere il settore pubbliche relazioni dell'Asi. (4-05286)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si ritiene opportuno anzitutto chiarire che non risulta che la dr.ssa Barbara Negri, dipendente dell'Agenzia Spaziale Italiana, durante la partecipazione al programma televisivo « Tappeto volante » trasmesso da Telemon-tecarlo il 17 ottobre 1996, abbia affermato, nel corso di detto programma, di essere stata assegnata ad una missione Shuttle.*

Si fa presente inoltre che la dr.ssa Negri, quale dipendente dell'Agenzia Spaziale Italiana, è stata selezionata per « Payload Specialist » a bordo dello Shuttle per la missione TSS1 organizzata dall'A.S.I. sulla base dei requisiti forniti dalla N.A.S.A.

Come tutti gli altri candidati, la dr.ssa Negri è stata sottoposta ad esami di abilitazione fisica, psichica ed attitudinale, nonché ad una prova di conoscenza della lingua. Gli idonei, tra cui la dottoressa, furono sottoposti ad un colloquio scientifico/tecnico da parte di una commissione giudicatrice presieduta dal prof. Broglio.

A conclusione di tutte le prove, il 16 maggio 1989, durante una conferenza stampa, il Sottosegretario pro tempore di questo Ministero, Sen. Learco Saporito, presentò ufficialmente la squadra degli astronauti scienziati italiani, tra cui anche la dr.ssa Barbara Negri.

Risulta infine che la dr.ssa Negri è stata all'epoca e per un delimitato periodo di tempo responsabile della segreteria tecnica dell'allora Amministratore Straordinario. Come riferito però dall'A.S.I. la stessa ha

partecipato alla trasmissione televisiva a titolo personale.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Tognon.

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

ormai gli uffici di collocamento non rispondono più alle necessità del mercato del lavoro, per cui è opportuna una loro trasformazione in agenzie, cui possono rivolgersi le imprese che cercano personale. Occorrono strutture snelle, con procedure rapide, modernizzate, che possano servire ad aiutare i giovani nella loro spasmodica ricerca del posto di lavoro —:

se ritenga ancora utili gli uffici di collocamento, visto che anche la Cisl ne avrebbe chiesto la soppressione. (4-02088)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione indicata in oggetto la S.V. On.le segnala l'inadeguatezza delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, ritenute non più rispondenti alle necessità del mercato del lavoro e ne sollecita la loro trasformazione in agenzie.*

In via preliminare, si evidenzia che si sta procedendo ad una riorganizzazione complessiva delle strutture periferiche del Ministero che prevede l'unificazione degli Uffici ed Ispettorati del Lavoro.

Tale provvedimento avrà riguardo anche alle sezioni circoscrizionali, con precisi interventi nell'assetto organizzativo e sulle competenze di tali strutture.

Come sicuramente noto alla S. V., è in fase di avanzato perfezionamento il d.d.l. per il conferimento alle Regioni ed agli altri Enti locali di funzioni e compiti amministrativi in senso lato.

Nell'ambito del decentramento perseguito dall'Amministrazione anche in via autonoma si rammenta che laddove possibile, a partire già dall'inizio del 1996, sono state stipulate con talune regioni, convenzioni aventi ad oggetto la gestione integrata sul territorio dei servizi per l'impiego.

Inoltre con l'« Accordo per il lavoro » intervenuto con le parti sociali nel mese di

settembre u.s., il Governo ha previsto forme di liberalizzazione regolate, prospettando a breve un sistema radicalmente diverso da quello in cui operano attualmente le sezioni per l'impiego.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MALGIERI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nel 1996 il comune di Torino ha ristrutturato uno stabile nella zona di Torino nord (Via Pertengo) al fine di creare una terza sede cittadina dell'ufficio di collocamento;

tali locali sono stati consegnati all'ufficio provinciale del lavoro nel 1992 e a tutt'oggi risultano inutilizzati;

l'affitto viene regolarmente pagato dal comune di Torino mentre all'arredo dell'ufficio ha provveduto direttamente il ministero del lavoro —

se non ritengano di intervenire per compiere le dovute indagini su un inammissibile e deprecabile spreco di danaro oltre che per rendere al più presto operativa una sede del collocamento della quale da sei anni si avverte nella città il bisogno. (4-03102)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica evidenziata dalla S.V. On.le nell'atto di sindacato ispettivo suindicato si espone quanto segue.

La Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Torino è da tempo ubicata in una sede non confacente alle necessità funzionali proprie e questo ha dato impulso alla attivazione di una ricerca per il reperimento di nuovi locali, attraverso la positiva proposta della Amministrazione Comunale, preposta per legge a tale compito.

Tuttavia la ricerca non ha avuto esito positivo e conseguentemente si è spostata l'attenzione su una soluzione alternativa in grado di realizzare sia lo scopo primario sia

un decentramento operativo nella prospettiva del decongestionamento degli Uffici pubblici metropolitani.

Seguendo tale piano logistico, nel 1986 è stato aperto un Ufficio a Torino Sud, in Via Castelgomberto 75, e nel 1994 il Comune di Torino ha reso disponibile, a seguito di interventi di ristrutturazione, una sede per l'area Nord della città, in Via Pertengo, 10.

La nuova sede, tuttavia, non è divenuta operativa per la mancanza di una adeguata rete informatica, necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali e, successivamente, per l'aggravamento della già seria carenza di personale. Tali ostacoli hanno portato alla decisione di utilizzare, temporaneamente, i locali come magazzino per gli stampati e gli arredi di cui effettivamente la sede centrale non disponeva.

Al fine di raggiungere una soluzione definitiva ed ottimale, nel 1996 è stato ripresentato al Comune di Torino il problema del reperimento dei locali idonei al funzionamento della sede centrale e del corretto utilizzo degli uffici di Via Pertengo.

L'Amministrazione comunale ha proposto, dopo una serie di incontri, una sede confacente alla sistemazione di tutta la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Torino che si renderebbe disponibile alla fine del 1997.

Tale proposta si ritiene idonea alla risoluzione dei problemi organizzativi e funzionali dell'Ufficio, anche perché si inserisce in un contesto più ampio di collaborazione tra il Comune di Torino, la Regione Piemonte e l'Agenzia Regionale per l'Impiego, finalizzata ad un potenziamento dell'efficacia dei servizi pubblici. Gli impegni assunti sono stati formalizzati in un protocollo di intesa siglato recentemente, che prevede, inoltre, il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in dotazione all'Ufficio e la realizzazione di un collegamento telematico fra le diverse sedi della Sezione per l'Impiego.

Nella prospettiva di effettuare ulteriori investimenti, secondo quanto sopra esposto, unitamente alla possibilità di avere una sistemazione definitiva nell'arco temporale di diciotto mesi e, quindi al fine di ridurre le spese di gestione si è pervenuti alla

decisione di non utilizzare ulteriormente i locali di Via Pertengo, che infatti, verranno rimessi a disposizione del Comune di Torino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MAMMOLA. — *Al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la direzione provinciale di Novara dell'Enel ha di recente deciso di sopprimere la « cassa bollette », da anni operativa presso l'agenzia di Borgomanero, malgrado tale località sia, per dimensioni ed importanza, il secondo comune della provincia di Novara e capofila del territori medio novarese;

l'affluenza di pubblico allo sportello che l'Enel intende sopprimere è da sempre molto alta e, pertanto, la chiusura comporterebbe notevoli disagi all'utenza, che si rivolge da molti anni allo sportello per il disbrigo di pratiche di varia natura —:

quali siano le ragioni che hanno indotto l'Enel ad adottare una decisione così penalizzante per l'utenza e se non si ritenga opportuno, in considerazione della grande affluenza di pubblico presso lo sportello di Borgomanero, di riesaminare la decisione;

se non intenda opportuno, per favorire l'utenza e razionalizzare i rapporti fra l'Enel la clientela, invitare l'Enel ad estendere i servizi di domiciliazione bancaria del pagamento delle utenze a tutti gli istituti bancari che abbiano sportelli nel territorio di Borgomanero. (4-01839)

RISPOSTA. — *Da informazioni assunte direttamente presso l'Enel spa si comunica quanto segue.*

In seguito ad un piano di riorganizzazione delle unità di distribuzione dell'Enel, avviato negli ultimi anni, Borgomanero non è più sede di Zona, come in precedenza; tale nuova situazione ha portato ad una revisione delle modalità di prestazione dei ser-

vizi, pur nel rispetto delle giuste esigenze di qualità da parte dei clienti dell'Enel spa.

In linea generale il pagamento delle bollette può essere effettuato, oltre che presso gli uffici Enel abilitati, agli sportelli postali e bancari, oppure mediante addebito su conto corrente bancario o postale in seguito a disposizione del cliente, oppure ancora tramite apparecchiature automatiche che l'Enel ha in corso di installazione.

L'Enel spa fa presente che quasi un terzo della clientela del Compartimento di Torino, che serve il territorio delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, ha in atto una domiciliazione bancaria o postale. Tali domiciliazioni consentono una serie di benefici, quali il non doversi spostare fisicamente e il non effettuare file presso sportelli adibiti alla ricezione dei pagamenti.

L'Enel è già da notevole tempo impegnata in attività di promozione delle domiciliazioni bancarie e postali, allo scopo di agevolare al massimo la generalità della clientela nei pagamenti.

L'ipotesi di accollare all'Enel il costo della commissione bancaria in caso di pagamento presso sportelli bancari, non è invece ritenuta accettabile nel quadro di una valutazione globale di costi e benefici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

MIGLIORI. — *Al Ministero per l'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel Comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, è situata una centrale di trasformazione Enel 380 Kv, nei confronti della quale i cittadini residenti lamentano elevati disagi, nonché consistenti danni alla salute, presumibilmente collegati alla esposizione ai campi elettromagnetici ed ai rumori, risultati superiori ai limiti consentiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, come da rilevamento dell'azienda USL 4 di Prato, tanto da indurre il sindaco di Poggio a Caiano all'emissione dell'ordinanza n. 695 del 29 marzo 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 1995, prevede distanze di rispetto degli elettrodotti dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati, nonché la presentazione, nel caso di linee elettriche preesistenti all'entrata in vigore dei suddetti decreti, di adeguati progetti di risanamento;

nel caso specifico della centrale di trasformazione Enel 380 Kv, situata nel comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, i limiti suddetti non risulterebbero rispettati;

se risultano presentati da parte dell'Enel i progetti di risanamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e quali misure si intendano adottare al fine di tutelare la salute dei cittadini di Poggio a Caiano. (4-00137)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, anche sulla base degli elementi forniti dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

Le misure del livello di rumore acustico effettuate dalla Usl n. 4 di Prato nei pressi della stazione 180 Kv di Poggio a Caiano hanno evidenziato che le numerose rilevazioni fonometriche condotte presso le abitazioni ritenute più esposte, in periodi sia diurni che notturni, sono rientrate nei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991, fatta eccezione per una sola situazione in periodo notturno.

Anche se definito come complessivamente contenuto, il disturbo determinato dalle emissioni acustiche della stazione, l'Enel ha tempestivamente accolto la richiesta dell'Amministrazione comunale di Poggio a Caiano (formulata ancor prima della conoscenza dei risultati delle misure Usl) di provvedere a migliorare la situazione, sostituendo il trasformatore esistente con un altro, di minore potenza acustica. Tale in-

stallazione, completata a febbraio 1996, ha consentito di ridurre il livello di rumore acustico; inoltre, come comunicato dall'Amministrazione stessa già dal marzo scorso, sono in corso di realizzazione alcune apposite barriere fonoassorbenti, il cui montaggio è in fase di completamento, che porteranno ad un ulteriore contenimento del livello di rumore acustico nei pressi della stazione.

Per quanto concerne le misure dei campi elettrici e magnetici in prossimità delle linee ad alta tensione afferenti la stazione in questione, effettuate a cura della USL sopracitata e della Unità Operativa di Fisica Ambientale di Firenze, si evidenzia che i valori riscontrati sono risultati largamente inferiori ai limiti per l'esposizione della popolazione, attualmente in vigore in Italia. A tale riguardo l'Enel ha precisato che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 1995, i progetti di risanamento, con cadenza annuale, debbono essere predisposti con riferimento alle sole prescrizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 riguardanti il superamento dei suddetti limiti di campo elettrico e magnetico. Non ricorrendo tale situazione nel caso di cui trattasi, non risulta necessario che l'Enel presenti un piano di risanamento per l'area interessata.

Si fa, infine, presente che in merito alle problematiche riguardanti la stazione Enel 380 Kv poste dall'Amministrazione comunale di Poggio a Caiano, l'Enel ha in corso con l'Amministrazione medesima un continuo e proficuo dialogo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i lavori prescritti dalla legge per l'ammodernamento dell'impianto « funicolare centrale di Napoli » sono stati per il primo lotto al centro di vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti notissimi esponenti

politici (Giulio Di Donato; Alfredo Vito; Silvano Masciari; Paolo Cirino Pomicino; eccetera, procedimento penale n. 6819/R/94 dell'11 aprile 1994), per il II lotto ancora oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli;

i nuovi lavori iniziati a gennaio 1994 sono terminati solo in data 18 aprile 1996;

da articoli di stampa sembra che i consulenti tecnici del pubblico ministero Castaldo e Liguori ricostruivano tutte le vicende inerenti le gare ed i lavori ed accertavano numerosi illeciti e preoccupanti carenze tecniche, di cui davano notizia a mezzo relazioni scritte e dettagliate;

la gara bandita il 13 settembre 1993 fu aggiudicata alla ditta Leitner, da una commissione di tecnici i quali valutarono come un miglioramento, la variante riduttiva che eliminava dal progetto a base di gara il dispositivo di sicurezza denominato « tenditore di valle, o contrappeso », il cui costo di circa lire 300.000.000 (oltre ad altri oneri per circa 300 milioni), determinò di fatto l'aggiudicazione alla Leitner anziché ad altre ditte concorrenti, che invece avevano previsto il detto dispositivo;

nel mese di agosto 1995 nel corso di prove di collaudo alla velocità di 7,5 metri al secondo si verificavano danni alla fune traente, sempre in conseguenza della mancanza del tenditore di valle, tant'è che il direttore di esercizio della funicolare motivava in relazioni scritte, ampie perplessità;

in data 21 settembre 1995 nel mentre si svolgevano prove di collaudo alla velocità di 7,5 metri al secondo, a seguito di frenata di emergenza, si verificava un grave incidente ed il convoglio in discesa riportava gravissimi danni alle strutture portanti ed all'ancoraggio della fune traente, con proiezione di parti metalliche nelle aree circostanti;

se al posto della zavorra vi fossero stati gli oltre 400 passeggeri previsti, molti

di questi sarebbero stati proiettati fuori dal convoglio e contro le strutture, con le conseguenze facilmente intuibili;

risulta esservi stata una riunione presso il ministero dei trasporti nei giorni 16, 17, e 18 aprile 1996 della Commissione nominata dalla direzione generale M.C.T.C. con nota ministeriale n. 312 (56) SF03 del 12 aprile 1996, per la ricognizione ed il nulla osta alla riapertura dell'impianto funicolare;

il dispositivo denominato « tamburello », (dispositivo carente e fuori delle norme che restò distrutto nell'incidente del 21 settembre 1995), risulta essere stato modificato e posto in opera in assenza di un progetto giustificativo delle modifiche stesse;

la commissione ministeriale non risulta abbia ricevuto il definitivo parere favorevole del collaudatore statico professor Pagano;

sono accaduti già gravissimi inconvenienti all'impianto frenante, tali da far sospendere il servizio ed evacuare i passeggeri in galleria;

in realtà i responsabili stanno sperimentando l'efficacia di un dispositivo assolutamente imprevedibile, agente sui freni delle vetture, e che interferisce sugli stessi, addirittura con i circa 450 passeggeri a bordo;

si tratta di un vero esperimento, a carattere fortemente innovativo, sul quale non esiste alcuno studio o casistica, né risulta che esso sia stato adottato in nessuna parte del mondo;

l'impiego dei freni di vettura in salita, per la sua evidente pericolosità era assolutamente e specificatamente vietato dalla normativa di legge in materia di funicolari, (impiego mai realizzato da alcun impianto tanto che nella stesura della più recente normativa tale ipotesi non è stata neppure presa in considerazione);

l'impiego continuo dei freni in salita, al fine di tenere ben tesa la fune di trazione (scopo che si raggiunge normalmente

con il banalissimo e sicuro dispositivo denominato « tenditore di valle »), comporta un logorio assolutamente anormale e continuo delle pinze frenanti;

tale logorio e fatica provocherà senza dubbio l'anormale funzionamento dei freni di vettura inficiandone l'affidabilità e la « risposta » in caso di emergenza;

la logica di un sistema di « emergenza » prevede l'intervento del dispositivo preposto, soltanto in caso di emergenza, ed esclude qualunque intervento che abbia carattere di continuità;

i freni di vettura sono stati progettati esclusivamente per intervenire in caso di « emergenza » infatti rappresentano l'unico sistema per fermare il convoglio in caso di rottura fune traente —

se le indagini penali siano state definite e se siano state evidenziate responsabilità penali ed amministrative a carico dei responsabili e dei funzionari della azienda Anm di Napoli. (4-02527)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha qui rappresentato che le complesse indagini relative alla vicenda segnalata sono tuttora in corso. In particolare, è in atto lo svolgimento di una consulenza tecnica integrativa in ordine alle attuali condizioni tecniche e di efficacia degli impianti; e si sta inoltre procedendo all'interrogatorio delle persone sottoposte ad indagini. Atteso lo stato delle investigazioni, l'Ufficio procedente prevede di dover richiedere la proroga dei termini per il loro compimento.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MORONI e VANNONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

lo stato della amministrazione della giustizia nella realtà della città di Prato è

gravemente compromesso dalla situazione di grave carenza di organici presso il locale tribunale;

tale situazione rende i tempi processuali talmente lunghi da incrinare la fiducia nelle istituzioni pubbliche e nella stessa certezza del diritto in un territorio nel quale invece l'alta concentrazione produttiva ed imprenditoriale richiederebbe al contrario una particolare efficienza delle strutture giudiziarie;

sono stati preannunciati ulteriori trasferimenti di magistrati, probabilmente motivati dalle gravosissime condizioni di lavoro, che condurrebbero alla sostanziale interruzione della attività giudiziaria;

lo stesso Ordine degli avvocati e procuratori legali si è fatto portavoce del diffuso disagio presente nella cittadinanza e negli operatori economici del territorio —

quali siano i dati reali sugli attuali organici del tribunale di Prato, sia per ciò che riguarda i magistrati che per il personale amministrativo e di cancelleria, quale sia la quantificazione delle richieste di trasferimento presentate e lo stato delle relative procedure, quale la situazione delle attrezzature e dotazioni tecniche, quale lo stato delle strutture edilizie;

se non ritenga che tale situazione di grave carenza strutturale vada immediatamente affrontata al fine di garantire l'amministrazione della giustizia nel territorio pratese, anche in relazione alla particolare rilevanza che essa riveste in una realtà economica ed industriale di valore nazionale;

quali iniziative urgenti ed improrogabili intenda il Governo conseguentemente assumere stante la gravità della situazione del tribunale di Prato intervenendo per la verifica della entità degli organici e la integrazione degli stessi. (4-01721)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. L'organico del Tribunale di Prato è costituito dal Presidente (non presente), da un*

Presidente di sezione (presente) e da otto giudici, sei dei quali presenti.

Un giudice è stato applicato al Tribunale per i minorenni di Catania fino all'8 gennaio 1997. Nell'agosto scorso questo Ministero ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura la copertura urgente del posto vacante di presidente e di uno dei due posti vacanti di giudice.

Il posto vacante di giudice per il quale non è stata richiesta la copertura urgente è stato pubblicato il 14 novembre 1996.

La dotazione organica del personale amministrativo è costituita da 36 posti e presenta quattro vacanze.

La dotazione del personale Unep è di 19 posti e presenta quattro vacanze. Due dipendenti con la qualifica di collaboratore sono sospesi dal servizio. Uno di essi sarà collocato a riposo nel febbraio 1997.

I due posti vacanti nei profili professionali di funzionario di cancelleria e di collaboratore di cancelleria saranno coperti mediante trasferimenti a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente con le esigenze degli altri uffici giudiziari.

I due posti vacanti nel profilo di stenodattilografo potranno essere coperti all'esito del concorso pubblico a 764 posti, la cui graduatoria è stata approvata in data 6 novembre 1996.

È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei capi degli uffici, i posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività sono previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi della legge n. 458 del 1995.

I posti vacanti nel profilo di collaboratore Unep (due dei quali già messi a concorso), potranno essere coperti all'esito delle relative procedure concorsuali già in atto.

Quanto alle prospettive di ampliamento dell'organico del personale di magistratura, si segnala che questo Ministero ha recentemente chiesto un intervento propositivo ai Presidenti delle Corti ed ai procuratori Generali che, nell'ambito dei relativi distretti, sono sicuramente in possesso di informazioni che consentiranno loro di proporre utili suggerimenti ai fini di una razionale

ridistribuzione delle risorse. Inoltre, ha recentemente ultimato i lavori una commissione ministeriale che ha analizzato i carichi di lavoro degli uffici giudiziari. Sulla base di tali supporti informativi s'intende intervenire per ridefinire le dotazioni organiche del personale di magistratura. In tale generale contesto non si mancherà di considerare le segnalate esigenze relative al Tribunale di Prato.

Per quel che concerne il personale amministrativo, si comunica che, ai sensi del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, è in avanzato corso la procedura per la rideterminazione delle dotazioni organiche. All'esito, sarà accresciuta la consistenza numerica del personale dei profili professionali informatici e di assistente giudiziario e sarà ridotta quella dei profili di cancelliere e stenodattilografo. Non appena emanato il Decreto presidenziale che chiuderà la procedura in questione, si provvederà alla ripartizione dei posti in aumento nei detti profili professionali. Pure in tale ambito saranno adeguatamente prese in esame le esigenze del Tribunale di Prato.

Nel frattempo, le più impellenti esigenze potranno essere soddisfatte con provvedimenti di applicazione del Presidente della Corte d'Appello.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MUZIO e GRIMALDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il ministro guardasigilli Flick in un convegno a Mondovì ha preannunciato provvedimenti del Governo, la cui attuazione è prevista per il 15 agosto 1996 in ordine all'ipotesi di accorpamento dei Tribunali « minori » al tribunale provinciale;

il pericolo per tutto il circondario di Casale Monferrato è gravissimo, poiché prelude ad un inevitabile sfascio del servizio giustizia, posto che il tribunale di Alessandria, già fin d'ora insufficiente per le condizioni tecnico-logistiche in cui si trova (prima fra tutte la concreta insussi-

stenza di siti idonei per accogliere gli uffici) sarà sommerso, per restare in argomento, purtroppo attuale, dalla alluvione di cause e procedimenti giudiziari, provenienti da ben tre circondari soppressi;

alla soppressione del tribunale seguirà, inevitabilmente, la soppressione di tutti gli uffici e le istituzioni al tribunale connessi, quali ad esempio l'ufficio registro, l'ufficio pubblici registri immobiliari, gli ordini professionali e l'archivio notarile (quest'ultimo non esiste ad Acqui e Tortona);

Casale si troverebbe, in tal modo, ulteriormente e drasticamente sospinta ad un depauperamento e declassamento che la trasformerebbe, a dispetto della sua posizione economica, industriale, culturale, sociale e politica, in un grosso sobborgo, forzatamente gravitante nell'orbita del capoluogo di provincia che ci è distante per spazio, tradizioni e programmi;

sarebbe auspicabile, per un più rapido ed efficiente servizio della giustizia, l'ipotesi di una minor rigidità nell'accorparsi ai circondari provinciali gli altri circondari esistenti, pervenendo prioritariamente ad una revisione dei confini territoriali. Sarebbe sufficiente che al territorio del circondario di Casale fosse aggregato il territorio di Valenza, avente con Casale omogeneità nella domanda di giustizia, unicità funzionale già per taluni servizi (Ussl, acquedotto) e per rapporti economici, per costruire una situazione ottimale del servizio giustizia per tutta l'estensione della provincia di Alessandria;

a tale proposito si evidenzia come sia di gran lunga più opportuno e razionale che la futura aggregazione del circondario di Casale sia collocata nella fase temporale di attuazione di cui al punto 3) della Tavola 2 — Individuazione delle fasi di attuazione della proposta — del documento elaborato dal gruppo di studio presso il ministero di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie nel gennaio 1996, in considerazione del maggior rilievo, sotto tutti gli aspetti positivi, delle caratteristiche funzionali e operative

del Casalese, in confronto alla realtà degli altri tribunali da aggregarsi al tribunale di Alessandria. In particolare, nel campo specifico giudiziario, va tenuta nella dovuta evidenza e considerazione la presenza in Casale della Corte d'Assise di 1° grado, ufficio giudiziario che fra i tribunali non provinciali piemontesi è istituito ed in funzione solo a Casale e Ivrea, mentre le circoscrizioni dei tribunali provinciali di Biella, Verbania e Vercelli ne sono prive —:

quali interventi il Ministro intenda intraprendere per esaminare con maggiore puntualità l'utilità e la necessità di mantenere il tribunale di Casale Monferrato, anche attraverso una ridefinizione dei confini comprendendo Valenza. (4-01860)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la

preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito

giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Casale Monferrato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NARDINI. — Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

i dipendenti pubblici dispensati per inabilità assoluta e permanente (legge n. 335 del 1995, articolo 2, comma 12) vivono un grave disagio;

la legge n. 335 del 1995 impone di emanare un decreto che « determini le modalità applicative delle disposizioni » riguardanti le categorie (già tanto provate);

il trattamento particolare previsto dalla legge a favore di dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità tali « da comportare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa » non può essere corrisposto fino a quando non venga emanato il decreto interministeriale;

il decreto in questione non è stato ancora emanato, dopo tredici mesi dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335;

gli interessati sono rimasti senza stipendio, avendo cessato il servizio e senza pensione, in assenza del decreto —:

quando intendano risolvere tale dannosa situazione che rende invivibile la vita, già tanto segnata, di tali cittadini.

(4-04329)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere lo stato di attuazione della disposizione recata all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che si tro-

vino, per infermità non dipendenti da causa di servizio, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed ai quali è attribuita una pensione di inabilità in misura pari a quella che sarebbe spettata loro al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

Al riguardo, premesso che le modalità applicative della succitata legge devono essere definite con decreto dei Ministri del tesoro, della finzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, si fa presente che questa Amministrazione, tenendo in debita considerazione l'interesse del personale destinatario della disposizione in esame ed i delicati aspetti connessi alla regolamentazione delle relative posizioni, ha da tempo predisposto lo schema di decreto interministeriale in questione che, dopo l'assenso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato inviato al Consiglio di Stato.

Tale Organo, pur esprimendo parere favorevole, ha formulato alcune osservazioni, le quali, allo stato attuale, sono oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni concertanti, ai fini dell'ulteriore seguito dello schema di decreto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

PAMPO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie sud-est, poste sotto gestione commissariale governativa, si trovano in deficit di organici, in particolare per quel che riguarda la figura professionale di assuntori ed assuntrici di stazione e di passaggio a livello;

la carenza di detti organici è stata parzialmente risolta assumendo, con contratto triennale, alcuni assuntori, i quali però sono soggetti all'assolvimento di mansioni ed orari di lavoro superiori rispetto a quanto previsto dalle norme contrattuali in materia;

gli assuntori e le assuntrici di stazione e di passaggio a livello operanti nel Salento, a differenza di altri colleghi dipendenti da aziende similari, non hanno trovato il relativo inquadramento nei ruoli delle rispettive aziende;

di fronte alle legittime proteste dei suddetti lavoratori, la gestione commissariale delle Ferrovie sud-est oppone l'impossibilità del passaggio nei ruoli a causa della mancanza di disponibilità finanziaria;

tale situazione, oltre ad essere manifestamente in contrasto con la legislazione sul lavoro, espone ad un evidente rischio non soltanto i lavoratori in questione, ma anche i cittadini che utilizzano le Ferrovie sud-est e che impegnano i passaggi a livello di tali linee;

questa situazione si traduce in un grave disservizio delle Ferrovie sud-est che coprono tutta l'area del Salento e si prolungano fino a Bari —:

quali provvedimenti intenda assumere per risolvere la disastrosa situazione in cui versano le Ferrovie sud-est;

se risponda al vero che il passaggio nei ruoli degli assuntori e delle assuntrici di stazione e di passaggio a livello è impedito da carenze finanziarie o derivi, invece, da totale disinteresse dell'ente, nonostante gli impegni assunti dal Governo durante il passaggio delle stesse Ferrovie da mano privata a mano pubblica;

se non ritenga di erogare alle Ferrovie sud-est il necessario trasferimento finanziario per avviare l'ammodernamento delle linee, quale contributo allo sviluppo economico, sociale e civile del Salento nonché per il passaggio nei ruoli dell'ente degli assuntori e delle assuntrici. (4-00718)

RISPOSTA. — *Il rapporto di assuntoria, disciplinato dalla legge 3 febbraio 1965, n. 14, si configura come un rapporto di lavoro autonomo.*

Le Ferrovie Sud-Est, nell'ambito dei lavori di ammodernamento della rete ferroviaria finanziati con i fondi previsti dalla

legge n. 910 del 1986, aveva impostato un programma di soppressione di numerosi passaggi a livello, atto a consentire le eliminazioni delle assuntorie e la trasformazione dei rapporti di lavoro degli assuntori di passaggio a livello in rapporti di lavoro subordinato, attribuendo loro la qualifica di guardabarriere.

L'Amministrazione in data 19 novembre 1990 aveva autorizzato la trasformazione graduale dei rapporti di assuntoria in rapporti di lavoro subordinato a carattere avventizio, inquadrando gli assuntori di passaggio a livello come guardabarriere (il cui organico è stato definito in n. 230 posti), subordinatamente alla soppressione degli impianti di passaggio a livello.

L'iniziativa riguardava esclusivamente le assuntorie di passaggio a livello e non di stazione.

Allo stato, i lavori di soppressione dei passaggi a livello non hanno ancora avuto inizio a causa di notevoli differenze tra i costi preventivati dal Concessionario dei lavori in sede di offerta per il confronto concorrenziale e quelli individuati da specifici computi metrici estimativi facenti parte dei progetti esecutivi. Inoltre, il numero dei passaggi a livello che potranno essere soppressi sarà notevolmente inferiore a quello programmato, tenuto conto anche dell'aumento dei costi derivante dal « prezzo chiuso ».

Di conseguenza, verrà proporzionalmente ridotta la trasformazione dei rapporti di assuntoria di cui trattasi.

Infine, per quanto concerne la richiesta di assumere iniziative dirette a potenziare gli attuali organici del personale, si fa presente che l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ha dettato disposizioni per la riorganizzazione e ristrutturazione delle gestioni governative esercenti pubblici servizi di linea affidandone l'incarico alla Società Ferrovie dello Stato spa; è pertanto in tale ambito che debbono essere ricondotte tutte le iniziative.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

gli agenti di polizia penitenziaria di Montorio da diverse settimane hanno inscenato una dura protesta nei confronti, in particolare, della direzione del carcere veronese;

appare opportuno all'interrogante che da parte degli organi competenti del ministero venga condotta un'indagine approfondita per capire le ragioni del mallessere degli agenti della polizia penitenziaria dell'istituto veronese —:

se non intenda promuovere immediatamente una indagine approfondita sulla situazione del carcere di Montorio veronese, e se non intenda, come più volte richiesto dall'interrogante, anche con lettere indirizzate direttamente alla competente autorità ministeriale, destinare al carcere veronese il personale a tutt'oggi mancante rispetto alla pianta organica stabilita, pari praticamente alla metà delle unità assegnate. (4-03074)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Le proteste attuate da alcuni operatori di Polizia penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Montorio Veronese non hanno attinenza con i problemi di carenza di organico.

Infatti, un ispettore di polizia penitenziaria si era rivolto con modi ritenuti inurbani al Comandante di reparto. A seguito della relativa contestazione disciplinare l'interessato ha inscenato una manifestazione di protesta alla quale hanno aderito, per solidarietà, altri tre agenti.

Per quanto attiene alla dotazione di personale dell'istituto in questione, si rappresenta che l'organico non è stato ancora determinato, trattandosi di sede di recente realizzazione. Attualmente vi prestano servizio 341 operatori di polizia penitenziaria maschile e 25 di polizia femminile.

In relazione a quanto segnalato, compatibilmente con le risorse disponibili e con le

esigenze delle altre sedi, non si mancherà di studiare la possibilità di incrementare gli organici del detto Istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NICOLA PASETTO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

alcune migliaia di lavoratori degli enti locali, su indicazione degli stessi enti di appartenenza, in applicazione delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29, 7 luglio 1980, n. 299, provvedevano ad effettuare versamenti all'Inps per ottenere la ricongiunzione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi relativi ai corsi di laurea effettuati;

dopo aver effettuato versamenti anche cospicui, per oltre una decina di milioni, a seguito di una deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo, datata 1° giugno 1989, si sono sentiti ora rispondere dai rispettivi enti che tale ricongiunzione non è possibile;

per converso e per assurdo, ora, l'Inps si rifiuta di restituire i versamenti effettuati dai vari dipendenti, con il risultato che gli stessi hanno versato soldi che a nulla sono serviti e di cui non riescono ad ottenere la restituzione;

tale situazione è di palese ingiustizia: alla posizione di questi cittadini non è prestata particolare attenzione probabilmente per il fatto che non sono un numero particolarmente consistente, tale da suscitare attenzione;

a giudizio dell'interrogante la situazione che si è venuta a creare merita un provvedimento chiaro da parte del Governo che ponga fine a tale palese ingiustizia —:

quali urgenti provvedimenti intendano adottare per far sì che ai cittadini interessati dalla vicenda denunciata in premessa venga o riconosciuto il ricongiungimento dei periodi assicurativi ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 29 del 1979 e n. 299

del 1980 e, in via subordinata, se non intendano emanare un provvedimento che consenta la restituzione dei soldi versati inutilmente, con i relativi interessi legali maturati fino al momento della restituzione stessa. (4-03293)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare con la quale la S.V. On.le chiede di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i periodi riscattati dai dipendenti degli enti locali nell'AGO a seguito della legge n. 29 del 1979 vengano riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza statale ovvero annullati con il conseguente rimborso da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, si fa presente che l'attuale normativa impone all'INPS solamente di trasferire alle gestioni accentranti, in base agli articoli 2 e 5 della citata legge, tutte le posizioni assicurative ivi compresi i periodi riscattati.*

Le gestioni accentranti devono, dal canto loro, provvedere a quanto di competenza in ordine alla valutazione dei periodi riscattati, secondo le esigenze del proprio ordinamento pensionistico, nonché al conseguente utilizzo delle somme trasferite (detrazione delle stesse dall'importo della riserva matematica, eventuale rimborso agli interessati delle somme dagli stessi versate volontariamente o per riscatto in relazione a periodi non valutati, ecc.)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

a S. Angelo in Formis (Ce) in località Ponte Annibale, sulle sponde del fiume Volturno, da circa 30 anni opera un centro sportivo dedito al tiro al piattello;

in tutti questi anni i frammenti dei piattelli, composti di materiale catramoso,

e i pallini di piombo delle cartucce hanno prodotto circa 10 tonnellate annue riversatesi in gran parte nel fiume;

nel corso degli anni i cittadini del comune citato hanno più volte intrapreso azioni di protesta per tale attività —:

se risulti che tale attività sia autorizzata e in caso affermativo se siano previste limitazioni all'attività sportiva;

se siano stati mai effettuati controlli sulle caratteristiche chimico-fisicobiologiche delle acque del fiume Volturno a valle di detto plesso sportivo. (4-00070)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che per il problema evidenziato si è provveduto ad assumere notizie presso le Autorità locali.

La Prefettura ha riferito che in località « Sarzana » nel Comune di Capua (CE), frazione Sant'Angelo, lungo la sponda del fiume Volturno, esiste un impianto sportivo di « tiro al piattello », sorto negli anni sessanta e attualmente gestito dal Sig. Falco Antonio, titolare della licenza rilasciata dal Comune di Capua il 5 aprile 1986, subentrato nella gestione al padre, già titolare della licenza rilasciata dalla Questura di Caserta il 16 marzo 1967.

Il 15 marzo 1996 detto impianto, a seguito di accertamenti condotti dal Corpo Forestale dello Stato, è stato sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Santa Maria Capua Vetere per violazioni alla normativa concernente la tutela dell'ambiente e l'assetto urbanistico.

Successivamente, in data 26 marzo 1996, veniva disposto dal G.I.P. della stessa Pretura il dissequestro dei soli fabbricati con inibizione dell'attività sportiva.

Risulta, inoltre, che l'Ufficio Ecologia, Igiene e Profilassi di Capua (Asl CE 2) ha fatto sottoporre ad analisi le acque del fiume Volturno, sia a monte che a valle del complesso sportivo, senza mai riscontrare inquinamento da piombo delle predette acque fluviali.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 27 novembre 1996 era prevista, nella sede del palazzetto dello sport di Roma, la prima prova del concorso a 277 posti di assistente sociale in forza al ministero di grazia e giustizia;

si sono presentati più di duemilaseicento partecipanti;

la citata prova prevedeva un questionario di tipo attitudinale, mentre, da parte della commissione d'esame, sono state lette quattro domande cui dare risposta entro quattro ore;

ciò comportava la reazione risentita di quasi tutti i partecipanti che ne contestavano la legittimità;

in seguito alla contestazione veniva richiesto, non si sa bene da chi, l'uso della forza pubblica (sono poi giunti polizia, carabinieri e agenti in borghese) che, nella confusione creatasi, sembra abbiano caricato e strattonato alcuni partecipanti, una dei quali sarebbe stata condotta al commissariato locale;

sembra, altresì che qualcuno abbia avuto anche il tempo di consegnare le risposte alle quattro domande non previste rispetto a quanto pubblicato a suo tempo sulla Gazzetta Ufficiale —:

se sia a conoscenza di quanto successo e citato in premessa;

di chi sia la responsabilità del cambiamento della prova attitudinale prevista;

se non ritenga vada annullata la prova sostenuta in condizioni non certamente agibili. (4-05689)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professio-

nale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.

Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale ».

Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: « La prova di attitudine professionale... consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile ».

Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.

Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed interazione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere

attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

La complessiva situazione determinata dalle vicende in esame è all'attenzione degli uffici ministeriali che stanno valutandone i profili giuridici e fattuali. In tale generale contesto valutativo si è anche in attesa di conoscere se nei fatti descritti la competente

Autorità giudiziaria ravvisi estremi di reato. All'esito, saranno assunte determinazioni sulle sorti del concorso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PISTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

in data 19-20 agosto 1996 l'associazione inquilini UNIAT organizzava in Roma, presso la Galleria Esedra, una pubblica raccolta di firme a sostegno della richiesta volta ad ottenere che gli Enti previdenziali sospendessero la stipula dei contratti di locazione degli immobili di loro proprietà, in attesa della ridefinizione del quadro normativo di riferimento, dopo la sentenza n. 309/96 della Corte costituzionale;

all'iniziativa presenziava, tra gli altri, il signor Gerardo Gerardi, dirigente nazionale UNIAT e dipendente ENPAM, per l'occasione in regolare congedo ordinario di lavoro;

in data 20 settembre 1996 la direzione dell'ENPAM indirizzava il signor Gerardi una formale diffida ad astenersi dalla partecipazione a tale iniziativa;

detta diffida da parte dell'ENPAM costituisce uno sconcertante attacco a fondamentali diritti costituzionali, quali la libertà e la riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero;

l'ENPAM non è nuovo a siffatte forme di intimidazione individuale, avendo già in data 5 dicembre 1994 trasferito d'autorità il signor Gerardi ad altra sede di lavoro — come anche riportato nell'interrogazione parlamentare n. 4-06173 della XII legislatura, peraltro rimasta senza risposta e di cui anche per questo motivo si ribadiscono i contenuti —:

l'ENPAM, titolare di un consistente patrimonio immobiliare costituito con i prelievi contributivi dei medici, obbligatori e quindi con denaro sostanzialmente pub-

blico, tant'è che, anche ora che l'ENPAM è stato trasformato in Fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri del lavoro e del tesoro, nonché al controllo della Corte dei conti;

risulta all'interrogante che l'ENPAM adotta nei riguardi degli inquilini comportamenti di tipo sostanzialmente estorsivo poiché pretende dagli stessi, come condizione preliminare per i rinnovi contrattuali, il saldo di somme relative ad oneri condominiali cadute in prescrizione —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere per ripristinare all'interno dell'ENPAM i diritti costituzionali e di agibilità democratica, nonché la legalità nei rapporti con l'inquilino. (4-04635)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in Oggetto l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ha comunicato di aver inviato al proprio dipendente Sig. Gerardo Gerardi, a seguito della manifestazione sindacale indetta dall'UNIAT, una lettera, datata 20 settembre 1996, con la quale gli contestava la diffusione di notizie — che erano state riprese da organi di stampa — aventi contenuto ingiurioso e denigratorio nei confronti dell'Ente medesimo e di alcuni suoi amministratori e lo invitava ad astenersi dal compiere tali atti incresciosi, ma non certamente ad astenersi dal partecipare ad iniziative sindacali che sono da ritenersi del tutto legittime.*

In merito, poi, ai pretesi comportamenti « estorsivi » assunti dall'ENPAM nei confronti di conduttori di appartamenti, ai quali viene richiesto — come condizione preliminare per la stipula del contratto di locazione — il pagamento di somme non dovute, l'Ente precisa che è pieno diritto del proprietario dell'immobile esigere che tutte le pendenze relative a vecchi rapporti vengano regolate, prima che sia stipulato un nuovo contratto relativo ad una locazione avente una durata (minima) di otto anni.

Pertanto, ai fini di una corretta gestione del patrimonio, l'Ente in oggetto ha conferito mandato professionale ad un avvocato del Foro di Roma per intraprendere le

azioni legali, al fine di recuperare le somme dovute dai locatari a titolo di oneri accessori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PITTINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio di minori il genitore ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare;

i costi dei diritti di cancelleria e marche giudiziarie relativi alla procedura diretta al rilascio di detta autorizzazione ammontano a lire 119.000;

a questi vanno aggiunti gli altri costi inerenti le procedure per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;

i tempi necessari per la conclusione della procedura sono particolarmente lunghi;

il passaporto e la carta d'identità hanno una scadenza quinquennale ed il relativo rinnovo comporta ulteriori oneri a carico dei soggetti richiedenti;

tutti gli indicati costi ed oneri gravano, in modo particolarmente incidente, sulle categorie dei coniugi separati o divorziati, che non godono di assistenza materiale da parte dell'ex coniuge, delle ragazze madri e dei vedovi che, già per il loro stato, si trovano in una difficile posizione economica e sociale tale da non poter subire ulteriori aggravii —:

se risponda a vero quanto esposto;

se si ritenga opportuno attivare le più idonee ed efficaci iniziative per rimuovere gli onerosi costi a carico delle categorie sopra indicate, che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate.

(4-05391)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'autorizzazione al rilascio del passaporto rientra nei poteri del giudice tutelare ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e dell'articolo 337 codice civile. Sulla base di tale normativa, l'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria: — per il rilascio del passaporto a persone sottoposte alla patria potestà o alla potestà tutoria che siano prive dell'assenso della persona che la esercita; — per il rilascio del passaporto ai genitori che, avendo prole minore, siano legalmente separati ovvero non abbiano l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non siano legalmente separati; — per l'iscrizione del minore nel passaporto di uno dei genitori che non abbia l'assenso dell'altro coniuge ovvero che sia legalmente separato.

Il decreto del giudice tutelare relativo al rilascio del passaporto è reclamabile, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, disp. att. cc., davanti al tribunale per i minorenni trattandosi di provvedimento rivolto alla difesa di interessi non economici o, comunque, non soltanto economici del minore. Si tratta, in definitiva, di un provvedimento di volontaria giurisdizione che, sebbene emesso nella forma del decreto, si svolge, data la sua reclamabilità, in camera di consiglio.

Così definita la natura giuridica dell'atto, può essere esaminato il problema del costo che l'utente deve sostenere per il suo rilascio. Tale costo è di complessive lire 122.000 così ripartito: lire 20.000 per imposta di bollo sulla domanda di autorizzazione, in base all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni; lire 60.000 per imposta di bollo per il procedimento in camera di consiglio, in base alla Tabella C, lettera E colonna 3, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e successive modificazioni; lire 20.000 per imposta di bollo sulla copia del provvedimento di autorizzazione, in base all'allegato A al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 642; lire 10.000 per diritti di cancelleria per la copia del provvedimento richiesta senza urgenza, in

base alla Tabella A, punto 13, allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 e successive modificazioni.

Da quanto precede emerge che, tra le spese considerate, soltanto lire 22.000 sono imputabili a diritti di cancelleria e cioè ad un tasso che costituisce il corrispettivo del servizio svolto dalle cancellerie. La restante somma di lire 100.000 riguarda, invece, l'imposta di bollo disciplinata da una normativa che esula dalla sfera di diretto interesse di questo Ministero, rientrando in quella del Ministero delle Finanze.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

POLENTA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

esiste una inaccettabile situazione di disagio creatasi a seguito della eccessiva durata delle cause di lavoro e previdenza davanti al pretore di Ascoli; esse subiscono rinvii di durata sempre crescente (alcune sono state rimesse dal 14 giugno 1996 anche al 15 aprile 1997) e spesso, anche se del tutto mature, vengono rinviate più volte prima di essere decise;

trattasi di cause che riguardano licenziamenti, retribuzioni, indennità di malattia o di maternità o di accompagnamento e comunque diritti essenziali, il cui riconoscimento giudiziale non ha spesso alcun senso se interviene dopo anni;

l'intera situazione deriva esclusivamente dal carico di lavoro dell'ufficio, eccessivo per un solo giudice, e, pertanto, la soluzione più idonea appare l'assegnazione di un secondo giudice alla pretura del lavoro. Qualora questa soluzione non fosse nell'immediato praticabile si potrebbe, nel frattempo, ovviare assegnando a dei vice pretori una parte delle cause —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per ovviare a tale carente situazione. (4-02343)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Pretura

circondariale di Ascoli Piceno ha un organico costituito da un posto di consigliere dirigente e quattro posti di pretore. Tale organico è interamente coperto ed è uguale a quello di altre preture che hanno un bacino d'utenza ed un indice di lavoro maggiori. In tale situazione, manca la possibilità di ipotizzare un ampliamento dell'organico dell'Ufficio in questione, mentre le eventuali, possibili iniziative volte alla migliore utilizzazione delle risorse disponibili pare possano essere valutate ed adottate in ambito locale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

POLI BORTONE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

se e quali ostacoli siano intervenuti in ordine alla definizione della pratica del sig. Buja Adolfo, collaboratore di cancelleria presso la corte di appello di Lecce, relativa alle prestazioni effettuate presso l'ospedale principale M. M. « Giulio Venticinque » di Taranto;

se la descrizione del collegio medico sia stata accettata dall'ufficio quinto pensioni della direzione generale organi giudiziari. (4-01703)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con istanza del febbraio 1993, il collaboratore di cancelleria dottor Adolfo Buja chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'adenocarcinoma da cui era affetto, atteso che aveva lavorato in locali nei quali si trovavano pavimentazioni in plastica contenenti amianto.

Veniva subito avviata l'istruttoria di rito, demandata alla Corte d'Appello di Lecce.

In tale contesto veniva disposta visita medica collegiale presso il più vicino ospedale militare.

Nel gennaio 1996 perveniva agli uffici ministeriali una nota dell'Ospedale militare di Taranto, presso il quale aveva avuto luogo la visita medica in questione, con la quale si comunicava che il relativo verbale

sarebbe stato trasmesso solo dopo che fosse stata pagata la relativa parcella. Veniva subito disposto il pagamento di quanto dovuto e, dopo solleciti nelle vie brevi, il documento in questione perveniva solo nel dicembre 1996.

Alla luce del parere medico di cui si parla, è stato subito adottato decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione. L'atto è attualmente al visto del competente ufficio di Ragioneria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

RASI e SELVA. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 233 del 1995, unanimemente approvata, il Parlamento intendeva procedere al risanamento ed al rilancio del settore spaziale nazionale mediante lo strumento della « amministrazione straordinaria » della Agenzia spaziale italiana, della durata di un anno a partire dal 1° luglio 1995 (successivamente prorogata sino all'insediamento dei nuovi vertici, comunque non oltre al 31 dicembre 1996);

primo obiettivo della legge straordinaria sull'Asi era la messa a punto del futuro piano pluriennale per lo spazio, nonché la definizione di nuovi strumenti di intervento governativo, sulla base delle risultanze del lavoro della « commissione dei cinque saggi », scelti tra esperti di risonanza internazionale, tra cui il Nobel Rubbia (presidente) e l'onorevole Ruberti del Pds; gli esiti e le proposte della commissione dovevano essere portati in discussione al Parlamento entro il febbraio 1996 dal Ministro competente (Murst), in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 233 del 1995, articolo 4, comma 2; in tale contesto, il periodo di amministrazione straordinaria doveva rappresentare un ponte verso un definitivo, più razionale assetto strutturale e programmatico del settore spaziale in Italia;

secondo obiettivo della legge straordinaria era la messa a punto da parte dell'amministratore straordinario (ing. Silvano Casini) e la relativa approvazione governativa di un piano triennale di risanamento finanziario che consentisse la soluzione della grave congiunturale situazione economica dell'Asi, ente in questi ultimi due anni paralizzato per effetto di un deficit dichiarato di 1.265 miliardi di lire a fine 1995; tale situazione è stata determinata da una serie di impegni economici, anche recenti, presi nei confronti della Agenzia spaziale europea e delle industrie nazionali, ben oltre le possibilità concesse dalle leggi finanziarie ed al di fuori delle normative di contabilità vigenti per la pubblica amministrazione;

il raggiungimento di questi due obiettivi avrebbe consentito il riavviamento ed il rilancio dell'importantissimo settore spaziale, le cui componenti industriali e scientifiche hanno sofferto, in questi ultimi due anni, danni ingentissimi;

in realtà si è assistito, in questi ultimi mesi, ad una serie di iniziative ed atti governativi in pieno contrasto con le esplicite richieste, gli obiettivi e gli effetti della legge n. 233 del 1995, spesso contraddittori tra di loro, che hanno determinato grave sconcerto e preoccupazione circa il rispetto di fondamentali principi di correttezza costituzionale e di legittimità procedurale;

l'ex Ministro della università e della ricerca scientifica Salvini aveva inviato alle Camere, lo scorso mese di febbraio 1996, l'articolata e completa relazione finale della commissione Rubbia (« Piano quadro per lo spazio »), facendone implicitamente propri i contenuti; ciononostante, né l'allora Ministro, né l'attuale hanno ancora oggi soddisfatto l'obbligo di proporre formalmente e discutere in Parlamento il futuro assetto istituzionale e programmatico dello spazio;

ciononostante, il Ministro Berlinguer, considerando evidentemente prioritaria la nomina di nuovi vertici dell'Asi come espressione del potere dei partiti attual-

mente al governo, si è affrettato, sin dal luglio 1996, malgrado la proroga della scadenza della amministrazione straordinaria, alla designazione del nuovo presidente dell'Asi (ex parlamentare del Pds), sulla base della preesistente legge istitutiva n. 186 del 1988, che nei fatti, oltre che nelle procedure parlamentari seguite, è da ritenersi abrogata;

il Ministro Berlinguer, con decreto interministeriale del 26 settembre 1996, di concerto con il Ministro del tesoro (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) si è affrettato ad approvare il piano di risanamento finanziario presentato dall'amministratore straordinario dell'Asi, i cui contenuti sono sorprendentemente in contrasto con le esplicite raccomandazioni della « relazione Rubbia », formalmente trasmessa al Parlamento dal predecessore Salvini;

l'approvazione da parte del Ministro Berlinguer del piano di risanamento dell'Asi non è stata basata, a quanto è dato sapere all'interrogante, sulla verifica, da parte degli organi del ministero istituzionalmente incaricati, della effettiva situazione finanziaria dell'ente (sottoposto da anni a massicce indagini della procura della Corte dei conti), né di una accertata valutazione dei nuovi impegni programmatici, in assenza per di più dei bilanci a consuntivo per gli anni 1994 e 1995; tale verifica era stata fortemente sollecitata anche da parte della « commissione dei cinque »;

l'approvazione del piano di risanamento è avvenuta in piena contraddizione con quanto lo stesso Ministro Berlinguer aveva fermamente sostenuto nella audizione parlamentare del 9 luglio 1996, nel senso di volere cioè approvarlo e renderlo esecutivo solo a valle dell'insediamento o dei nuovi vertici dell'ente (oggi non ancora insediati), onde evitare di « ... far cadere sulle loro spalle una decisione derivante da un organo temporaneo.. » (Atti parlamentari, n. 2, pagina 31 — Commissione X della Camera dei deputati);

con decreto interministeriale del 13 settembre 1996, il Ministro Berlinguer ha

altresì approvato, su richiesta dell'amministratore straordinario, il ricorso eccezionale dell'Asi al prestito sul mercato finanziario per cinquecento miliardi di lire, allo scopo di coprire buona parte degli impegni indebitamente presi nel passato; tale prestito, aggiungendosi al precedente prestito pluriennale di oltre cinquecento miliardi assunto dall'ex Ministro Salvini per la sottoscrizione di nuovi programmi dell'Esas (conferenza di Tolosa dei Ministri europei per lo spazio, ottobre 1995) ha portato, a quanto è dato sapere, ad un onere passivo a carico dell'Asi (e quindi dell'erario) di circa 190 miliardi di lire, per il pagamento degli interessi finanziari pluriennali e dei diritti bancari —:

nel caso in cui non sia in grado di smentire gli elementi citati nella premessa, con quali motivazioni e giustificazioni abbia approvato e reso esecutivo il piano di risanamento finanziario pluriennale predisposto dall'amministratore straordinario dell'Asi, senza le necessarie verifiche che accertassero il reale stato finanziario dell'ente;

con quali motivazioni e giustificazioni abbia approvato e reso esecutivo il ricorso, da parte dell'Asi, al credito finanziario sul mercato bancario per l'importo di cinquecento miliardi (invece di prevedere strumenti di intervento finanziario più corretti e convenienti per l'erario), allo scopo di coprire impegni presi dai precedenti vertici dell'Asi al di fuori delle norme che regolano la contabilità dello Stato;

con quali motivazioni e giustificazioni abbia preso le decisioni di cui sopra in aperto contrasto con le risultanze *ex lege* della « commissione Rubbia », fatte proprie dal predecessore Salvini e trasmesse ufficialmente al Parlamento nel febbraio 1996;

qualora venga accertata dalla competente procura della Corte dei conti la illegittimità degli impegni presi dall'Asi, al di là delle disponibilità consentite dalle leggi finanziarie, se non ritenga di essersi assunto la responsabilità, nei confronti dell'erario, di avere autorizzato indebitamente pagamenti a terzi per interessi e costi

passivi, che nel piano di riassetto sono stati quantizzati in 190 miliardi di lire;

se invece non ritenga che sarebbe stato più consono con una corretta procedura e, nella sostanza, anche conforme al dettato della legge, affrontare e risolvere le problematiche finanziarie e programmatiche dell'Asi sulla base delle indicazioni fornite nelle previste (legge n. 233 del 1995) sedi parlamentari, onde evitare anche sospetti riguardo alle motivazioni ed alla trasparenza delle decisioni prese. (4-05113)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene anzitutto di dover preliminarmente precisare quanto segue.*

Secondo il dettato della legge 233/95 il Ministro pro tempore Salvini ha trasmesso alle Camere la relazione relativa al « Piano quadro per lo spazio » elaborata dalla Commissione « dei cinque » condividendone sostanzialmente i contenuti.

Egli pertanto ha adempiuto a quanto previsto dalla legge.

Com'è noto all'onorevole interrogante nell'audizione del 19 settembre 1996 è stata consegnata personalmente al Presidente della Commissione la documentazione relativa al detto « Piano quadro per lo spazio » e il sottoscritto ne ha illustrato, non solo le impressioni, ma si è altresì riservato di ritornare a parlarne in seguito in modo più approfondito.

D'altra parte in conformità alla procedura prevista dalla legge 186/88, solo di recente il CIPE, con apposita delibera, ha stabilito i criteri di ordine generale entro i quali l'ASI deve attenersi nell'elaborazione del Piano Spaziale Nazionale.

Pertanto quando detta delibera CIPE — soggetta a registrazione della Corte dei Conti — diverrà efficace, l'ASI potrà procedere alla elaborazione e presentazione al MURST del definitivo Piano Spaziale Nazionale.

Fin tanto che, come prevede l'articolo 5 della stessa legge 233/95 a disciplinare l'attività dell'ASI è la legge 186/88, tuttora vigente (detta legge 233/95 può aver sospeso « nei fatti » l'operatività della precedente legge 186/88, ma non l'ha affatto « abroga-

ta » come sostiene l'onorevole interrogante) devono comunque seguirsi le procedure invero molto burocratizzate.

Tuttavia ho già provveduto a sollecitare l'ASI affinché elabori, nel frattempo, le linee operative del citato Piano Spaziale Nazionale.

Tale Piano incontrerà probabilmente, almeno nella sua fase iniziale di attuazione ragionevoli difficoltà economiche.

È nota infatti la rilevante esposizione finanziaria dell'ASI, soprattutto nei confronti dell'Agenzia Europea.

Essa è stata alimentata, tra l'altro, dallo sfavorevole mutamento di valore (cambio) della nostra moneta rispetto a quella europea, ma soprattutto dal fatto che i precedenti governi hanno assunto impegni finanziari non compatibili con le condizioni economiche del nostro paese.

Ma queste circostanze sono ben note agli onorevoli interroganti.

Alla luce di tali considerazioni ciò che costituisce dunque il fatto assolutamente prioritario per l'Agenzia è quello di procedere immediatamente al suo risanamento finanziario.

Per tale motivo è stato sollecitamente approvato, di concerto con il Ministro del Tesoro, un « piano di riassetto finanziario », che, anche attraverso il « ricorso al credito » ponesse l'ASI nelle condizioni, qualora le circostanze lo richiedessero, di far fronte agli impegni in precedenza assunti.

Attualmente però non è stato stipulato nessun accordo o contratto con alcun istituto di credito o altro organismo pubblico o privato per l'assunzione di mutui o prestiti di alcun genere. Ne risulta che un prestito di 500 Miliardi sia stato contratto dal Ministro pro tempore Salvini.

L'« onere passivo » di 90 miliardi correlato al pagamento degli interessi passivi dovuti a seguito del prestito — non ancora concretizzatosi — a cui gli onorevoli interroganti si riferiscono, deve considerarsi, allo stato attuale, una mera previsione o ipotesi.

Quanto alla considerazione di non aver proceduto ad una « verifica da parte degli organi del Ministero istituzionalmente incaricati, della effettiva situazione finanziaria dell'ente », prima dell'approvazione del detto

« piano di risanamento », si è ritenuto di non effettuare tale verifica proprio in previsione della lunghezza dei tempi necessari al suo svolgimento.

Come noto infatti, a seguito di indagini, delegate alla Guardia di Finanza, dalla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, al fine di svolgere accertamenti in materia contrattuale, non è stata ancora chiarita l'effettiva situazione dei pagamenti effettuati in assenza dei cosiddetti, « impegni formalizzati ».

Non si poteva pertanto permettere che l'attività dell'ASI fosse bloccata o paralizzata in attesa di accertamenti, pur doverosi, ma che richiedono tempo in quanto occorre siano svolti con la massima cautela ed obiettività.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

REPETTO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il signor Alessio Chieppa, nato a Chiavari (GE) il 20 dicembre 1963, è risultato idoneo, 457° in graduatoria, al concorso pubblico per esami a sessantaquattro posti di assistente Unep (*Gazzetta Ufficiale* serie speciale del 4 maggio 1993, n. 35);

l'amministrazione ha utilizzato in via immediata la suddetta graduatoria fino al 462° posto e, successivamente, fino all'800°; pertanto il signor Chieppa, acquisendo titolo ad essere assunto, è stato assegnato alla sede di Siniscola, sezione distaccata della Pretura di Nuoro;

l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, recita: « I posti disponibili presso le preture vengono assegnati con decreto del Ministro ai vincitori di ciascun concorso... tenendo conto delle aspirazioni espresse dai vincen-

tori stessi, del posto occupato in graduatoria e delle situazioni personali o di famiglia. »;

il signor Chieppa, con assicurata convenzionale a.r. del 28 dicembre 1995, ricevuta dal ministero di grazia e giustizia il 4 gennaio 1996, aveva manifestato, con istanza motivata, considerata la disponibilità dei posti, l'aspirazione ad ottenere la nomina in una sede della Liguria indicando in ordine di priorità il tribunale di Chiavari, la sezione distaccata della pretura di Sestri Levante e la sezione distaccata della pretura di Rapallo;

lo schema di contratto allegato alla comunicazione di assunzione contiene una clausola che stabilisce l'obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo di almeno sette anni;

il Chieppa versa in condizioni di salute malferma ed ha subito un recente ricovero, in conseguenza del quale necessita di cure particolari presso un centro specializzato; ha il proprio padre invalido civile al cento per cento, bisognoso dunque di assistenza continuativa; la moglie dipendente della pubblica amministrazione non può inoltre ottenere il trasferimento in altra sede;

le motivazioni di cui sopra sono state ampiamente documentate alla amministrazione competente;

all'atto della assegnazione delle sedi, gli uffici competenti erano a conoscenza del fatto che avrebbero trovato collocazione anche coloro che, pur non risultando vincitori, ma ritenuti idonei, costituivano un numero indispensabile a determinare la copertura degli organici; quindi gli stessi uffici erano in possesso delle informazioni necessarie a distribuire le sedi in maniera conforme alle esigenze dei vincitori e degli idonei, senza provocare, se non marginalmente, disagi ed aggravii logistici per i concorrenti;

coloro che sono risultati ai primi posti in graduatoria, di fatto, sono stati disagiati rispetto a coloro che si sono classificati agli ultimi posti utili;

il problema è stato rappresentato più volte all'amministrazione competente (ultima corrispondenza, raccomandata a.r. del 21 ottobre 1996), che ha ritenuto di non tenere in alcuna considerazione i fatti sopra esposti, applicando un rigoroso formalismo, tipico di una pubblica amministrazione che diventa indisponente nei confronti dei pubblici dipendenti e dell'utenza in generale;

qualora la situazione non dovesse subire alcuna revisione il Chieppa, dopo tanti sacrifici, si troverebbe costretto, così come altri partecipanti al concorso in oggetto, a rinunciare ad un posto di lavoro per ovvi motivi di ordine economico-finanziario e morale —:

quali iniziative intendano promuovere per verificare i fatti di cui sopra;

quali provvedimenti intendano adottare nei confronti delle eventuali responsabilità od omissioni che dovessero emergere;

come ritengano di affrontare il problema degli innumerevoli casi, come quello appena descritto, di « mala amministrazione », che si ripercuotono negativamente ed inevitabilmente sui cittadini. (4-05165)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Il signor Alessio Chieppa ha partecipato al concorso per esami a 64 posti — elevati a 267 — di assistente UNEP, bandito con decreto ministeriale del 19 dicembre 1992, all'esito del quale è risultato idoneo, occupando il posto n. 457 della graduatoria generale di merito.

Successivamente, avendo questa Amministrazione espletato, in conformità a quanto disposto dal punto 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1982, la procedura di trasferimento riservata al personale già in servizio, si sono resi disponibili 87 posti che, uniti a quelli vacanti alla data del 7 maggio 1996, hanno consentito di assumere 147 idonei del suddetto concorso.

A seguito di altra procedura di trasferimento del personale in servizio, che avendo un'anzianità già acquisita deve essere pre-

ferito nell'assegnazione delle sedi da coprire, si sono resi disponibili 50 posti presso varie sedi.

Conseguentemente si è provveduto all'assunzione di ulteriori 50 idonei. In tale contesto, al signor Chieppa è stata assegnata la sede di Siniscola — sezione distaccata della Pretura Circondariale di Nuoro — in quanto, avuto riguardo ai posti disponibili nonché alle preferenze espresse dagli idonei che lo precedevano in graduatoria, si trattava della sede più vicina al luogo di residenza.

Per ciò che concerne, invece, la situazione personale e familiare del Chieppa, si rappresenta che questa Amministrazione, nel disporre l'assegnazione della sede di servizio, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992.

Al riguardo, giova precisare che la certificazione attestante l'handicap del genitore rilasciata in data 20 giugno 1996 e quindi in epoca successiva al provvedimento di assegnazione della sede di servizio, è stata prodotta dallo stesso solo nel mese di ottobre 1996 unitamente al ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento che lo riguardava.

In ogni caso, ancora oggi, la documentazione in questione non dà luogo ai presupposti per applicazione della legge n. 104. Nel caso di specie, infatti, essendo il dipendente residente a Chiavari ed il padre a Rapallo, manca il requisito della convivenza che costituisce il presupposto per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 33 della richiamata legge n. 104.

In proposito, occorre rilevare che la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza 29 luglio 1996 n. 325, interpretando in modo restrittivo la norma in questione, ha osservato che essa intende assicurare soltanto la continuazione di una assistenza già in atto, al fine di evitare rotture traumatiche e dannose della convivenza.

Per ciò che concerne, infine, le condizioni di salute del dipendente si rappresenta che dalla documentazione prodotta risulta che lo stesso è sottoposto a controlli clinici in regime di « day hospital ». Al riguardo

questa Amministrazione, proprio al fine di consentire di predisporre un'adeguata assistenza sanitaria presso strutture esistenti nell'ambito della sede di destinazione, ha per ben sei volte prorogato la data della presa di possesso nel suddetto ufficio che era stata originariamente fissata per il 15 giugno 1996.

Da quanto precede emerge che le determinazioni inerenti all'assegnazione di sede in questione risultano ispirate al doveroso rispetto della normativa secondo l'interpretazione offertane della Corte costituzionale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SANTANDREA. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

da alcune settimane appaiono sugli organi di stampa accorati appelli di don Oreste Benzi di Rimini, affinché gli esponenti politici impegnati nelle istituzioni « adottino », ovvero « comprino », prostitute extracomunitarie, per toglierle dalla strada;

lo stesso parroco ha dichiarato pubblicamente di aver pagato decine di milioni di lire ai protettori per ogni signorina « riscattata »;

il fatto stesso di togliere prostitute dalla strada con questo sistema non risolve il problema, anzi lo aggrava, visto che la criminalità del settore le rimpiazza con altre, per cui i mercati diventano due, cioè quello tradizionale della prostituzione e quello nuovo delle prostitute da riscattare;

ad avviso dell'interrogante pagare i protettori che schiavizzano le prostitute senza denunciarli alle autorità competenti potrebbe comportare un reato o quanto meno una omissione;

se la legge consente di fare appelli del tipo qui trattato non si comprende perché altre dichiarazioni, molto meno gravi, come quelle dell'onorevole Umberto Bossi,

che attengono al diritto all'autodeterminazione dei popoli, vengano perseguite come « apologia di reato » —:

se le ammissioni di don Benzi abbiano determinato l'attivazione delle opportune indagini giudiziarie. (4-01792)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Sacerdote Don Oreste Benzi, noto per le sue iniziative umanitarie, ha da tempo avviato un'opera di soccorso nei confronti di numerose prostitute straniere riuscendo a sottrarne diverse al meretricio e ad inserirle in varie comunità dell'associazione « Papa Giovanni XXIII » di cui è presidente.

In relazione alle dichiarazioni attribuite al prelado, cui si fa riferimento nell'interrogazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha qui comunicato che erano in corso indagini preliminari.

Risulterebbe peraltro che il sacerdote ha fermamente negato sia di aver invitato a pagare i protettori per riscattare le prostitute sia di aver egli stesso « riscattato » le prostitute.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SCALIA, TESTA, CIANI, CASINELLI, PISTONE, DE CESARIS, LEONI, VOLPINI, LORENZETTI e POMPILI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso la terza sezione penale della Corte d'Appello di Roma è pendente procedimento penale di secondo grado n. 1453 del 1995, a carico di Pizzicaroli Giacomo, condannato dal Tribunale di Roma alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per eguale periodo, per i reati di cui agli articoli 322, comma 2, 377 e 378 del codice penale con sentenza del 29 settembre 1994 (procedimento penale 12344 del 1991 di R.G. notizie di reato);

gli atti del fascicolo relativo al procedimento di cui sopra sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Roma sin dal 1995 ed assegnati alla terza sezione, dove giacciono ancora in attesa che venga fissata l'udienza di discussione, con un ritardo che non può non suscitare gravi perplessità, posto che i fatti contestati all'imputato risalgono all'anno 1991 e sono, dunque, prossimi alla prescrizione;

la gravità dei reati contestati e la circostanza che il signor Pizzicaroli era, all'epoca dei fatti; ed è tuttora presidente della X Comunità montana dell'Aniene, avrebbero dovuto consigliare, unitamente alle altre circostanze, una pronta definizione della vicenda giudiziaria, anche a garanzia del diritto dello stesso imputato e nell'interesse generale della collettività —:

se non ritenga il Ministro interrogato di avviare una indagine ispettiva volta ad accertare la veridicità delle circostanze riferite e, all'esito, di promuovere eventuale procedimento disciplinare a carico di quei magistrati o impiegati che dovessero essersi resi responsabili di manchevolezze, ritardi o omissioni. (4-04004)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente Autorità Giudiziaria, si comunica che il giudizio d'appello nei confronti di Giacomo Pizzicaroli è fissato per l'udienza del 18 aprile 1997 innanzi alla terza sezione della Corte di appello di Roma.*

Secondo quanto riferito, la prescrizione dei reati oggetto del processo non è prossima e, d'altro canto, la fissazione del dibattimento è stata influenzata dalla pendenza, presso quella sezione, di numerosi complessi procedimenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SCHMID, BOATO, OLIVIERI e DETOMAS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) ed il

regolamento di esecuzione, successivamente modificato dalla legge medesima, prevedono che la comunità locale ed il volontariato abbiano un ruolo rilevante nel processo di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto. L'esecuzione della pena non può essere compito interamente delegato all'istituzione penitenziaria, ma è diritto/dovere di tutti: degli enti locali, delle forze sociali e del volontariato, nonché dei privati cittadini (in particolare l'articolo 1 dispone che: « nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi »; l'articolo 17 così recita: « la finalità del reinserimento sociale del condannato deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione dei privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa »; l'articolo 78 dispone infine che: « persone idonee all'assistenza e all'educazione possono essere autorizzate a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e al futuro reinserimento nella vita sociale »);

la situazione in tutte le carceri italiane è drammatica, soprattutto per il problema del sovraffollamento, e il prioritario obiettivo da tutti riconosciuto è quello di sviluppare e attuare più efficacemente le misure alternative alla detenzione, per le quali il concorso degli enti locali, delle associazioni di privato sociale e del volontariato è essenziale (recentissime interviste del Ministro di grazia e giustizia, nonché le ultime proposte di legge in materia presentate, confermano che l'attuale Governo intende continuare e semmai rafforzare questo processo);

proprio con l'obiettivo di promuovere e coordinare le politiche penitenziaria tra l'amministrazione penitenziaria statale e le regioni, da diversi anni ormai sono stati stipulati in molte regioni italiane i primi protocolli d'intesa. In Trentino solo nel 1993 è stato firmato un protocollo tra la

provincia autonoma di Trento e l'amministrazione penitenziaria e, dopo tre anni (il protocollo prevedeva sessanta giorni), nel 1996 è stato fatto il primo concreto passo operativo con la nomina della commissione provinciale per i problemi della criminalità e della devianza e delle relative sottocommissioni (adulti e minori);

dall'anno 1985, in Trentino il compito di integrare e supportare l'azione delle istituzioni penitenziarie nell'assistenza ai carcerati, oltreché ai dimessi ed alle loro famiglie, è stato di fatto svolto dall'Apas (associazione provinciale di aiuto sociale), un ente di privato sociale senza fini di lucro, nato per impulso della provincia autonoma di Trento, allo scopo di attuare alcuni compiti del consiglio di aiuto sociale passati per competenza all'ente locale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

oltre ai concreti compiti di assistenza e reinserimento sociale, espletati attraverso il proprio personale dipendente e la collaborazione di numerosi volontari, l'Apas ha svolto, nella sua decennale attività, un'intensa opera di sensibilizzazione della comunità locale sulle tematiche penitenziarie, organizzando opera corsi di formazione per volontari, giornate di studio, dibattiti, eccetera, guadagnandosi benemerita e stima da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, grazie soprattutto alla competenza e alla instancabile opera del suo direttore;

nel 1987 il direttore dell'Apas, in virtù del suo ruolo all'interno dell'associazione, presenta domanda di accesso al carcere di Trento in qualità di assistente volontario, domanda che viene accolta. Annualmente presenta al ministero dettagliata relazione sulla propria attività e sul proprio modo di operare in carcere, senza ricevere rilievo alcuno; nel 1994, il permesso, alla sua scadenza, non viene più rinnovato, senza motivazioni esplicite. In questo modo, si impedisce di fatto all'Apas di operare all'interno del carcere di Trento;

nulla dell'attività dell'Apas all'interno del carcere degli anni in cui essa ha ivi

operato può essere contestato, né è stato in effetti contestato. L'episodio che presubilmente ha determinato il provvedimento (come è stato riferito informalmente dal provveditore regionale di Padova dell'amministrazione penitenziaria al presidente della provincia autonoma di Trento ed al Presidente dell'Apas) si riferisce ad una drammatica vicenda al carcere di Trento a partire dall'ottobre dell'anno 1992: in seguito a ripetuti episodi di violenza denunciati dai detenuti, al consiglio di amministrazione dell'Apas pervenne una circostanziata lettera di denuncia. La lettera, contenendo notizia di reato, viene portata alla procura della Repubblica, in seguito alla quale l'ispettore degli agenti di polizia penitenziaria viene rinviato a giudizio e condannato in primo grado. Il sospetto della direzione del carcere è che la lettera sia stata portata all'esterno dall'assistente volontario-direttore dell'Apas, sospetto che incomprendibilmente non cessa neppure a seguito della spontanea autodenuncia di un altro volontario del carcere di allora, l'insegnante di religione, il quale dichiarò al direttore del carcere di essere stato lui a far arrivare all'Apas la lettera. A seguito del clamore suscitato dalla vicenda, l'Apas indice una conferenza stampa per illustrare all'opinione pubblica l'andamento dei fatti;

in data 10 gennaio 1995, perdurando l'atteggiamento di chiusura dell'amministrazione nei confronti dell'Apas, il presidente della provincia autonoma invia una nota formale, anche in forza del protocollo di intesa appena firmato, per accreditare l'Apas presso quell'amministrazione come titolare di funzioni pubbliche per conto della provincia autonoma di Trento in virtù della convenzione, e chiedendo, nell'interesse generale, di rivedere l'atteggiamento pregiudiziale;

in data 10 dicembre 1995, il magistrato di sorveglianza del tribunale di Trento chiede espressamente al direttore dell'Apas di ripresentare domanda di assistente volontario, ritenendo indispensabile per il carcere il qualificato servizio dell'associazione e dichiarando la sua di-

sponibilità ad adoperarsi per superare le difficoltà e le incomprensioni ancora esistenti; è da notare che a suo tempo aveva sottoscritto l'atto in cui non veniva rinnovata la nomina del direttore dell'Apas ad assistente volontario;

in data 16 gennaio 1996, in un incontro tra il provveditore regionale di Padova e il Presidente dell'Apas, chiesto da quest'ultimo, si concorda che il direttore e gli altri due operatori dipendenti dell'associazione presentino individualmente domanda per assistente volontario; l'Apas avrebbe inviato al provveditore un memoriale sulle vicende contestate, ribadendo l'ineccepibilità (l'obbligatorietà, trattandosi di una denuncia di reato) del proprio comportamento e riconfermando la propria lealtà nei confronti dell'amministrazione;

in data 30 gennaio 1996, il direttore dell'Apas e i due operatori presentano domanda alla direzione del carcere di Trento per la nomina di assistenti volontari;

alla data 15 luglio 1996, a più di cinque mesi dalla presentazione della domanda, non arriva agli interessati alcuna risposta. Il magistrato di sorveglianza, interpellato, dichiara di non aver mai ricevuto l'incartamento della direzione, segno che il procedimento non è mai partito dal tavolo della direzione. Richiesta dagli interessati di informazioni riguardi ai termini del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale di grazia e giustizia 20 novembre 1995 n. 540, pur decorsi i termini prescritti, la direzione risponde che « quando il procedimento sarà terminato (sic) verrà data tempestiva comunicazione »;

in data 13 giugno 1996 vengono nominate le sottocommissioni adulti e minori previste dal Protocollo di intesa, mentre la provincia autonoma di Trento intende inserire in questo organismo l'Apas come rappresentante dell'associazionismo locale; a questo scopo aveva inviato all'associazione formale richiesta di nominativo già

con lettera di data 7 settembre 1994; il provveditore di Padova, cui spetta il decreto di nomina, pone presumibilmente il suo veto. In effetti, tra i membri della sottocommissione non figura quello del direttore dell'Apas, come a suo tempo auspicato dalla provincia autonoma di Trento —:

il motivo per cui non siano mai state fornite ufficialmente dall'amministrazione penitenziaria le ragioni del mancato rinnovo della nomina ad assistente volontario al direttore dell'Apas (nonostante lo stesso ne abbia fatto richiesta in base alla legge n. 241 del 1990 in data 4 luglio 1994) né le ragioni del persistere dell'ostinato atteggiamento di chiusura nei confronti dell'Apas, non tenendosi in conto la credibilità e la serietà dell'associazione, unanimemente riconosciuta a livello locale le ripetute autorevoli istanze e garanzie fornite dalla presidenza della giunta provinciale, ed i tentativi di buona volontà e di mediazione dell'Apas stessa;

se l'amministrazione penitenziaria, indipendentemente dalle ragioni del proprio atteggiamento, abbia comunque valutato il gravissimo danno causato all'Apas, un'associazione che è sorta anche con il diritto coinvolgimento e interessamento delle istituzioni pubbliche, compresi uffici della stessa amministrazione penitenziaria, proprio con l'obiettivo statutario di svolgere assistenza dentro e fuori il carcere, ai detenuti, ai dimessi dal carcere e ai loro familiari. La non motivata chiusura dell'amministrazione ha avuto ripercussioni negative sulla popolazione detenuta, sia per le richieste di assistenza, sia soprattutto per il reperimento delle risorse e dei presupposti per chiedere e ottenere le misure alternative alla detenzione o per un progetto di reinserimento sociale dopo la dimissione; tale situazione è stata ripetutamente denunciata dai detenuti. Ha altresì costretto l'associazione, composta di tre operatori professionali e numerosi volontari, a dismettere di punto in bianco le proprie funzioni all'interno del carcere di Trento, creando disagi nella programmazione dei vari progetti di reinserimento,

essendo dall'esterno difficoltoso il contatto con i detenuti e gli operatori del carcere; non da ultimo questa continua situazione di incertezza e di tensione con l'amministrazione ha come conseguenza per l'associazione la impossibilità di programmare seriamente la propria attività;

se l'amministrazione penitenziaria abbia valutato il danno generale prodotto alla collettività ed alla provincia autonoma di Trento, che finanzia le iniziative di assistenza e di reinserimento;

se l'amministrazione penitenziaria abbia valutato a fondo le condizioni del carcere di Trento e se abbia veramente considerato che esse fossero di fatto tali da consentire di poter rifiutare la collaborazione di strutture competenti, motivate e dinamiche come l'Apas;

il motivo per cui sia consentito l'accesso degli operatori dell'Apas al carcere di Rovereto, mentre invece questo è precluso al carcere di Trento;

se l'amministrazione penitenziaria abbia percepito a fondo il proprio rischio di immagine, essendo intuitivo per l'opinione pubblica pensare, in assenza di spiegazioni più convincenti, che il suo atteggiamento non fosse che una forma di vendetta e di arroganza di un potere forte nei confronti di realtà di volontariato ritenute più deboli e subordinate, fino al paradosso di costringerle quasi a mendicare di poter svolgere il proprio dovere statutario;

se l'amministrazione penitenziaria conosca gli obblighi inerenti l'applicazione del combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 20 novembre 1995, n. 540, sul procedimento amministrativo;

se il ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno intervenire presso il provveditore regionale di Padova allo scopo di rimuovere con tempestività tutti gli impedimenti che da lunga data ostano alla completa e puntuale attività dell'Apas, mortificando nei fatti lo spirito di collaborazione che ispira il protocollo d'intesa

tra il ministro di grazia e giustizia e la Provincia autonoma di Trento. (4-03673)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il mancato rinnovo al Sig. Italo Dal Ri dell'autorizzazione a svolgere l'attività di assistente volontario, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 354 del 1975, è da collegare all'orientamento decisamente negativo del magistrato di sorveglianza espresso sin dall'agosto 1994, ribadito recentemente con nota del 10 ottobre 1996 e determinato dal clima di conflittualità instauratosi tra il citato volontario ed il personale della Casa circondariale di Trento.

Ai sensi dell'articolo 78 dell'Ordinamento penitenziario, è proprio il magistrato di sorveglianza che propone la nomina degli assistenti volontari e tale potere è autonomamente esercitato nell'ambito delle funzioni di tutela dei diritti dei detenuti e di vigilanza sull'attuazione del trattamento rieducativo di cui all'articolo 69 del medesimo Ordinamento penitenziario. D'altro canto l'Amministrazione penitenziaria è impegnata a riconoscere e valorizzare i contributi del volontariato nell'opera di rieducazione del detenuto e di umanizzazione della pena, ma tale apporto deve trovare un momento di integrazione e collaborazione con l'attività del personale operante nell'ambito delle istituzioni penitenziarie.

Per quanto attiene — poi — alle informazioni richieste dall'interessato, si rappresenta che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è impegnato ad assicurare la piena osservanza della normativa di legge in materia. Nel caso specifico, peraltro, si è ritenuto di sospendere ogni determinazione definitiva in attesa che la conflittualità instauratasi tra il Dal Ri ed il personale penitenziario si risolvesse.

La recente determinazione negativa del magistrato di sorveglianza ha chiuso ogni favorevole prospettiva al riguardo. In conseguenza il Dipartimento ha in corso la predisposizione della comunicazione motivata all'interessato in ordine alle determi-

nazioni adottate, in ossequio alle norme sulla trasparenza amministrativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SIMEONE e COLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

quotidianamente, avvocati, magistrati e semplici cittadini si lamenterebbero sulle modalità di assegnazione dei processi penali nella città di Palermo;

il tribunale e la corte di appello, infatti, assegnerebbero i processi non seguendo criteri obbiettivi e cronologici, ma utilizzando l'assoluta discrezionalità del presidente, per l'uno, e del giudice dell'assegnazione, per l'altra;

alla luce di quanto citato, potrebbe, dunque, generare qualche perplessità il fatto che Bruno Contrada sia stato giudicato da quella stessa 5° sezione penale che, in atto, sta giudicando Giulio Andreotti e che tutti i processi contro pubblici amministratori siano assegnati alla 3° sezione penale del tribunale ed alla 2° sezione penale della corte di appello —:

se non ritengano opportuno avviare efficaci accertamenti per acclarare se quanto esposto in premessa corrisponda al vero, al fine di evitare che questa opinabile consuetudine, attraverso il criterio della discrezionalità, possa utilizzare canali favorevoli a situazioni preordinate. (4-04224)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Fino al 31 dicembre 1995, presso il Tribunale di Palermo l'assegnazione dei processi alle diverse sezioni avveniva in base al tipo di reato oggetto del giudizio.

Così, i procedimenti a carico del dr. Bruno Contrada e del Senatore Giulio Andreotti sono stati assegnati alla quinta sezione che si occupava del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, atteso che tale imputazione figurava in ambedue i giudizi.

Dal primo gennaio 1996 tale criterio di assegnazione è stato sostituito da quello di distribuzione automatica sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione a ruolo delle richieste del Giudice per le indagini preliminari. A tale modifica si è pervenuti giacché il criterio dell'assegnazione per materia, a causa dell'accrescersi dei processi per mafia, non consentiva una equilibrata distribuzione degli affari tra le diverse sezioni. I criteri di assegnazione di cui si parla sono stati riportati nelle tabelle di composizione dell'Ufficio approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Quanto alla Corte di Appello di Palermo, i processi vengono assegnati alle sezioni secondo un criterio rigidamente cronologico. Ad esso è possibile derogare, con provvedimento motivato del Presidente della Corte, solo in caso di incompatibilità dei giudici o di squilibrio nella ripartizione dei giudizi tra le sezioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SINISCALCHI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la tangenziale di Napoli presenta da tempo l'allarmante fenomeno, aggravato da una crescita esponenziale, dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

tale fenomeno è stato oggetto di una dettagliata relazione ad opera di periti tecnici del « comitato cittadino contro l'inquinamento della tangenziale »;

i rilevamenti di detti periti sono stati confermati, ripresi ed ampliati nella relazione presentata dal WWF-delegazione Campania, nel marzo 1991;

dalle osservazioni contenute nelle relazioni si evince la precisa volontà da parte degli operatori tecnici di ripristinare i fondi Disia (ai quali facevano espresso riferimento la legge n. 305 del 28 agosto 1989 ed il decreto ministeriale del 5 dicembre 1991) che l'amministrazione comunale di Napoli ha revocato, ritenendo più rispondente alla esigenza di limitare l'inquinamento un rifinanziamento del Ministero dell'ambiente per l'acquisto di filobus ecologici;

i fondi Disia, come predisposto dal citato decreto del Ministro *pro tempore* Ruffolo del 5 dicembre 1991, prevedevano un finanziamento di sei miliardi per la realizzazione di uno « schermo antirumore » —:

se il Ministro interrogato reputi opportuno il ripristino dei fondi Disia compatibilmente con la legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, al fine di porre un freno al verificarsi di tale dirompente inquinamento acustico e atmosferico;

quali eventuali fonti alternative di finanziamento potrebbero individuarsi per gli interventi necessari;

se ritenga possibile impegnare la società di gestione della tangenziale nella emissione di un piano di abbattimento e contenimento del rumore con realizzazione in tempi brevi dei relativi lavori.

(4-01983)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si riferisce quanto segue: il progetto DISIA cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è relativo al PTTA 1989-91, il quale prevedeva, ai sensi della L305/89, il finanziamento per la realizzazione di una barriera antirumore sulla tangenziale di Napoli.*

L'Amministrazione Comunale di Napoli, nonostante l'approvazione dei lavori e la disponibilità dei finanziamenti, non dava corso alla realizzazione degli stessi, e avvalendosi delle procedure di cui alla delibera CIPE 21.12.94 con la quale veniva approvato il PTTA94/96 revocava gli interventi DISIA di cui sopra ricollocando le somme all'interno del nuovo programma per le aree urbane.

La Regione cui il collegato di finanza pubblica 1995 (articolo 3 comma 4) ha trasferito le competenze di cui all'articolo 7 L. 305/89 prevedeva un meccanismo finanziario per la realizzazione degli interventi connesso con le accise sulle benzine, quindi, prevedeva ad inserire la nuova programmazione del Comune di Napoli nel proprio documento regionale di programma che è

stato approvato da questo Ministero in data 23/4/96 con la configurazione che risulta dall'allegata tabella.

Dalle notizie fornite dalla Regione Campania risulta che la Tangenziale di Napoli spa, nell'ambito dei lavori di ordinaria manutenzione ha realizzato la pavimentazione in materiale fonoassorbente nel tratto Fuorigrotta-Vomero dove più alta è la concentrazione urbana, ed ha provveduto ad infittire la zona a verde allo scopo di creare una barriera naturale alle immissioni sonore.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, l'entrata in vigore della legge 26.10.1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento da rumore) ha introdotto le seguenti innovazioni:

classificazione delle infrastrutture dei trasporti come sorgente fissa di rumore;

obbligo, per gli enti gestori e/o proprietari delle infrastrutture stesse, di impegnare una quota fissa di bilancio per l'attività di risanamento. Tale quota, per l'A.N.A.S., è pari all'1,5 per cento dei fondi previsti per l'attività di manutenzione;

obbligo di predisporre piani di risanamento dal rumore, secondo le direttive emanate da questo Ministero.

Per dare attuazione al disposto di legge, già dallo scorso mese di novembre, il Ministero dell'ambiente ha avviato la prevista fase di confronto con le Amministrazioni interessate, per acquisirne il concerto sui provvedimenti attuativi previsti dalla legge 447/95.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quando verrà messa in pagamento la pensione, comprensiva della maggiorazione quale ex combattente richiesta nel gennaio 1995, dal signor Sigfrido Luis Barbato, nato il 19 ottobre 1916, residente in Brasile, titolare del certificato VO S n. 50375580.* (4-04320)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che la Sede INPS di Treviso, in data 3 ottobre u.s., ha provveduto alla ricostituzione della pensione intestata al sig. Sigfrido Luiz Barbato residente in Brasile e che in favore dello stesso, in data 5.11.1996 è stato disposto il pagamento della somma di lire 4.500.000 quale acconto sulle somme spettanti a seguito della maggiorazione come ex combattente, ai sensi dell'articolo 6 della L. 140/1985.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il signor Livio Cerea, attualmente detenuto nella casa circondariale di Pesaro, è persona con gravi problemi di salute ed è in attesa di un intervento chirurgico a un ginocchio;

nel giro di pochi mesi il signor Cerea è stato trasferito ben sei volte da un carcere all'altro nonostante le sue precarie condizioni di salute (avendo avuto un primo intervento di asportazione del menisco e un arto atrofizzato con conseguente comparsa di ernia) —:

quali provvedimenti intenda assumere per garantire al signor Cerea il pieno diritto alle cure e all'assistenza e affinché non venga trattato come un pacco postale con continui trasferimenti, tanto inutili quanto costosi. (4-05572)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il Signor Livio Cerea è detenuto a seguito di condanna per i reati di cui agli artt. 73 decreto del Presidente della Repubblica 309/90, 629, comma 2 e 605 c.p. La fine dell'esecuzione della pena è prevista per il 18 marzo 1998.

Costui è affetto da meniscopatia al ginocchio sinistro a seguito di trauma da caduta, verificatosi prima del suo ingresso in carcere. A tale riguardo, essendosi evidenziata la necessità di intervento chirur-

gico, il magistrato di sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 2 dicembre scorso, ne ha disposto il ricovero con piantonamento presso la Casa di Cura Columbus, previo trasferimento alla Casa Circondariale di Milano da quella di Pesaro.

In ottemperanza alla predetta ordinanza il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto il trasferimento provvisorio del Cerea in Milano ed ha invitato la Direzione della Casa circondariale a non restituire lo stesso alla Casa circondariale di Pesaro, sede di effettiva assegnazione, fino a quando non saranno stati portati a termine tutti gli interventi medico-chirurgici necessari.

Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

VIALE, ROSSO, ARMOSINO e MAMMOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie è questione di grande importanza per il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, insieme alla realizzazione di alcune fondamentali riforme ordinamentali e ad interventi sull'organizzazione degli uffici;

il gruppo ministeriale di studio per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha elaborato una proposta di riarticolazione dei circondari perseguendo l'obiettivo: a) di attuare la riduzione mediante gradualità accorpamenti; b) di realizzare la tendenziale coincidenza tra circondario e ambito provinciale, così che, degli attuali 103 circondari sub-provinciali, 83 potrebbero essere accorpati in un arco di tempo ragionevolmente breve, da definire in via legislativa; c) di definire i criteri e i vincoli posti alla base dell'aggregazione per fasi successive fino a completare la procedura di accorpamento, individuando i 47 circondari di aggregare a 33 circondari preferibilmente (ma non necessariamente) capoluogo di provincia, in modo da far coincidere, in 94 casi su 103, i tribunali con le province; d) di prevedere tre fasi temporali di realizzazione del processo, ipotizzando

per il tribunale di Casale Monferrato (AL) l'inserimento nella fase due per l'accorpamento al tribunale di Alessandria - capoluogo di provincia;

l'ipotesi di soppressione del tribunale di Casale Monferrato sta suscitando vivissime preoccupazioni a livello locale; l'eventuale soppressione viene letta come un pericolo per tutto il circondario casalese, poiché potrebbe preludere ad un inevitabile sfascio del servizio giustizia, posto che il tribunale di Alessandria, già fin d'ora insufficiente per le condizioni tecnico-logistiche in cui si trova (prima fra tutte la concreta insussistenza di siti idonei per accogliere gli uffici) sarebbe inevitabilmente sommerso di cause e procedimenti giudiziari provenienti da ben tre circondari soppressi (Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona). Senza contare che, con la soppressione del tribunale, si teme altresì la soppressione di tutti gli uffici e le istituzioni al tribunale connessi, quali ad esempio l'ufficio del registro, la conservatoria dei registri immobiliari, gli ordini professionali e l'archivio notarile (quest'ultimo non esiste ad Acqui e Tortona);

Casale Monferrato si troverebbe, in tal modo, ulteriormente e drasticamente sospinta ad un depauperamento e declinamento, che la trasformerebbe, a dispetto della sua fiorente posizione economica, industriale, culturale, sociale e politica, in un grosso sobborgo, forzatamente gravitante nell'orbita del capoluogo di provincia che è distante per spazio, mentalità, tradizioni e programmi;

auspicabile sarebbe, invece, in via principale, per un più rapido ed efficiente servizio della giustizia in provincia di Alessandria, l'ipotesi di una minor rigidità nell'acorpore ai circondari provinciali gli altri circondari esistenti, prevenendo prioritariamente ad una revisione dei confini territoriali. Sarebbe opportuno ad esempio che al territorio del circondario di Casale Monferrato fosse aggregato il territorio di Valenza, avente con Casale omogeneità nella domanda di giustizia, unicità funzionale già per taluni servizi (Ussl, acquedotto) e per rapporti economici;

a tale proposito si evidenzia, in via subordinata, come sarebbe di gran lunga più opportuno e razionale che la deprecabile futura aggregazione del circondario di Casale venisse comunque collocata nella fase temporale di attuazione numero tre in considerazione del maggior rilievo, sotto tutti gli aspetti positivi, delle caratteristiche funzionali e operative del Casalese, in confronto alla realtà nel campo specifico giudiziario, tenendo nella dovuta evidenza e considerazione la presenza in Casale della corte d'assise di primo grado, ufficio giudiziario che, fra i tribunali non provinciali piemontesi, è istituito ed in funzione solo a Casale ed Ivrea, mentre financo le circoscrizioni dei tribunali provinciali di Biella, Verbania e Vercelli ne sono prive —:

se non ritenga opportuno assicurare gli enti locali, gli operatori e le popolazioni interessate sul fatto che le ipotesi di cui sopra saranno sottoposte, a cura del ministero, ad una doverosa ed oggettiva verifica di « impatto ambientale », ai fini di accertare la presenza di elementi di stato e delle condizioni tecnico-logistiche che possono consentire o meno di dare luogo alle diverse azioni. (4-01810)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza de-

terminare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunziate della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orogra-

fia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Casale Monferrato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

VIGNI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il signor Filippo Dini, nato a Pietrapertusa (EN) il 10 febbraio 1925, oltre che in Italia ha vissuto e lavorato, per diversi anni della sua vita, anche in Argentina;

il 18 giugno 1986 ha presentato regolare domanda di pensione di vecchiaia, ma a tutt'oggi non ne ha ottenuto il godimento in quanto l'Istituto previdenziale argentino per i lavoratori stranieri (ANSES) non ha ancora fornito all'INPS l'estratto contributivo per gli anni di lavoro svolti in Argentina;

il signor Dini si è tra l'altro rivolto al Consolato italiano di Buenos Aires, ma ciò non ha prodotto alcun risultato;

risulta che situazioni simili riguardano anche altri cittadini italiani che hanno lavorato in Argentina —:

cosa il Governo intenda fare non solo per contribuire ad una rapida risoluzione del caso segnalato, ma anche per garantire una corretta ed efficace applicazione della

regolamentazione internazionale sulle assicurazioni sociali. (4-03002)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che i ritardi registrati nella definizione della pratica di pensione di vecchiaia del Sig. Filippo Dini, sono da imputare essenzialmente al fatto che i dati personali dell'interessato non corrispondevano con quelli relativi alla pratica pensionistica argentina.

Il Sig. Filippo Dini, alias Filippo D'Ignoto D'Ignoti, infatti, era registrato in Argentina come D'Ignoto Felipe. Questa situazione ha reso necessaria la richiesta di ulteriori dati all'INPS ed ha comportato notevoli ritardi nella trattazione della pratica.

Solo in data 9 agosto u.s. l'Ente Previdenziale Argentino ANSES ha trasmesso alla Sede INPS competente di Siena la necessaria documentazione per la definizione della domanda di pensione in convenzione italo-argentina.

La sede provinciale di Siena ha a sua volta fatto conoscere che la pensione al Sig. Dini sarà liquidata non appena la Cassa di compensazione svizzera provvederà al tra-

sferimento dei contributi versati dall'interessato per attività lavorativa svolta anche in Svizzera.

Per quanto riguarda la corretta ed efficace applicazione della regolamentazione internazionale sulle assicurazioni sociali, auspicata dalla S.V. On.le, si fa presente che in una riunione tenutasi nello scorso mese di marzo a Buenos Aires, tra le competenti autorità preposte alla revisione dell'accordo di sicurezza sociale italo-argentino risalente al 1984, è stata puntualizzata, tra l'altro, la necessità che tra l'ANSES e l'INPS vi sia maggiore collaborazione per snellire le varie procedure amministrative relative alle pratiche pensionistiche.

È da tenere presente, infine, che l'INPS, oltre a dichiararsi disponibile ad estendere all'ANSES il collegamento telematico, ha già notificato nel mese di luglio scorso allo stesso Ente tutti i nominativi di pratiche pensionistiche in trattazione convenzionale che non sono state ancora risolte da parte argentina.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.